DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — GIOVEDÌ 29 GENNAIO — NUM. 23

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	41
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti delli 2 ottobre 1884:

Ad uffiziale:

Pagliani prof. cav. Luigi, presidente della Commissione delle Cucine economiche all'Esposizione di Torino.

Martelli cav. avv. Alessandro, presidente del Club alpino all'Esposizione di Torino.

Roggero cav. Giovanni, presidente della Società operaia all'Esposizione di Torino.

Mussa cav. Luigi, segretario della Società operaia all'Esposizione di Torino.

Saccheri cav. Giovanni, segretario id. Meccanica agraria e galleria del lavoro all'Esposizione di Torino.

Vayra cav. Pietro, componente la Commissione arte antica all'Esposizione di Torino.

Ferraris cav. Carlo, segretario della Commissione operaia all'Esposizione di Torino.

Pezzi cav. Giuseppe, segretario della Commissione agricola all'Esposizione di Torino.

Bianchi Antonio, membro del Comitato esecutivo all'Esposizione di Torino.

A cavaliere:

Tonta ing. Giuseppe, segretario della Commissione tecnica all'Esposizione nazionale di Torino.

Candellero ing. Calisto, segretario delle industrie meccaniche ed elettricità all'Esposizione nazionale di Torino.

Gilli prof. Alberto, segretario dell'arte antica all'Esposizione nazionale di Torino.

Marchetti avv. Roberto, segretario delle feste all'Esposizione nazionale di Torino.

Gonella avv. Francesco, segretario della Commissione Club alpino all'Esposizione nazionale di Torino.

Della Valle marchese Luigi, vicepresidente della Commissione zootecnica all'Esposizione nazionale di Torino.

Nasi Roberto, segretario della Commissione zootecnica all'Esposizione nazionale di Torino.

Ricci marchese Vincenzo, segretario della Commissione zootecnica all'Esposizione nazionale di Torino.

Duprè avv. Adolfo, segretario della Commissione di pubblicità all'Esposizione nazionale di Torino.

Decaroli avv. Pietro, procuratore legale onorario all'Esposizione nazionale di Torino.

Vercillo Ferdinando, direttore della Banca Cooperativa di Credito di Catanzaro.

Zinzi Lorenzo, ragioniere della Banca Cooperativa di Credito di Catanzaro.

De Nicastri Gaetano, da Lucera.

Volpi Girolamo del fu Giuseppe, da Bergamo.

Spadoni Angelo fu Pietro, commerciante in Napoli.

Calabrò Antonino, da Reggio Calabria, perito agrimensore.

Con decreto delli 6 novembre 1884:

A commendatore:

Pich Pier Domenico, segretario capo del municipio di Torino.

Con decreti delli 26 novembre 1884:

Ad uffiziale:

Mirone Michele fu Agostino, da Palermo, ufficiale capo sconto alla succursale del Banco di Sicilia in Roma.

Storace cav. Giuseppe fu Domenico, industriale in Genova.

Grossardi cav. Gian Carlo, capitano dei RR. carabinieri, incaricato del servizio di ordine pubblico nei locali dell'Esposizione nazionale di Torino.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *del Ministro dell'Interno, in udienza dell'8 gennaio 1885.*

SIRE,

Nel Regio decreto del 26 marzo 1874 numero 1681, che primo provvide al riorganamento dell'Amministrazione degli archivi, è detto, fra l'altro, che, per le nomine dei direttori, il Consiglio per gli archivi propone al Ministero le persone più meritevoli; ed è detto inoltre che uno dei direttori degli archivi compresi in ciascuna soprintendenza, designato dal Consiglio, ha il titolo e le attribuzioni di sovrintendente.

Nel successivo Regio decreto del 27 maggio 1875, numero 2552, da cui, in base del decreto preaccennato, fu stabilito il generale ordinamento del servizio archivistico, parlandosi del personale, si divisano le categorie e i gradi degli ufficiali d'archivio.

In questa parte tale decreto è stato poi modificato dall'altro del 7 agosto 1881, numero 388 (Serie 3ª).

Ma sia in quest'ultimo, sia nei primi due, nella scala dei gradi non è fatta parola di direttori e di sovrintendenti; onde, mentre si scorge che gli stessi titoli indicano, non già gradi gerarchici, ma funzioni od uffici, non apparisce a quali gradi tali uffici si debbano intendere veramente collegati.

Secondo la pratica seguita finora, considerando che i soprintendenti stanno a capo di tutti gli archivi posti nella propria circoscrizione, e ne indirizzano il servizio, è stato ad essi assegnato il supremo grado nella gerarchia archivistica, che è quello di capo archivista; e ai direttori, i quali, sotto l'impulso e la guida dei soprintendenti, governano gli archivi cui sono preposti, è stato assegnato il grado di archivista. Manca però una disposizione chiara ed esplicita che tolga ogni dubbio sulla regolarità di siffatta giusta norma di procedere.

Di ciò si è occupato, in una delle ultime sue adunanze, il Consiglio per gli archivi.

Esso ha riconosciuto essere opportuno che venga dichiarato dover i soprintendenti e i direttori andare investiti dei gradi anzidetti, siccome quelli che sono i soli convenienti alle loro funzioni.

E ha pure avvisato che, poichè non sempre le persone prescelte possono appartenere già all'Amministrazione degli archivi, o, quando vi appartengano, avere grado immediatamente inferiore a quello portato dal nuovo ufficio cui sono chiamate, così, dipartendosi dalle regole ordinarie, tale ultimo grado debba, insieme coll'ufficio, essere ad un tempo loro conferito.

Questi concetti, da cui viene chiarita una parte dubbia delle discipline attinenti al personale degli archivi, sono tradotti nell'unito schema di decreto, che il riferente si pregia sottoporre alla M. V. con preghiera di volerlo munire dell'augusta Sua firma.

Il Numero **2879** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 26 marzo 1874, n. 1861;

Udito il Consiglio per gli Archivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'ufficio di soprintendente e quello di direttore nell'Amministrazione degli Archivi devono andare connessi, il primo col grado di capo archivista, ed il secondo con un grado non inferiore a quello di archivista.

Art. 2. Quando la proposta per l'ufficio di soprintendente o per quello di direttore, fatta a' termini del Regio decreto dianzi citato, sia in favore di chi non abbia ancora rispettivamente il grado di capo archivista o di archivista, o non appartenga all'Amministrazione degli Archivi, l'uno o l'altro grado gli verrà conferito, fuori delle regole ordinarie, nel tempo stesso della nomina di lui all'ufficio di soprintendente o di direttore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

Il Numero **2883** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie II), 91 e 150 del relativo regolamento 23 novembre stesso anno, n. 5170 (Serie II);

Vista la domanda inoltrata dal comune di Candela, unico interessato, per la istituzione di un Archivio notarile mandamentale in quel luogo, e l'analoga deliberazione debitamente approvata dalla Deputazione provinciale di Foggia;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Candela, capoluogo di mandamento, distretto di Lucera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1885.

UMBERTO.

E. PESSINA.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

Il Numero **2884** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 857 (Serie 3ª), concernente i provvedimenti per Assab;

Visto l'art. 294 del Codice penale per l'esercito, modificato dalla legge 25 giugno 1871, n. 298;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il territorio della colonia italiana di Assab è compreso, per gli effetti della Giustizia penale militare, nella circoscrizione giurisdizionale del Tribunale militare territoriale di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Le provenienze dall'Italia e dai porti francesi del Mediterraneo furono ammesse a libera pratica nel Marocco.

La quarantena per le provenienze dall'Italia nei porti ottomani del mar Mediterraneo è ridotta a tre giorni, da scontarsi in un porto a lazzaretto od in ogni porto provvisto di medico sanitario.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia:

1° Che, a causa della rivoluzione, i telegrammi in linguaggio segreto e politici per Panama devono essere accettati solo a rischio dei mittenti;

2° Che sono interrotti i cavi sottomarini fra Gibilterra ed il Portogallo; non si accettano perciò telegrammi per oltre Gibilterra per la via di Malta-Gibilterra.

Roma, 28 gennaio 1885.

Avviso.

Il 26 corrente in Ponsacco, provincia di Pisa, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 27 gennaio 1885.

Avviso.

Oggi in Terricciola, provincia di Pisa, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, il 28 gennaio 1885.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti

Si rende noto ai giovani che aspirano all'ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti che il tempo utile per tale ammissione, limitato al mese di gennaio, è stato prorogato a tutto febbraio p. v.

Roma, addì 24 gennaio 1885.

Il Ministro: RICOTTI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione Generale dell'Agricoltura

Circolare ai signori prefetti.

Questo Ministero ha determinato di accogliere, nel corrente anno, 14 alunni nell'Istituto forestale di Vallombrosa, ammettendo al secondo corso quei candidati che hanno già la licenza di un Istituto tecnico nelle sezioni di agrimensura e di agronomia, e tutti gli altri concorrenti al 1° corso.

Coloro che concorrono pel 1° corso dovranno sostenere un esame sulle materie del programma *A* e gli altri su quelle del programma *B* qui uniti.

Qualora le domande di ammissione agli esami superino il numero di sopra prescritto, verranno ammessi nell'Istituto solamente i primi 14 che risulteranno approvati nel concorso.

Gli esami si terranno in Roma nel locale di questo Ministero, il giorno 9 marzo venturo, ad ore 9 antimeridiane. Le domande di ammissione ad essi esami debbono essere spedite non più tardi del 1° marzo, e debbono essere corredate dei seguenti documenti:

Atto di nascita comprovante che l'aspirante abbia compiuti i 16 anni e non oltrepassati i 22.

Fedi di specchietto criminale e correzionale.

Certificato medico comprovante la valida salute e l'inoculazione del vaiuolo.

Atto di fideiussione pel pagamento di lire 700 all'anno durante la permenenza nell'Istituto.

I candidati che saranno ammessi dovranno essere forniti degli oggetti di corredo descritti nella nota che fa seguito alla presente.

Prego V. S. di dare la massima pubblicità alla presente circolare in codesta provincia ed accusarmene ricevuta.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

Roma, addì 15 gennaio 1885.

Nota degli oggetti di corredo per gli alunni dell'Istituto forestale di Vallombrosa.

N. 12 camicie di tela.
» 4 dette di lana.
» 8 paia mutande, delle quali 4 di lana.
» 12 paia calze, delle quali 4 di lana.
» 18 fazzoletti.
» 3 paia lenzuoli di tela.
» 6 fodere di guanciali.
» 2 coperte bianche da letto.
» 1 posata da tavola, cioè cucchiaio, forchetta e coltello.
» 6 salviette.

(A)

PROGRAMMA *di ammissione al 1° corso del R. Istituto forestale di Vallombrosa.*

1. Lingua italiana.

Lettura ed interpretazione di qualche classico prosatore, con osservazioni grammaticali e di sintassi — Precetti ed esempi sulle qualità generali del discorso, sui traslati e sulle figure.

2. Lingua francese.

a) Regole di pronuncia — Nome, aggettivo, pronome, avverbio, preposizione e congiunzione — Principali regole di sintassi — Verbi ausiliari — Coniugazione dei verbi nella forma attiva e passiva — Negazione e interrogazione.

b) Lettura e versione dal francese in italiano.

3. Elementi di geografia.

a) Nozioni generali di geografia astronomica; astri, stelle — Doppio movimento della terra — Stagioni — Luna e sue fasi — Punti cardinali del globo — Rosa dei venti — Asse, poli ed equatore — Longitudine e latitudine.

b) Continente antico — Mari, laghi, fiumi, stretti, golfi, isole, penisole, capi, monti e vulcani principali di Europa, e specialmente di

Italia — Capitali e città più importanti dei diversi Stati di Europa e specialmente dell'Italia.

4. Elementi di storia naturale.

a) Divisione della storia naturale — Caratteri dei corpi costituenti i tre regni della natura.

b) Zoologia — Organi e sistemi organici — Funzioni animali — Classificazione generale e principali ordini o famiglie di animali.

c) Botanica — Organi sementari; cellole, fibre, vasi e tessuti — Organi di rinutrizione e di riproduzione delle piante — Sistema di classificazione.

d) Mineralogia — Minerali e loro proprietà — Proprietà fisiche; peso specifico, durezza e colore — Giacitura dei minerali — Principali caratteri dei minerali terrosi, metallici e combustibili.

5. Aritmetica ed algebra.

a) Sistema decimale — Le quattro operazioni sui numeri intieri, decimali e sulle frazioni ordinarie — Massimo comun divisore e minimo multiplo di due e più numeri — Estrazione della radice quadrata e cubica — Divisibilità dei numeri — Regole del tre semplice e composta.

b) Addizione, sottrazione e moltiplicazione algebrica — Divisione di un monomio e di un polinomio per un monomio.

Le quattro operazioni sulle frazioni algebriche — Potenze e radici dei monomi — Risoluzione delle equazioni di 1° grado a una o più incognite.

6. Elementi di geografia piana e solida.

a) Nozioni fondamentali — Angoli — Rette, parallele — Cerchio — Triangoli — Quadrilateri — Poligoni.

b) Similitudine de' triangoli — Figure equivalenti.

c) Misura delle aree.

d) Superficie laterale e cubatura dei prismi, delle piramidi; del cilindro, del cono, della sfera e delle loro parti.

7. Elementi di fisica.

a) Peso — Gravità — Pendolo Forze — Equilibrio.

b) Dei corpi immersi nei liquidi — Principio di Archimede — Peso specifico.

c) Atmosfera — Barometro e suoi usi — Suono.

d) Luce — Corpi luminosi — Riflessione e rifrazione della luce.

e) Calore — Variazione di volume per il calore — Termometro.

f) Elettricità — Macchine elettriche — Pile elettriche.

8. Elementi di chimica.

a) Corpi semplici e composti — Analisi e sintesi.

b) Ossigeno — Azoto — Aria atmosferica.

c) Idrogeno — Acqua — Carbone acido carbonico — Ammoniaca.

d) Metalli — Potassa, calce, ferro e loro composti.

e) Composti organici — Proprietà principali — Zucchero alcool — Acido acetico.

f) Materie grasse — Definizioni e proprietà principali — Saponificazione — Alcoloidi — Sostanze albuminose.

Le prove in iscritto verseranno sulla lingua italiana e sulle matematiche elementari.

Gli esami orali su tutte le materie del programma.

Niun candidato sarà ammesso agli esami orali se non avrà ottenuta la approvazione nelle prove scritte.

(B)

PROGRAMMA *di ammissione al 2° corso del R. Istituto forestale di Vallombrosa.*

Lingua italiana

Lettura e traduzione dal francese di qualche brano d'autore. Regole grammaticali e di sintassi.

Proprietà dello stile. Vari generi dello scrivere e principali scrittori che lo rappresentano.

Lingua francese.

Lettura e traduzione dal francese di qualche brano d'autore. Regole grammaticali e di sintassi.

Storia naturale.

Zoologia. — Elementi e tessuti degli organismi animali. Organi ed apparecchi fondamentali della vita organica; loro funzioni. Sensibilità e volontà. Locomozione, respirazione, circolazione, nutrizione, moltiplicazione e riproduzione sessuale. Classificazione degli animali vertebrati, molluschi, annulati actinozoi, protozoi.

Botanica. — Diverse parti della botanica; divisioni primarie delle piante. Formazione. Sistema delle radici. Sistema assile o caulino. Sistema fogliare. Gemme. Fiori. Infiorescenze. Frutti e fruttificazioni. Semi. Organi del sistema epidermico.

Cellule. Filere. Vasi. Tessuti. Formazioni del fusto arboreo. Formazione delle radici e delle foglie. Cenni di embriogenia.

Matematica.

Algebra. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione algebrica. Calcolo dei radicali; esponenti negativi e frazionari.

Equazioni di primo grado ad una sola incognita. Risoluzione di un numero qualunque di equazioni di primo grado con un egual numero d'incognite.

Risoluzione dell'equazione di secondo grado. Relazione fra le radici ed i coefficienti.

Trigonometria piana e geometria analitica. — (Trigonometria piana) — Funzioni trigonometriche; seno, tangente, secante, coseno, cotangente e cosecante.

Relazioni fra le linee trigonometriche di un medesimo arco.

Formole per l'addizione e sottrazione degli archi.

Formole per la moltiplicazione degli archi, per la divisione degli archi.

Relazione fra i lati e gli angoli di un triangolo rettilineo. Risoluzione dei triangoli rettangoli ed obbliquangoli. Determinazione dell'area del triangolo in funzione dei lati.

Geometria analitica. — Del punto. Coordinate cartesiane. Distanze di due punti. Trasformazione delle coordinate.

Della linea retta. Equazione d'una retta parallela ad uno degli assi.

Equazione di una retta che passa per l'origine, di una retta in una posizione qualunque. Significato delle costanti nell'equazione della retta.

Equazione di una retta determinata dai punti in cui essa taglia gli assi. Angoli che la perpendicolare ad una retta forma cogli assi. Lunghezza della perpendicolare. Equazione della congiungente due punti dati.

Area di un triangolo o di un poligono in funzione dei lati o delle coordinate dei vertici. Coordinate del punto d'incontro di due rette.

Problemi relativi alla linea retta.

Equazione del circolo, dell'elisse, dell'iperbole e della parabola.

Metodi pratici per tracciare queste linee.

Costruzione delle curve date per mezzo di equazioni.

Coordinate di un punto nello spazio.

Principali problemi sulle rette e sui piani.

Fisica e chimica.

Elementi di fisica. — Costituzione dei corpi. Proprietà generali. Gravità, peso, centro di gravità. Leggi della caduta dei corpi. Pendolo. Pressioni dei liquidi. Condizioni d'equilibrio. Principio d'Archimede. Peso specifico dei corpi. Fenomeni capillari. Endosmosi.

Proprietà dei gassi. Atmosfera. Barometro. Legge di Mariotte. Manometri. Apparecchi fondati sulle proprietà dell'aria e dei gassi.

Acustica. Origine e propagazione del suono. Qualità dei suoni e misura del numero delle vibrazioni corrispondenti ad un dato suono. Vibrazioni delle corde, delle verghe, delle lastre delle membrane. Vibrazione dell'aria nei tubi sonori. Organi della voce e dell'udito.

Calorico. Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gassi.

Termometro. Fusione e solidificazione. Evaporazione ed ebollizione. Vapori. Igrometria. Calorico specifico. Calorico latente. Calorico condotto. Calorico raggiante. Sorgente del calorico. Macchine a vapore.

Magnetismo. Proprietà generali delle calamite. Magnetismo terrestre. Bussole. Metodo di magnetizzazione. Leggi delle repulsioni ed attrazioni magnetiche. Elettricità statica. Fenomeni generali. Leggi delle

repulsioni e attrazioni elettriche. Induzioni elettrostatiche. Condensatori elettrici. Scarica elettrica e suoi effetti. Elettricità atmosferica. Parafulmini. Elettricità dinamica. Esperienza del Galvani e del Volta. Varie specie di pile. Teoria della pila. Effetti diversi delle correnti elettriche. Elettro-magnetismo. Elettro-calamite. Teoria di Ampère sul magnetismo. Correnti d'induzioni.

Ottica. Propagazione della luce. Misura della sua velocità. Riflessione della luce. Specchi piani e curvi. Rifrazione della luce. Prismi. Lenti. Decomposizione e ricomposizione della luce. Acronomatismo. Visione. Principali strumenti ottici.

Elementi di chimica. — Nozioni generali sui fenomeni chimici. Corpi semplici e composti. Cenni sulla nomenclatura chimica. Esposizione elementare delle leggi con le quali i corpi si combinano.

Ossigeno ed azoto. Proprietà di questi gassi. Aria atmosferica. Composizione.

Idrogeno: Sue proprietà. Composizione e proprietà dell'acqua. Carbonio: Diversi stati in cui si trova. Proprietà fisiche e chimiche. Ossido di carbonio. Acido carbonico. Idrogeno protocarbonato. Idrogeno bicarbonato. Teoria della combustione. Composti dell'azoto coll'ossigeno, coll'idrogeno e col carbonio. Acido cianidrico.

Zolfo. Proprietà fisiche e chimiche di esso. Combinazione dello zolfo coll'ossigeno, con l'idrogeno e col carbonio.

Cloro: Sue proprietà fisiche e chimiche. Principali composti del cloro coll'ossigeno. Acido cloridrico. Acqua ragia. Bromo. Iodio e fluoro. Proprietà fisiche e chimiche di questi corpi. Acido fluridrico.

Fosforo: Sue proprietà fisiche e chimiche. Combinazione del fosforo coll'ossigeno e coll'idrogeno.

Arsenico: Sue proprietà fisiche e chimiche. Combinazione dell'arsenico con l'ossigeno e coll'idrogeno.

Boro: Sue principali proprietà. Acido borico. Silicio. Principali proprietà del silicio. Acido silicico. Metalli: loro proprietà. Principali combinazioni dei medesimi con i diversi corpi.

Metallo. Potassa. Calce. Ferro e loro composti.

Composti organici. Zucchero. Alcool. Acido acetico.

Materie grasse. Saponificazione. Alcoloidi. Sostanze albuminose.

Elementi di agronomia. — Struttura delle piante. — Principali funzioni vegetative — Fattori della vita organica.

Clima — Fattori del clima. Circostanze che lo possono modificare. Influenze di esso sulla vegetazione. Classificazione del Clima.

Terreno — Componenti, origine e proprietà. Mezzi artificiali correttivi delle proprietà del terreno: lavorature, calcinazione, sovescio, maggese, irrigazione, prosciugamenti. Mezzi artificiali correttivi della composizione del terreno: debbio, irrigazione, concimi.

Propagazione dei vegetali — Rotazione agraria — Culture agrarie speciali.

Le prove in iscritto verseranno sulla lingua italiana e sulle matematiche elementari.

Niun candidato sarà ammesso agli esami orali se non avrà ottenuta l'approvazione nelle prove scritte.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 28 gennaio 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1|2 pom.

Canonico, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Dà poi lettura di un elenco di omaggi.

Concedesi un congedo al senatore Zini.

Presidente comunica una lettera del presidente del Consiglio provinciale di Napoli, con cui, in nome di quella città, si rendono grazie vivissime al Senato per l'approvazione del progetto di legge relativo al bonificamento edilizio ed igienico di essa.

Segue la comunicazione di un messaggio della presidenza della Corte dei conti che trasmette al Senato un elenco di registrazioni con riserva.

Sorteggio degli uffici.

Verga, *segretario,* fa l'estrazione per il rinnovamento degli uffici.

Segue la proclamazione.

Commemorazioni.

Presidente, rammenta al Senato le benemerenze cittadine e patriottiche del compianto senatore Campi-Bazan e gli importanti uffici pubblici da lui coperti.

Partecipa quindi la morte del compianto generale Luigi Mezzacapo, ne enumera le virtù, i meriti insigni e i grandi servigi resi alla patria.

Il Presidente comunica altresì al Senato la deliberazione presa dalla Camera di prendere parte ai funerali del senatore Luigi Mezzacapo con apposita Commissione.

Ricotti, *Ministro della Guerra,* a nome del Governo, si associa all'universale compianto con cui fu udita la morte dell' illustre generale Luigi Mezzacapo, il quale, non solo fu valoroso e dotto soldato e patriota integerrimo, ma anche uomo di Stato che rese e poteva ancora rendere cospicui servigi al paese.

Per omaggio alla memoria dell'egregio uomo, dell'ottimo cittadino e soldato, fu deliberato che i funerali di lui siano fatti a spese dello Stato.

Come collega ed amico sincerissimo del defunto, l'oratore manifesta il proprio dolore in cospetto del Senato, dell'esercito e dell'intera nazione. (*Approvazioni*)

Sacchi G. dice che Luigi Mezzacapo lasciò morendo grandi ricordi di virtù e di sapienza.

Prega il presidente di volere, a nome del Senato, esprimere alla famiglia i sentimenti di profondo dolore di cui l'Assemblea si trova compresa per la perdita dell'illustre uomo.

Questa espressione dei sentimenti del Senato sarà di grande conforto ai figli addoloratissimi, che in pochi giorni si videro orbati di entrambi i genitori. (*Bene*)

Caracciolo di Bella fa notare come il generale Luigi Mezzacapo sia stato vero tipo di soldato italiano, valoroso, dotto, amante delle libertà cittadine e dominato dal sentimento di patria. In lui si personificò tutta quella scuola di soldati napoletani che, in tristissimi tempi, tennero vivo il sacro fuoco della redenzione nazionale, e che preferirono ad ogni bene e ad ogni onore la povertà e l'esilio. Associasi alla proposta del generale senatore Sacchi perchè, in nome del Senato, vengano espresse condoglianze ai figli superstiti dell'illustre trapassato. (*Benissimo*)

Bertolè-Viale si associa al tributo di compianto reso alla memoria del generale Luigi Mezzacapo, così illustre nelle militari discipline.

Fu suo ideale di vedere l'Italia *grande, rispettata e temuta,* quale la preconizzava il gran Re Vittorio Emanuele.

Cotesto suo ideale, al quale si dedicò con ammirevole tenacità di proposito, fu il vangelo della sua vita, e per realizzarlo non vedeva altro mezzo che quello di rafforzare gli ordini militari della nazione.

La sua memoria durerà imperitura in tutti coloro i quali amano di onorare i forti e grandi caratteri che servirono la nazione con abnegazione, con virtù e con valore. (*Approvazioni*)

Presidente annuncia al Senato che la Presidenza, prevenendo quasi il concetto esposto dal senatore generale Sacchi, ha già espresso fin da ieri alla famiglia del compianto generale Luigi Mezzacapo, in nome del Senato, le condoglianze per la grave perdita subita dall'Italia.

Discussione del progetto: Approvazione di contratto d'acquisto delle roggie Busca e Rizzo-Biraga.

Saracco non crede che l'articolo 2 del presente progetto di legge possa approvarsi nella forma in cui fu formulato, senza violare talune

disposizioni della nostra legge di contabilità della quale il Ministro delle Finanze deve essere il più vigile custode. Dimostra come con questo articolo si metta a carico del bilancio una somma maggiore di quella che il bilancio possa effettivamente sopportare.

Non si tratta di una differenza grandemente considerevole. Ma importa che non si stabiliscano precedenti di deliberare spese che non hanno il loro corrispettivo in bilancio. Non intende sollevare qui una discussione, ma desidera qualche schiarimento che valga a dileguare il suo dubbio.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, rispondendo alle eccezioni dell'onorevole Saracco per non essersi indicato nel progetto con quali mezzi si farà fronte alla maggiore spesa indicata nello articolo 2, osserva che la legge del 1883, modificando in questa parte l'articolo 31 della legge di contabilità dello Stato, ha abolito il bilancio definitivo e vi ha sostituito il bilancio di assestamento, e che pertanto si è in occasione della discussione di tale bilancio che sarà il caso di proporre i mezzi per far fronte alle maggiori spese occorse.

Rassicura del resto l'onorevole Saracco che tali maggiori spese, le quali nella specie non sono di grande momento e si riferiscono a rinvestimento di capitale, trovano sicura capienza nel bilancio.

Saracco ringrazia il Ministro delle dategli assicurazioni, ma dichiara di non potere abbandonare le sue eccezioni dal punto di vista teorico, di non potere, cioè, ammettere che si debba discutere dei mezzi per provvedere alle maggiori spese solo quando venga in discussione il bilancio di assestamento.

Crede che quando sono conosciute le previsioni del bilancio e quando, come nel caso presente, si propone una maggiore spesa superiore per oltre trentamila lire di quella prevista, sia appunto in occasione di tale proposta che debbano discutersi i mezzi di fare fronte a tale maggiore spesa, e che debba esaminarsi se essa sia o meno nei limiti del bilancio.

Quanto alle assicurazioni date dal Ministro su ciò che le maggiori spese trovano capienza nel bilancio, l'oratore crede di fare delle riserve, perocchè a suo avviso, il bilancio che già si è chiuso con deficienza, non ha subito che sempre nuove gravezze.

Non divide poi completamente l'avviso del Ministro che le maggiori spese debbano suscitare poche preoccupazioni pel motivo che molte di esse non rappresentano che rinvestimenti di capitale.

L'oratore osserva come tali rinvestimenti non diano sovente volte alcun argomento di sicurezza.

Oltre di ciò fa notare come la legge non faccia tali sottili distinzioni, nè alcun cenno speciale di rinvestimenti di capitale.

Concludendo ritiene che, se il sistema seguito dal Ministro non contravviene alla lettera della legge, non è peraltro conforme allo spirito di essa.

Del resto dopo le dichiarazioni del Ministro, darà voto favorevole al progetto.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, non può non consentire che, secondo la legge di contabilità, tutte le spese abbiano da trovare il loro corrispettivo in bilancio. Ma però, quando trattisi di piccole spese, di piccole differenze che possano compensarsi con semplici variazioni, non vede perchè, riguardo ad esse, non debba consentirsi una qualche larghezza all'amministrazione, salvo a regolare ogni partita colla legge di assestamento del bilancio.

Fa notare come il nostro sistema di compilare i bilanci e di controllare l'amministrazione finanziaria vada trovando imitazioni anche presso Stati esteri.

Chiusa la discussione generale, sono, senza altre osservazioni, approvati i due articoli del progetto.

Presentazione di un progetto di legge.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, anche a nome del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, presenta un progetto di legge per il « prelevamento di 150,000 lire sul fondo di riserva in favore dei comuni danneggiati dalle valanghe. »

Ne chiede l'urgenza ed il rinvio alla Commissione permanente di finanze.

Ambedue queste domande sono consentite.

Presidente dice doversi ora procedere alla discussione del progetto di legge per « facoltà al Governo di fare concessioni di strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna. »

Magliani, *Ministro delle Finanze*, prega che il Senato voglia rinviare la discussione di questo progetto ad altra seduta nella quale possa trovarsi presente anche il Ministro dei Lavori Pubblici, che in questo momento si trova occupato alla Camera dei deputati.

Pasella e **Rega** fanno istanza perchè piaccia al Ministro delle Finanze di pregare il suo collega, Ministro dei Lavori Pubblici, a fare in modo che l'indicato progetto possa discutersi il più presto possibile.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, assicura che egli non mancherà di fare i dovuti uffici presso il suo collega.

Votazione a scrutinio segreto del progetto approvato.

Presidente ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto: « Approvazione del contratto d'acquisto delle roggie Busca e Rizzo-Biraga. »

Canonico, *segretario*, fa l'appello.

Presentazione di progetti di legge.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, a nome rispettivamente dei suoi colleghi, Ministro della Marina e del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, presenta i seguenti progetti di legge:

a) Riforma della legge sulla leva marittima;

b) Distacco del comune di Zinasco dal mandamento di Cava Manara e dal circondario di Pavia, ed aggregazione al comune di Bastida Pomarana al mandamento di Casatisma ed al circondario di Voghera della frazione Minutole del Girone;

c) Distacco del mandamento di Monticelli d'Ongina dal circondario di Fiorenzuola ed aggregazione a quello di Piacenza.

Presidente dichiara nulla per mancanza di numero legale l'avvenuta votazione segreta.

La votazione sarà rinnovata in altra seduta.

Per la seduta prossima i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 28 gennaio 1885.

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta è aperta alle 10 20.

Quartieri, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri mattina, che è approvato.

Seguito delle interpellanze sulla politica coloniale.

De Renzis ammira il discorso dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri, non solo per la sua eloquenza, ma perchè vi ha trovato che tutti quanti, di qualsiasi opinione, potrebbero dirsene contenti.

Ma, appunto per questo, egli non si potrà dire soddisfatto, nè crede che soddisfatti si potranno dichiarare gli altri interpellanti. Riguardo a sè, se non sacerdote della scienza, ammiratore almeno e coltivatore degli studi, ha cercato di seguire con profonda considerazione gli eventi politici in rapporto agli interessi del nostro paese, per poter rendersi ragione della nostra politica.

Pur riconoscendo la buona volontà dell'onorevole Mancini nel volere entrare in una certa fase di politica coloniale, egli non può seguirlo nel suo obbiettivo che lo allontana dal Mediterraneo, nel quale si circoscrivono i maggiori interessi italiani.

Alludendo ad alcune osservazioni direttegli dall'onorevole Parenzo, che rilevò come egli membro della maggioranza dissentisse in questa questione dalla opinione del Governo, risponde che anche nel partito

al quale appartiene l'onorevole Parenzo e l'onorevole Crispi e l'onorevole Canzi dissentono da lui, onorevole Parenzo. Del resto dichiara che per essere ministeriale, non intende di votare ad ogni costo e sempre col Ministero.

Consente nelle gravi ed importanti considerazioni svolte ieri dall'onorevole Canzi circa la necessità di una politica coloniale più decisa e risoluta. Invece il Ministero si aggira tra voti timorosi e desiderii incerti; e l'oratore dichiara che è per questo che ha voluto scindere la sua responsabilità da quella del Ministro, dichiarandosi non soddisfatto della risposta da lui datagli.

Di Camporeale. Dichiarò l'onorevole Ministro che egli, con la sua politica aveva potuto stabilire fra l'Italia e l'Inghilterra delle relazioni di amicizia così cordiali e sicure, che esse erano diventate la base di un accordo proficuo agli interessi italiani nel Mar Rosso e nel Mediterraneo accomunando così la propria azione.

Dichiarò inoltre l'onorevole Ministro degli Affari Esteri che l'Italia non avrebbe potuto tollerare nuovi turbamenti nell'equilibrio attuale del Mediterraneo, senza provvedere alla difesa e tutela dei propri interessi con tutti i mezzi.

Di queste dichiarazioni egli prende atto. E non può che esserne lieto per quanto riguarda la loro enunciazione, attendendo che i fatti e lo sviluppo ulteriore degli eventi le confermino nei loro effetti; ed in questo sentimento ed aspettativa si astiene dal presentare una mozione.

Si affida nelle dichiarazioni risolute del Ministro della Guerra, ed è sicuro che certi atti di debolezza non saranno per ripetersi in avvenire.

Parenzo non si lagna certo che il Ministro della Guerra, rispondendo a lui, cercasse il plauso della Camera, perchè, quando si parla dell'esercito, batte ogni cuore in Italia; ma non poteva, nè doveva fargli rimprovero di consacrarsi soltanto ai bisogni materiali, mentre quando si tratterà di veri e grandi ideali della patria, in lui e nei suoi amici, si sveglierà il più grande entusiasmo. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

L'onorevole De Renzis poi ha voluto stamani scagionare il suo partito di contraddizione, ritorcendo l'accusa a lui. Ma gli fa notare che l'opposizione non ha l'obbligo della compattezza che ha la maggioranza. (*Commenti a destra*) Ma in questione specialmente poi così grave quale è la politica estera non intende questa divisione e questo sbocconcellamento di Ministeri, lasciando sempre inviolato il capo del gabinetto. (Benissimo! Bravo! *a sinistra*)

Ringrazia il Ministro degli Esteri del giudizio cortese espresso sulle sue opinioni; che però non possono dirsi così antiquate come egli le crede, perchè concordano appunto con gli ultimi risultati della scienza coloniale, ai quali pure sembra che si ispiri lo stesso onorevole Ministro.

Contrasta quindi assolutamente l'utilità anche di colonie commerciali; perchè, se insignificanti, saranno inutili; se importanti, andranno a beneficio del commercio di altri. (*Bene! a sinistra*) Di più, è vano il credere che si possano spostare a piacimento le vie della emigrazione, che finora si è diretta verso ben altre regioni che quelle cui il Governo la vorrebbe dirigere. Non vuole del resto che l'Italia rimanga in queste questioni con le mani al sen conserte, ma agisca nel modo che le sue circostanze esigono.

Prima, dunque, si pensi ai commerci nostri ed alla nostra agricoltura. (Bene! *a sinistra*)

Non può ritenersi soddisfatto della risposta del Ministro; ma si astiene dal presentare alcuna mozione. (*Approvazione a sinistra*)

Oliva ritiene non poco onore per l'Italia essere stata rappresentata per la sua politica estera da un uomo veramente illustre nella scienza del diritto internazionale.

Tuttavia poteva in queste circostanze in cui tutta Europa volge gli sguardi all'Africa, spiegarsi la giusta impazienza del popolo italiano di conoscere le intenzioni del suo Governo.

Ora è lieto che le dichiarazioni del Governo siano state tali da porre in luce completamente gli intendimenti del Governo, fidando che con tutta la desiderata energia saprà corrispondere ai desideri del paese.

Rileva la dichiarazione dell'onorevole Mancini, che l'Italia non rimarrà estranea al presente movimento coloniale. Questo farà sì che la bandiera dell'Italia sarà salutata come quella di una nazione fortemente costituita. (*Bene!*)

Trova opportune le dichiarazioni dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri intorno alla politica coloniale agricola, per meglio indirizzare la nostra emigrazione. Le riserve fatte dall'onorevole Mancini sulla politica coloniale territoriale corrispondono agli interessi del nostro paese. Loda il Governo di aver propugnato nei Congressi internazionali quei principii di neutralizzazione di libertà fluviale, di effettività delle prese di possesso che sono conformi ai diritti delle genti.

L'oratore è lieto che il Governo abbia assicurato che qualora fosse necessaria maggiore vigoria sull'esplicazione di una politica coloniale, degna dell'Italia, egli questa energia saprà usare. (*Segni d'impazienza*)

Comprende l'impazienza della Camera, per l'ora tarda, e per non intrattenerla più oltre conchiude col prendere atto delle dichiarazioni del Governo.

Canzi combatte l'opinione dell'onorevole Parenzo sull'attitudine commerciale degli italiani, affermando che essi, ovunque ed in ogni tempo, hanno dimostrato di averne moltissima. Soltanto crede necessario che il Governo agevoli lo sviluppo dello spirito di iniziativa privata.

Non crede fondata la difesa fatta dall'onorevole Ministro della sua politica passata; crede migliore quella parte del suo discorso che si riferisce al Mediterraneo, ove il Governo « non permetterebbe che si turbasse nuovamente l'equilibrio. »

Non può dissentire dall'opinione espressa dall'onorevole Mancini sulla politica coloniale in genere, che debba cioè esser principalmente diretta a sviluppare colonie commerciali, *fattorie*.

Deve tener sospesa la sua fiducia, che non potrà accordare se non quando — contrariamente a quanto avvenne nel passato — i fatti corrispondano alle dichiarazioni del Ministro degli Esteri. (*Approvazioni*)

Crispi, per fatto personale (*Segni di attenzione*), risponde all'onorevole De Renzis che accusò il partito di Sinistra di non essere concorde in fatto di politica estera. Non nega i dissidii avvenuti in seno alla Sinistra; ma questa è condizione inevitabile nei paesi nuovi alla vita parlamentare, nei quali spesso accade che i partiti si costituiscano più per le aderenze e per le simpatie personali che per le idee.

Però non comprende come un grande partito possa essere discorde nelle grandi linee della politica interna o internazionale; ed egli deve dichiarare che in questo è completamente d'accordo coi suoi amici. E senza entrare ora in argomento si limita a dire che nella politica coloniale la Sinistra si trova con una catena al piede lasciatale dalla Destra (*Commenti*) che iniziò Assab.

Si discuterà a suo tempo se questa politica sia buona o cattiva; dice, per ora, che nel Mediterraneo ci deve essere posto per tutti.

Una politica diversa la crederebbe fatale all'Italia. (*Bene! Bravo!*).

Minghetti, per fatto personale, risponde che, fino al 1876 il Governo non aveva avuto ufficialmente alcuna parte nello acquisto di Assab.

Crispi conferma che i primi acquisti di Assab sono del 1869 e del 1870; quindi anteriori all'avvenimento al potere della Sinistra. (*Bene — Commenti*)

Voci a destra. Ma sono stati acquisti di privati.

Crispi. (*Con forza*) Ma i denari li diede l'Italia! (*Bene! a sinistra*).

Cairoli si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Crispi circa la concordia della Sinistra nei principii generali della politica internazionale. Quanto ad Assab, si riserva di dire il suo avviso quando si discuterà la legge pei provvedimenti occorrenti a quella colonia che fu iniziata dalla Destra; del resto ne dà lode agli iniziatori. (*Bene! a sinistra — Commenti*)

Mancini, *Ministro degli Affari Esteri,* dice che la verità è che la Destra e la Sinistra hanno avuto parte nell'acquisto di Assab, ch'egli ha creduto sempre e crede utile agli interessi economici e politici d'Italia.

Ringrazia gli interpellanti di non avere essi presentato mozioni di censura al Governo, considerando questo un atto di prudente e savio patriottismo.

Confuta le osservazioni dell'onorevole De Renzis, e si dice soddisfatto dell'avere egli dichiarato che, se fosse membro della Camera dei comuni, ripeterebbe al Gladstone le accuse che gli ha rivolte.

Ripete all'on. Parenzo di credere utile all'Italia una politica coloniale che senza sacrifizi si esplichi come una efficace tutela degli interessi nazionali all'estero.

Conchiude invocando, per raggiungere lo scopo, la fiducia del Parlamento.

Ricotti, *Ministro della Guerra,* rispondendo all'on. Parenzo, dice confermare le dichiarazioni già fatte ieri intorno alle dimostrazioni di simpatia alla nostra spedizione di Assab. Gli pare che l'on. Parenzo sia propugnatore di quella politica di lasciar fare agli altri, e noi di approfittare del fatto.

Egli è assolutamente contrario a questa politica; anzi gli spiace che nei giornali stranieri già trapeli l'idea che l'Italia voglia seguire questa politica. *(Benissimo! Bravo!)*

Risponde allo stesso onorevole Parenzo, il quale augurava ai generali del nostro esercito le virtù civili e militari dei soldati, che questo augurio è ingiusto ed antipatriottico. *(Benissimo!)*

E deplora e trova esiziale che si metta discordia fra inferiori e superiori nel nostro esercito. (Bene! Bravo! *a destra.)*

Parenzo, per fatto personale, risponde che l'on. Ricotti ha travisato il suo discorso, non avendo egli mai pronunziato parola per disconoscere nei generali le virtù dei soldati. *(Bene!)*

Presidente dichiara esaurite le interrogazioni.

La seduta è levata alle ore 12 45.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 30.

Quartieri, *segretario,* legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Votazione per la nomina di tredici membri della Commissione pel Codice penale.

Quartieri, *segretario,* fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge sull'esercizio delle strade ferrate.

Napodano Parla sull'articolo 42. Nota che per effetto del contratto il Governo vende alle società il materiale mobile fino alla concorrenza di 135 milioni; ma l'oratore non vede ben determinate le modalità di pagamento, di interessi e di garanzie necessarie in questo genere di contratti. Chiede spiegazioni alla Commissione e al Ministro.

Curioni, *relatore,* risponde che il Governo si è assicurato della perfetta reciprocità nei contratti e delle garanzie nei pagamenti.

Napodano non è soddisfatto degli schiarimenti.

(Sono approvati gli articoli dal 42 al 45 inclusivo).

Presidente dà lettura dell'articolo 46.

Napodano chiede schiarimenti sullo scioglimento delle Società.

Barazzuoli, *relatore,* ne determina il modo.

(È approvato l'articolo 46).

Placido parla sull'articolo addizionale *A.* Trova migliorato questo articolo dalla Commissione, tuttavia però non crede ben tutelato l'interesse degli operai e degli impiegati dei due grandi stabilimenti dei Granili e di Pietrarsa presso Napoli.

Della Rocca si associa alle osservazioni dell'onorevole Placido, dimostrando la necessità di rilevare energicamente le industrie nazionali, specialmente nelle provincie napoletane, dove le classi povere hanno più bisogno di lavoro, mentre hanno grandissime attitudini a questo genere di industrie.

Raccomanda al Ministro ed alla Commissione che assicurino che questi opifici saranno veramente opifici primari di costruzione. In questo senso presenta un emendamento.

Capo rileva la importanza degli stabilimenti dei quali si parla. Ricorda una sua raccomandazione già fatta al Ministro, e l'assicurazione di questo che quegli stabilimenti sarebbero stati conservati come i primi stabilimenti di costruzione ferroviaria in Italia.

La Commissione ha ritenuto di provvedere con la modificazione introdotta nell'articolo; ma l'oratore non crede che siasi fatto abbastanza, perchè le Società, anche per le grandi riparazioni e le costruzioni, potrebbero ridurre il lavoro al minimo, e licenziare una quantità di operai.

Non può dunque appagarsi di dichiarazioni, poichè queste non hanno mai forza di modificare le leggi e molto meno poi i contratti.

Chiede che si sospenda l'approvazione dell'articolo perchè Ministero e Commissione si pongano d'accordo per una migliore e più precisa dizione dell'articolo.

Baccarini crede che questa questione ne involga altra ben più grave, cioè l'opificio centrale della Società Adriatica; e l'oratore ritiene che questa Società dovrebbe averlo in Napoli, come aveva preso impegno di costruirvelo la Società delle Meridionali, e ricorda inoltre a tale proposito le opinioni dell'onorevole Sella e del conte di Cavour.

Lasciando quindi l'articolo com'è, non si provvederà a nulla, perchè la Società della Mediterranea che ha già l'opificio di Torino non potrebbe essere obbligata a tenerne altri due in Napoli.

Concludendo, chiede perchè non si faccia pagare alla Società l'affitto degli stabilimenti, e ripete che il solo modo per provvedere agli stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili sarebbe quello di affidarne l'esercizio alla Società per la rete dell'Adriatica.

Di San Donato ricorda che l'onorevole Depretis, Ministro dei Lavori Pubblici nel 1862, fu l'autore dell'articolo 11 della convenzione con le Meridionali, il quale imponeva a questa Società il mantenimento dei due stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili. Ma non se ne fece nulla. Or gli parrebbe giunto il momento di regolare anche la condizione di questi importanti opifici. Chiede perciò esplicite dichiarazioni tanto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, quanto all'onorevole Depretis.

Sanguinetti chiede al Ministro dei Lavori Pubblici quale sanzione esista quando la Società della rete Mediterranea non adempiesse all'obbligo che le viene imposto dall'articolo in discussione, di assumere cioè l'esercizio dei due opifici di Pietrarsa e dei Granili.

Chiede ancora in qual modo, a fine di contratto, saranno valutati il macchinario e gli utensili di questi due stabilimenti.

Domanda pure all'onorevole Ministro come sarà regolato il valore da attribuirsi alle locomotive costruite dagli stabilimenti, e quale sia l'opinione del Governo circa le difficoltà che potessero insorgere alla scadenza del contratto per l'attribuzione del valore dei fabbricati.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* non istarà a fare la storia degli opifici di Pietrarsa e dei Granili. Dirà come stanno le cose. Oggi quegli stabilimenti appartengono allo Stato, ed è oramai anche compiuta la liquidazione con la Società delle Meridionali. Nel presente contratto non potevasi dunque escludere la quistione dell'esercizio di quegli opifici: di qui la proposta dell'articolo in discussione.

Il Governo avrebbe avuto intenzione di affidare a Pietrarsa ed ai Granili altri importanti lavori pel servizio della marina; ma convenne poi nella proposta della Commissione. Dice che sarebbe grave danno se non si alimentassero quei due grandi Stabilimenti, i quali, con quello di Ansaldo, sono i principali Stabilimenti di locomotive che siano in Italia.

Risponde all'onorevole Capo e Sanguinetti che tutte le norme che regolano il presente contratto regolano naturalmente anche il contratto per l'esercizio delle Officine di Pietrarsa e dei Granili, tanto per il macchinario quanto per l'ingrandimento ed il miglioramento

delle Officine stesse; ed alla fine del contratto sarà poi fatta la stima del materiale che esse comprendono, come per gli altri Stabilimenti.

Riguardo al personale, dice che la Società è obbligata a rilevare anche il personale di quelle Officine, come è obbligata a rilevare il personale ordinario e straordinario addetto alla rete Mediterranea.

All'onorevole Baccarini risponde che il Governo ha creduto di affidare alla Società della rete Mediterranea l'esercizio di quei grandi Stabilimenti di Napoli per l'importanza che quella rete acquisterà con l'aumento delle nuove linee. Se la Società Adriatica avrà bisogno di fondare altri Opifici, lo potrà fare in altri centri importanti od opportuni compresi nella sua rete.

All'onorevole Sanguinetti risponde che tutte le riparazioni al materiale mobile delle Officine, anche quelle derivanti da casi fortuiti e da forza maggiore, sono a carico della Società: se si tratta poi di aumento del materiale, esso sarà attribuito al fondo per gli aumenti patrimoniali. Gli osserva poi che le leggi vigenti provvedono a far rispettare scrupolosamente i contratti che il Governo stipula con privati.

Ripete che il lavoro degli Stabilimenti in discussione sarà convenientemente alimentato, che ciò è nell'interesse stesso del Governo: ed insieme assicura l'onorevole Di San Donato essere di opinione che gli Stabilimenti medesimi sieno notevolmente ingranditi, per provvedere anche, come ha già detto, ai bisogni della marina.

Barazzuoli, *relatore*, in nome della Commissione, si associa alle formali dichiarazioni dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici. Assicura la Camera che la Commissione ha proposto l'articolo ora in discussione appunto per assicurare l'esistenza dei due grandi Stabilimenti di Napoli, che dovranno non solamente servire a riparazioni, ma a nuove costruzioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Dovevano chiedere prima la chiusura; ora ho già dato facoltà di parlare all'onorevole Baccarini.

Baccarini insiste nel dichiarare che la Società delle Meridionali non si è quasi servita degli stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili, i quali ebbero solamente lavoro da quella Società quando era diretta dal compianto commendatore Bona.

Dopo non ebbero che commissioni di poche migliaia di lire ogni anno. Afferma ancora una volta che l'obbligo alle Meridionali di mantenere quegli stabilimenti non è mai stato abolito in nessun modo: e che la Società della Mediterranea non ne ha alcun bisogno.

Insiste quindi nella sua opinione di passare quegli stabilimenti alla Società Adriatica e non voterà la proposta dell'onorevole Capo.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente pone ai voti la chiususa.

Placido parla contro la chiusura.

Depretis, *presidente del Consiglio*, non crede si possa mettere in dubbio il suo interessamento per la città di Napoli. In quanto alla destinazione degli stabilimenti Pietrarsa e Granili, crede una necessità assoluta che siano affidati alla rete mediterranea. È però evidente che debbano essere stabilimenti, non soltanto di grandi riparazioni, ma di costruzione.

Ed è pure evidente che l'importanza di quegli Stabilimenti sarà da questa legge, a causa dei grandi interessi che si creano, notevolmente cresciuta. Prega i proponenti di prendere atto delle sue dichiarazioni, e non pregiudicare la questione. (*Bene!*)

Presidente mette ai voti la chiusura.

(È approvata.)

Enumera poi le varie proposte degli onorevoli Della Rocca, Capo, Di San Donato e Fusco.

Della Rocca mantiene il suo emendamento.

Di San Donato ritira la sua proposta, e si associa a quella dell'onorevole Della Rocca.

Presidente porrà a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Fusco, coll'intesa che, se sarà approvato, cancella gli altri emendamenti proposti.

Lazzaro crede invece che debba esser votata prima la proposta dell'on. Della Rocca.

Presidente insiste nella sua opinione, per rispettare le disposizioni del regolamento.

Depretis, *Presidente del Consiglio*, accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Fusco e l'aggiunta dell'on. Capo. Prega l'on. Della Rocca di non insistere nella sua proposta, che non si può accettare, e che pregiudica la questione.

Presidente mette ai voti l'ordine del giorno degli onorevoli Fusco e Capo.

(È approvato, ed è pure approvato l'articolo addizionale *A*).

Nervo svolge il seguente articolo addizionale in sostituzione dell'articolo *B*:

« Il Governo avrà diritto di riscattare, con preavviso di un anno, la concessione dell'esercizio della rete.

« Il prezzo di questo riscatto sarà costituito da una rendita 5 per cento corrispondente:

a) Al capitale che la Società avrà investito nel materiale mobile e negli approvvigionamenti da lei provvisti, esclusi quelli alla medesima ceduti dallo Stato a termini dell'articolo ... del presente contratto;

b) Al reddito netto che la Società avrà ricavato sull'ultimo anno dell'esercizio della rete e che le sarà stato attribuito nel riparto del prodotto, in conformità del contratto medesimo. »

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, dichiara di non potere accettare la proposta dell'onorevole Nervo che scuoterebbe la saldezza della Società. In ogni modo lo prega di riservare la questione a quando si discuteranno le tariffe.

Nervo non insiste nella sua proposta.

Presidente legge il seguente articolo addizionale:

« La Società dovrà assumere, a richiesta del Governo, il servizio cumulative fra la rete Sicula e la rete Mediterranea, attraverso lo stretto di Messina. »

Crispi propone che sia sospesa la discussione di questo articolo, fino a quando si discuta la convenzione per la rete Sicula.

La Porta, *presidente della Commissione*, consente nella proposta dell'onorevole Crispi.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, crede che non vi sia danno ad approvare ora questo articolo che tende ad assicurare un miglior servizio.

Romeo si associa alla proposta dell'onorevole Crispi.

Presidente prega l'onorevole Crispi di non insistere nella sua proposta, coll'intesa che rimanga impregiudicata la questione a quando si discuterà la rete Sicula.

Crispi crede conveniente insistere nella sua proposta.

La Porta, *presidente della Commissione*, prega il Governo di accettare la sospensiva.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, non avrebbe difficoltà d'accettarla; però osserva che porterà incaglio nella discussione. In ogni modo se ne rimette alla Camera.

Lazzaro si associa alla proposta dell'onorevole Crispi.

Presidente non comprende perchè si voglia creare quest'incaglio alla discussione, quando non si pregiudica nessuna questione votando l'articolo.

La Porta, *presidente della Commissione*, dice che si potrà evitare ogni inconveniente coll'esaurire la questione prima che si voti il paragrafo primo.

Crispi dice che finora il servizio cumulativo fu fatto male, e che il Governo dovrà spiegare come intenda provvedere per migliorarlo, nè questo miglioramento crede facile con due Società diverse.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, riconosce giuste le osservazioni dell'onorevole Crispi; ma ripete che nulla sarebbe pregiudicato approvando l'articolo. In ogni modo se ne rimette alla Camera.

La Porta, *Presidente della Commissione*, prega l'onorevole Crispi di ritirare la sua proposta, udite le dichiarazioni del Presidente e del Ministro dei Lavori Pubblici, che la questione non è in nessuna maniera pregiudicata.

Crispi desidera di sapere con quali criterii si stipuleranno i contratti, per affidare alla rete mediterranea o a quella sicula l'esercizio cumulativo.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* risponde che con questo articolo non si vuol punto derogare alle leggi dello Stato e alle norme ordinarie di amministrazione.

Aggiunge essere sua opinione che quando, coll'una Società o coll'altra, questa convenzione dovrà essere stipulata, il Governo dovrà chiedere il voto del Parlamento.

Crispi ritira la sua proposta.

Presidente dichiara approvato l'articolo *B* aggiunto, e così tutto il contratto cogli allegati *A, B, C,* meno gli articoli 16 e 17.

(Sono approvati senza discussione i due primi articoli del capitolato).

Romeo, all'articolo 3, domanda se le Società abbiano l'obbligo di esercitare anche le ferrovie a scartamento ridotto.

Curioni, *relatore,* risponde che le Società non hanno quest'obbligo. Però le linee a scartamento ridotto saranno esercitate dalle Società concessionarie delle linee stesse.

Carmine domanda se una linea che si dirami da quella Milano-Chiasso, dovrà essere, per l'esercizio, comune alle due reti.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* risponde all'onorevole Carmine che una linea in queste condizioni, sarà esercitata dalla rete a cui geograficamente appartenga.

Quanto alle linee a scartamento ridotto, si dovranno fare, caso per caso, speciali convenzioni colle Società che dovranno esercitarle.

Romeo vorrebbe sapere se, per queste convenzioni, il Governo dovrà ogni volta chiedere il voto del Parlamento.

(È approvato l'articolo 3).

Sanguinetti dice che nell'articolo 4 sono implicate gravi questioni; ma essendo nell'Aula dalle 10 antimeridiane, è obbligato a rinunziare a parlare.

Lazzaro fa identiche dichiarazioni, e prega che la discussione di questo articolo continui domani. (*Rumori*)

Presidente mette ai voti la proposta dell'onorevole Lazzaro.

(Non è approvata).

Lazzaro presenta la proposta, a termini del regolamento, di verificare se la Camera sia in numero per deliberare.

Sanguinetti ripete che non è in caso di parlare, ma lascia alla maggioranza la responsabilità di far votare, colla semplice lettura, articoli così importanti. Quindi rinunzia a parlare.

Presidente, a norma delle deliberazioni della Camera, essendo le sei e mezzo, rimanda la discussione a domani.

Annunzia poi la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole Guardasigilli sulla applicazione per avventura arbitraria della legge sulla stampa quale risulterebbe dal sequestro ed asportazione di materiale tipografico, a danno di due giornali di Roma, in seguito a semplice ordinanza di sequestro di un numero dei giornali stessi.

« Di Breganze. »

Pessina, *Ministro di Grazia e Giustizia,* dirà domani se e quando intenda rispondere. In quanto all'interrogazione dell'onorevole Costa risponderà nella seduta straordinaria di domenica.

Costa consente.

Presidente dichiara chiusa la votazione, ed estrae a sorte i nomi dei deputati che dovranno far lo spoglio delle schede.

La Commissione risulta composta degli onorevoli Capponi, Majocchi, Tartufari, Vigna, Ercole, Boselli, Chimirri, Cuccia, Geymet.

La seduta è levata alle ore 6 30.

DIARIO ESTERO

Il *Times* fa notare la cortesia del linguaggio usato da lord Granville nella sua risposta alle controproposte francesi sugli affari d'Egitto, e dice che siffatto linguaggio contrasta singolarmente colla maniera poco cortese con cui la Francia accolse le proposte del gabinetto di Londra.

Parlando poi delle deliberazioni adottate in proposito dal governo inglese, il *Times* giudica che l'accettazione definitiva delle proposte della Francia equivalga ad un ristabilimento del controllo a due, che aveva cessato di esistere dopochè la Francia erasi rifiutata di partecipare all'azione inglese, avente per scopo di pacificare l'Egitto, e alle spese, prodotte da tale azione.

Il dire che una garanzia internazionale del prestito non implica in alcun modo l'esercizio di qualsiasi influenza politica negli affari del paese è come dire delle parole vane.

« D'altronde, dice il *Times*, conchiudendo, il signor Gladstone persiste nella sua risoluzione di non conchiudere alcun accordo definitivo senza la sanzione del Parlamento, e per conseguenza sarà la Camera dei comuni quella che dovrà pronunziare l'ultima parola nella questione. »

L'*Observer*, dal canto suo, biasima vivamente la risposta dell'Inghilterra alle proposte francesi.

« Bisognava, dice l'*Observer*, respingere quelle proposte. L'accettazione di una garanzia internazionale equivale all'accettazione di un controllo internazionale. »

L'*Observer* ha motivo di credere che il signor Gladstone e la maggioranza del gabinetto volevano l'accettazione senza condizioni delle proposte come base di una soluzione finanziaria; ma la minoranza vi si oppose fortemente, specie per ciò che risguarda l'inchiesta internazionale. Il primo Consiglio dei ministri non ebbe, in conseguenza, nessun risultato ed una crisi ministeriale pareva imminente, ma in una riunione tenuta posteriormente, la minoranza ebbe dalla sua un ministro che fino allora era rimasto neutrale, e ne è risultato un compromesso.

Traduciamo il testo del rapporto ricevutosi dal ministero della guerra a Londra, dal generale Wolseley, in data di Korti, 21 gennaio:

« Il generale Stewart combattette, il 17 gennaio, con molto successo un corpo di truppe del Madhi forte di 10,000 uomini, nelle vicinanze dei pozzi di Abu-Klea, che si trova distante oltre 23 miglia da Metammeh.

« Le forze del nemico vi si erano concentrate provenienti da Berber, da Metammeh e da Omderman.

« Al dire dei prigionieri, quest'ultima piazza fu occupata recentemente dal Madhi, il che gli permise di mandare altre truppe a rinforzo del corpo che si incontrò col generale Stewart.

« Nel pomeriggio del 16 gennaio la cavalleria del generale Stewart segnalò il nemico che occupava una posizione ad alcune miglia dai pozzi.

« L'ora essendo troppo inoltrata per marciare avanti ed ingaggiare battaglia, il generale Stewart fece bivaccare le sue truppe durante la notte.

« Fino ai primi albori il nemico non cessò da un fuoco violento diretto contro l'accampamento inglese e gli riuscì di distruggere le opere di difesa costruite sul fianco di esso.

« La mattina del 17 il generale Stewart tentò di provocare un attacco da parte del nemico, ma inutilmente.

« Allora, lasciando il treno e i cammelli in guardia al reggimento Sussex e di un distaccamento di fanteria montata, il generale ordinò ai suoi di marciare avanti formati in quadrato e di girare il fianco sinistro della posizione nemica, onde costringere le truppe del Madhi a combattere per il timore di essere prese fra due fuochi.

« Il nemico deviò a sinistra e fece una carica ben combinata contro le nostre truppe. Disgraziatamente gli riuscì di rompere la fronte sinistra del quadrato dove si trovava la cavalleria montata sopra i cammelli, e per conseguenza della fermezza dei nostri soldati, si impegnò un combattimento corpo a corpo, durante il quale vennero inflitte al nemico delle serie perdite dalle altre truppe che formavano parte del quadrato. E finalmente sotto un fuoco nutrito proveniente da ogni direzione il nemico dovette ritirarsi in tutte le direzioni.

« Fu allora lanciato avanti il 19° ussari, ed esso si impadronì dei pozzi, dei quali abbiamo preso possesso alle cinque pomeridiane.

« Il nemico ebbe almeno 800 morti attorno al quadrato, ed i prigionieri riferiscono che il numero dei feriti è stato grandissimo. Molti ribelli si sono sottomessi.

« Il bisogno di attingere acqua ai pozzi ritardò di alcune ore la marcia delle truppe verso Metammeh. Ma la colonna era sul punto di porsi in movimento nell'atto che il messaggero del generale Stewart stava per partire.

« Un posto abbastanza forte fu stabilito vicino ai pozzi e vi si piantarono tende pei feriti ».

Il rapporto del generale Wolseley conchiude elogiando le truppe che hanno avuto parte al combattimento, ed il capo che le comandava.

Dice infine che le perdite di queste truppe, le quali sommavano a 1500 uomini, furono di 74 morti, compresi 9 ufficiali, e 91 feriti, compresi altri 9 ufficiali.

Tra i morti vi fu il colonnello Burnaby; i lordi Saint-Vincent ed Airlie sono tra i feriti. Il generale Stewart ebbe morto il cavallo.

In una corrispondenza telegrafica del *Morning Post* si leggono questi altri particolari:

« La mattina dello scontro, le truppe inglesi si avanzarono formando un solo quadrato. La fanteria montata fungeva da esploratori sul fronte di battaglia e gli ussari facevano lo stesso servizio sulla sinistra.

« Il nemico aprì un fuoco nudrito e ci ferì molti soldati. A poco a poco i nostri bersaglieri respinsero gli arabi, il campo dei quali si trovava esposto al fuoco della nostra artiglieria.

« Il quadrato inglese era composto di fanteria montata e di due compagnie della guardia, sul fronte; di fanteria montata e di dragoni sulla sinistra; di due compagnie della guardia e di due del reggimento Sussex sulla destra; di fanteria montata sopra cammelli al di dietro.

« Al centro della fronte del quadrato era l'artiglieria. La fanteria marina si trovava al centro del lato posteriore.

« Il quadrato si avanzava obliquando a destra, quando, tutto a un tratto, il nemico che si trovava a un quarto di miglio di distanza si mise alla corsa contro di noi con una tale rapidità che i nostri bersaglieri ebbero appena il tempo di rientrare nei ranghi.

« I dragoni della sinistra ebbero a sopportare l'urto e furono letteralmente rovesciati dall'impeto degli arabi, i quali presero per un momento uno dei nostri cannoni e, durante dieci minuti, una lotta corpo a corpo si impegnò sulla sinistra e nel centro del quadrato. Fu in tale momento che il colonnello Burnaby cadde morto di un colpo di zagaglia al collo.

« Gli arabi uccisero i cammelli i cui corpi ingombrarono il terreno crescendo la confusione.

« Ma ben tosto tutti gli arabi che erano penetrati nel quadrato furono uccisi. Il quadrato si riformò ed i soldati inglesi ripresero la marcia in avanti gridando tre volte *hurrà!*

« Il nemico si ritirò lentamente. Fra i morti di parte sua si rinvennero l'emiro di Metammeh ed il capo di Kamaras.

« Alle cinque pomeridiane il quadrato giunse ai pozzi di Abuklea dove già era stato preceduto dalla cavalleria. »

I giornali inglesi pubblicano il seguente telegramma inviato dal generale Wolseley al ministro della guerra colla data di Korti, 24 gennaio:

« La colonna del generale Earle, con alcuni cannoni, cavalleria e cammelli è partita questa mattina da Hambad per Berber, prendendo la via di Abu-Ahmed.

« Il nemico che si compone della tribù di Monassir capitanata da Wad Gamar, l'assassino del colonnello Stewart, e di altre tribù capitanate da Mussa, si è concentrato a Dirti, 35 miglia sopra Hambad. I nemici dicono che si propongono di battersi, ma siccome dai rapporti ricevuti si sa che la vittoria del generale Stewart ha prodotto dovunque una grande impressione, è probabile che il generale Earle non incontrerà una seria opposizione fino a che non avrà raggiunto Berber.

« La salute delle truppe è ottima. Finora nessun'altra notizia si è ricevuta da Stewart sulle condizioni dei feriti ad Abu Klea. »

Nella seduta del 24 gennaio del Reichstag germanico, mentre discutevasi il bilancio del Giornale ufficiale dell'impero, i signori Windthorst, Schorlemer-Alst e Rickert hanno biasimato vivamente la riproduzione, nel giornale istesso, di articoli ingiuriosi per il Parlamento ed hanno dichiarato nuovamente che il movimento di protesta contro il voto del 15 dicembre, era effetto artificiale.

Il signor Puttkammer, ministro dell'interno, difese la riproduzione degli articoli nel giornale ufficiale, e disse che il popolo ha il diritto di criticare i suoi rappresentanti.

A proposito di un'asserzione del signor Schorlemer, che cioè gli operai delle strade ferrate dello Stato siano stati costretti a firmare gli indirizzi contro il Parlamento, il signor Maybach ammise che, infatti, l'amministrazione delle linee renane ha fatto circolare fra i suoi operai di quelli indirizzi; ma senza esercitare su di essi pressione alcuna.

Il principe di Bismarck ha diretto ad un deputato liberale nazionale, il signor De Benda, una lettera per ringraziarlo di avergli mandata la protesta di alcuni elettori contro i comportamenti del Reichstag.

« Il gran numero di firme che ho trovato a piedi dell'indirizzo, è detto nella lettera del principe cancelliere, è un indizio consolante. Si scorge sempre meglio quale pericolo presenti per l'avvenire dell'Impero la politica di partito che divide la rappresentanza nazionale. Questa testimonianza mi ispira coraggio a perseverare nella lotta contro la coalizione ostile di spiriti ognora pronti alla negazione. »

Si telegrafa da Washington in data 24 gennaio che il sig. Edmunds ha presentato a quel Senato un *bill* diretto a prevenire ed a punire i crimini commessi per mezzo di materie esplodenti.

Il *bill*, che fu rimesso ad una Commissione, dispone in sostanza:

« Chiunque, sul territorio degli Stati Uniti, fabbricherà, comprerà, venderà o comporrà materie esplodenti, coll'intendimento di servirsene sopra un punto qualunque degli Stati Uniti o di un qualunque altro paese, per danneggiare o distruggere una proprietà pubblica o privata; per arrecare pregiudizio ad una o più persone, sia negli Stati Uniti, sia in qualunque altro paese; per l'assassinio e omicidio, insomma qualunque modo di distruzione della vita umana, negli Stati Uniti o in altro paese qualunque; oppure avrà conoscenza che i preparati esplodenti sono destinati ad essere impiegati da altre persone agli usi su menzionati, sarà considerato come colpevole di un crimine e soggetto a condanna.

Il *bill* dispone inoltre che chiunque aiuterà od incoraggerà il compimento dei crimini su menzionati, sarà trattato come gli autori stessi del crimine e passibile della stessa pena.

Un telegramma in data 25 gennaio aggiunge che, a tenore del *bill* presentato da Edmunds, saranno punite pure quelle persone che trasportano o consegnano sostanze esplodenti, se è riconosciuto che queste persone sapevano che esse erano destinate ad un uso criminoso. Sono punite del pari tutte le persone che favoriscono la perpetrazione del crimine.

Il telegramma aggiunge che, a quanto si assicura, il *bill* era stato elaborato dal dipartimento dello Stato prima delle esplosioni a Londra, ma che queste esplosioni ne hanno affrettata la presentazione.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 29. — Il Reichstag approvò, in terza lettura e senza discussione, la proposta Windthorst, relativa all'abrogazione della legge di proscrizione dei preti che violarono le leggi ecclesiastiche.

VIENNA, 28. — In seguito a verdetto affermativo dei giurati, Baldey fu, per sottrazione di denaro al *Giro Cassen Verein*, condannato a sette anni di carcere ed all'indennità di 135,000 fiorini.

BERLINO, 28. — La Commissione del Reichstag approvò in massima una tassa sulle operazioni di Borsa.

Il Reichstag, nella sua odierna seduta, ha respinto la proposta di Junggreen (danese) per obbligare le autorità ad usare la lingua nazionale nelle provincie non tedesche.

LONDRA, 28. — Il generale Wolseley invia da Korti, in data 28 corrente, il seguente dispaccio: « Un capitano di fanteria giunse a cavallo da Gubat, due miglia distante da Metammeh, donde era partito il 24 corrente, e racconta che vi furono vivi combattimenti dopo la battaglia del 17 corrente. I nostri uomini hanno poco dormito fino al 23 corrente.

« Il generale Stewart, gravemente ferito, eseguì le mie istruzioni. Abbiamo ora un posto bene fortificato sul Nilo a metà cammino fra Berber e Khartum. Teniamo la strada del deserto fra questo posto e Korti. Nella isola dirimpetto a Gubat vi hanno molti foraggi. Gubat può resistere contro qualsiasi forza del Mahdi.

« Quattro vapori comandati da Nusri Pascià, provenienti da Khartum, giunsero a Gubat, durante la ricognizione a Metammeh fatta il 21 corrente. Il pascià sbarcò uomini e cannoni e partecipò alle operazioni.

« Il colonnello Wilson è partito il 24 corrente per Khartum con due vapori ed un distaccamento di fanteria.

« Metammeh è occupata da 2000 uomini, metà regolari, comandati da Nurangar. Shendy ha una piccola guarnigione.

« Un ospitale fu stabilito a Metammeh. I feriti sono bene curati. »

Il dispaccio racconta quindi i movimenti del generale Stewart dopo che la colonna lasciò Abuklea il 18 corrente ed il combattimento del 19, ove Stewart fu ferito. Wilson prese il comando delle truppe. I ribelli caricarono più volte, condotti da parecchi emiri. Furono respinti, lasciando 250 morti e moltissimi feriti.

Il generale Wolseley continua: « Il rapporto di Wilson dice che nulla può superare il sangue freddo delle truppe dinanzi al fuoco e alle cariche dei nemici. Si fece il 21 una ricognizione dinnanzi a Metammeh, che fu trovata in istato di difesa. Wilson crede avrebbe potuto prenderla d'assalto, ma la posizione non valeva le perdite possibili. Un'altra ricognizione ebbe luogo il 22 corrente verso Shendy con tre vapori. Le operazioni del generale Stewart furono abili e felici, e il loro risultato avrà una grande influenza sull'avvenire di questa campagna.

« Un'ultima lettera di Gordon, in data 29 dicembre, contiene una linea che dice: « Tutto bene! Kartum può resistere per quattro anni. »

« Il generale Buller partirà domani per prendere il comando della strada del deserto fino a Gubat. Abbiamo abbastanza uomini, munizioni e viveri. Il generale Stewart va bene, benchè la sua ferita sia grave. Solo due ufficiali furono uccisi dopo la battaglia del 17 corrente. Il nemico non si è battuto dopo quella battaglia collo stesso coraggio.

TUNISI, 28. — La nave italiana *Meteora* del dipartimento marittimo di Genova, proveniente da Cardiff con carico di carbone, fu gettata sulla costa da una burrasca. L'equipaggio è salvo. Si spera di ricuperare la nave.

LONDRA, 28. — L'*Agenzia Reuter* ha da Gubat, in data del 19 corrente, questi particolari della vittoria di Metammeh:

« L'esercito nemico si componeva di 7000 uomini con cavalleria. Molti erano armati di fucili. Le perdite degli inglesi sono 20 morti e 60 feriti. Le perdite del nemico ascendono a 1300 uomini. Si è combattuto tutta la giornata. »

LONDRA, 28. — *Dispaccio ufficiale*. — Due ufficiali e due corrispondenti di giornali furono uccisi, e nove ufficiali ed il corrispondente del *Daily Telegraph* feriti nel combattimento di Metammeh.

MADRID, 28. — I terremoti continuano.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 28 gennaio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	— 4,6	— 10,2
Domodossola	sereno	—	— 2,6	— 5,8
Milano	1|4 coperto	—	1,5	— 5,0
Verona	sereno	—	5,4	— 3,4
Venezia	1|4 coperto	calmo	4,1	— 1,0
Torino	sereno	—	0,1	— 7,5
Alessandria	sereno	—	— 0,4	— 9,5
Parma	sereno	—	3,2	— 4,0
Modena	sereno	—	4,0	— 2,7
Genova	sereno	calmo	8,3	5,0
Forlì	sereno	—	3,0	— 1,6
Pesaro	sereno	mosso	4,3	— 0,4
Porto Maurizio	sereno	calmo	10,5	2,9
Firenze	sereno	—	7,0	— 4,0
Urbino	sereno	—	0,8	— 2,5
Ancona	sereno	calmo	6,0	1,1
Livorno	sereno	calmo	8,1	0,5
Perugia	sereno	—	2,2	— 1,4
Camerino	sereno	—	— 0,1	— 3,1
Portoferraio	1|2 coperto	mosso	10,8	4,1
Chieti	sereno	—	2,6	— 3,5
Aquila	coperto	—	0,7	— 3,0
Roma	sereno	—	9,1	— 0,7
Agnone	sereno	—	0,6	— 3,0
Foggia	coperto	—	4,5	2,4
Bari	coperto	mosso	8,2	4,0
Napoli	sereno	calmo	7,8	3,0
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	nebbioso	—	0,7	— 2,8
Lecce	coperto	—	10,0	6,0
Cosenza	coperto	—	3,6	0,8
Cagliari	sereno	calmo	12,0	2,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	mosso	10,9	8,0
Palermo	3|4 coperto	molto agitato	12,4	4,9
Catania	1|2 coperto	legg. mosso	12,5	4,6
Caltanissetta	1|2 coperto	—	7,0	1,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	13,0	5,5
Siracusa	coperto	mosso	12,9	7,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

28 gennaio 1885.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	766,4	766,5	765,4	766,4
Termometro	0°,6	7°,2	9°,7	4°,5
Umidità relativa	72	48	38	72
Umidità assoluta	3,43	3,68	3,41	4,50
Vento	N	N	N	calmo
Velocità in Km.	1,0	0,5	1,5	0,0
Cielo	sereno vaporoso	sereno vaporoso	sereno vaporoso	sereno nebbioso

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 9°,7; - R. = 7°,76; \| Min. C. = — 0°,7 - R. = — 0°,7.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 28 gennaio 1885.

In Europa una depressione dall'Atlantico invade l'Inghilterra; pressione abbastanza elevata al centro e sud.

Irlanda settentrionale 736; Svizzera 772.

In Italia nelle 24 ore barometro salito dovunque, più al sud;

Venti settentrionali freschi o abbastanza forti in parecchie stazioni; Gelate e brinate.

Stamani cielo sereno al nord e centro; venti intorno al maestro abbastanza forti al sud, deboli o freschi altrove; barometro variabile da 769 a 763 mm. dal nord a Malta.

Mare molto agitato a Palermo, agitato lungo la costa meridionale adriatica ed a Malta, mosso o calmo altrove.

Probabilità: cielo generalmente sereno; venti del 4° quadrante freschi sull'Italia inferiore; gelate e brinate.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 28 gennaio 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	97 62 ½	—	97 62 ½	—	98 02
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	98 »	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	98 25	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° decemb. 1884	—	—	97 60	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1884	500	500	477 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° ottobre 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1885	500	250	682 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	1° ottobre 1884	500	500	—	—	480 »	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1884	500	100	510 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	1212 »	1221 »
Detta Certificati provv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	1° gennaio 1885	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	15 ottobre 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	250	125	180 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Strade Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1885	500	256	—	—	—	—	—	739 ½	—
Società dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250	400 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 50
	Parigi	chèques	—	—	—
5 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 09
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0/0 (1° gennaio 1885) 98, 98 02 ½ fine pross.

Banca Romana 1007 fine corr.

Banca Generale 618, 618 ¼ fine corr. 620 ½ fine pross.

Società Acqua Pia antica Marcia 1210, 1215 fine corr. 1217, 1220, 1222, 1223, 1224, 1225 fine pross.

Detta certificati provv. 1095 fine corr.

Società Ital. per Condotte d'acqua 570 fine corr.

Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 1960 fine corr.

Azioni Immobiliari 739, 740 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 27 gennaio 1885:

Consolidato 5 0/0 lire 97 510.

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 340.

Consolidato 3 0/0 (nominale) lire 65 200.

Consolidato 3 0/0 (id.) senza cedola lire 63 890.

V. Trocchi, *presidente.*

N. 33.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 per cento fatta in tempo utile sul presunto annuo prezzo di lire 18,637 67, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 26 dicembre 1884, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla quinquennale manutenzione (dal 1° aprile 1885 al 31 marzo 1890) del tronco della strada nazionale n. 41, da Firenze a Bologna, compreso fra il confine del comune di Firenze e quello della provincia di Bologna, della lunghezza di metri 56,988 77,

si procederà alle ore 10 antimeridiane del 13 febbraio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale di Ponti e strade presso la R. Prefettura di Firenze, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente in diminuzione della presunta annua somma di lire 17,705 79 a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a colui che risulterà il migliore offerente qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 1° marzo 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Firenze.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, abbia le cognizioni e capacità necessarie pel le eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso;

La cauzione provvisoria è fissata in lire 2500 ed in una mezza annata del canone d'appalto depurato del ribasso d'asta quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 gennaio 1885.

Il Caposezione: M. FRIGERI.

3843

N. 32.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 09 per cento fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 88,510 50, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 23 dicembre 1884, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione della variante Cecè lungo il tronco della strada nazionale da Termini a Taormina per Nicosia, compreso fra Mistretta e Santo Stefano di Camastra, della lunghezza di metri 3320 18,

si procederà alle ore 10 antimer. del 13 febbraio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale di ponti e strade, e presso la Regia Prefettura di Messina, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello degli obblatori che risulterà il migliore offerente in diminuzione della presunta somma di lire 84,005 32, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a colui che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 31 marzo 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Messina.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di otto mesi.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 6000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 gennaio 1885.

Il Caposezione: M. FRIGERI.

3842

Direzione del Lotto di Palermo

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 26 febbraio 1885 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 166, nel comune di Tortorici, con l'aggio medio annuale di lire 396 29.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai reggenti e ai commessi di Banco, giusta il Regio decreto 3 giugno 1884, numero 2403, e salvo le disposizioni contenute nel Regio decreto 18 novembre 1880, n. 5735 di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 280, o con deposito in numerario, presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1[2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 26 gennaio 1885.

Il Direttore: BRACCO-AMARI.

3860

Direzione del Lotto di Palermo

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 22 febbraio 1885 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 296, nel comune di Avola, con l'aggio medio annuale di lire 1274 35.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori del lotto, giusta il R. decreto 3 giugno 1884, n. 2403, salvo le disposizioni contenute nel R. decreto 18 novembre 1880, n. 5735.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento sul lotto.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 910, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1[2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 22 gennaio 1885.

Il Direttore: BRACCO-AMARI.

3815

BANCO DI NAPOLI — Contabilità Generale

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di gennaio 1885. Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione L. 48,750,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 134,856,891 34
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 72,753,087 26		
	id. maggiore di 3 mesi	» 400 »		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 10,472 32	»	» 74,833,399 58
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 2,069,440 »		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
Anticipazioni				» 29,952,555 42
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 12,918,344 47	
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» »	» 13,547,490 24
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza		» »	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 629,145 77	
Crediti				» 27,838,016 57
Sofferenze				» 5,999,064 32
Depositi				» 86,270,753 85
Partite varie				» 55,732,116 24
			Totale	L. 429,030,287 56
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 32,480 32
			Totale generale	L. 429,062,767 88

PASSIVO.

Capitale		L. 48,750,000 »
Massa di rispetto		» 8,450,000 »
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa		» 181,303,815 50
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)		» 73,105,779 85
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 24,097,433 29
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 86,270,753 85
Partite varie		» 6,462,515 81
	Totale	L. 428,440,298 30
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 622,469 58
	Totale generale	L. 429,062,767 88

Distinta della cassa e riserva.

Oro e argento	L. 36,939,310 40
Bronzo	» 4,055 94
Biglietti consorziali	» 65,565,945 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 2,347,580 »
Totale	L. 134,856,891 34

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5
Sulle cambiali pagabili in metallo	»	»
Sulle anticipazioni di titoli o valori	»	5
Sulle anticipazioni di sete	»	»
Sulle anticipazioni di altri generi	»	4 e 6
Sui conti correnti passivi	»	2 a 3

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 25	147,464	L. 3,686,600 »
da » 50	657,370	» 32,868,500 »
da » 100	648,651	» 64,865,100 »
da » 200	71,699	» 14,339,800 »
da » 500	67 559	» 33,779,500 »
da » 1000	32,072	» 32,072,000 »
	Totale	L. 181,611,500 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
Da cent. 0,50	257,965	L. 128,982 50
Lire 1	»	» »
» 2	714	» 1,428 »
» 5	25,042	» 125,210 »
» 10	1,944	» 19,440 »
» 20	2,964	» 59,280 »
» 250	228	» 57,000 »
	Fedi a cassiere A[illegible]F	» »
	Totale	L. 182,002,840 50
	Meno: Biglietti Banca Romana	» 699,025 »
	Totale	L. 181,303,815 50
	Meno: Circolazione coperta da Riserva	L. 19,500,000 »
	Circolazione a carico del Banco	L 161,803,815 50

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 » e la circolazione . . . . . L. 161,803,815 50 è di uno a 3 31

Il rapporto fra la riserva L. 113,009,311 34 { la circolazione L. 161,803,815 50 e gli altri debiti a vista » 73,105,779 85 } L. 234,909,195 35 è di uno a 2 07

Prezzo corrente delle azioni	L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» »

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 48,103,561 47.

Visto — *Il Direttore generale* G. GIUSSO.

Per copia conforme — *Il Segretario generale* G. MARINO.

Il Ragioniere generale R. PUZZIELLO.

3834

(1ª *pubblicazione.*)

R. TRIBUNALE DI VELLETRI.

Si fa noto al pubblico che nel 4 marzo 1885, all'udienza di questo Tribunale, ad istanza del Banco di Santo Spirito di Roma, si procederà alla vendita dei seguenti stabili contro la debitrice Assorati Maddalena vedova Longarini.

La vendita si farà sulla base del tributo diretto moltiplicato per 60.

1. Giardino entro la città di Terracina, confina strada, Cipollato Domènico ed altri, mappa sez. XI, n. 124. Tributo diretto lire 2 01, per lire 120 60.

2. Terreno posto in Terracina, Sotto la Fontanella, conf. strada comunale, Sogliera ed altri, mappa sez. XI, numeri 422, 446, 447, 448, tributo lire 22 11, per lire 1326 40.

3. Terreno in Terracina, voc. Via Nuova, conf. via provinciale, Appia Nuova ed altri, tributo lire 12 30, per lire 743 40.

4. Terreno in Terracina, voc. San Silviano, conf. strada, Sogliera ed altri, mappa sez. IX, tributo lire 2 86, per lire 171 60.

5. Terreno in Terracina, voc. Fischiara, conf. Filosi, eredi Mari ed altri, mappa sez. IX, tributo lire 1 69, per lire 101 40.

6. Diretto dominio in detta città, voc. Pantanella, conf. Mattias, Monaci, ed altri, mappa sez. X, nn. 41, 42, 324, 368, tributo lire 8 34, per lire 500 40.

7. Casa al 2° e 3° piano in Terracina, via Campo dei Fiori, num. 17, mappa sez. 1021 sub. 3, tributo lire 6 09, per lire 365 40.

8. Casa in Terracina, via Campo dei Fiori, n. 5, meno il 1° piano, mappa n. 961 sub. 1, tributo lire 16 97, per lire 1018 20.

9. Terreno nel comune di Piperno, vocabolo Scagliatini, agro Pontino, confinanti stradone, Donati, Spaccesi ed altri, mappa sex. X, n. 115. Tributo diretto lire 26 per lire 1930.

Condizioni della vendita.

I fondi si venderanno a corpo, nello stesso modo che si possedevano dalla debitrice. Le offerte debbono essere non minori di lire 5.

L'acquirente entrerà in possesso a sue spese e ne sopporterà i pesi.

Deposito preventivo del decimo, salvo dispensa è lire 50 pel 1° lotto, lire 200 pel 2°, lire 150 pel 3°, lire 50 pel 4°, lire 50 pel 5°, lire 100 pel 6°, lire 80 pel 7°, lire 200 tanto per l'8° come pel 9°.

Il compratore dove osservare il disposto della legge 14 gennaio 1876 sul credito fondiario e specialmente l'articolo 22, lettera F.

Prefisso ai creditori 30 giorni per le domande di graduazione,

Giudice delegato avv. Colombo cav. Augusto.

Velletri, 27 gennaio 1885.

Per l'avvocato BRACCINI
3898 proc. P. MANZI.

AVVISO.

Si rende noto che Gatti Carlo fu Giuseppe, domiciliato in Subiaco, con atto 8 settembre 1884, rogato Tumnolini in Subiaco, ed ivi registrato il 27 stesso mese ed anno, confermava società esattoriale coll'esattore di Subiaco Chionetti Paolo; e con atto 30 novembre 1884, rogato Giorgi in Genazzano e registrato a Palestrina l'8 dicembre stesso anno, confermare pure la società esattoriale pel Consorzio di S. Vito Romano, coll'esattore Corvi signor Emilio. S'invitano in pari tempo i comuni tutti dei suddetti Consorzi a rilasciare i mandati d'aggio intestati all'esattore unitamente al Gatti e a non passarli in iscarico senza la firma del consocio.

Subiaco, 25 gennaio 1885.

3882 GATTI CARLO.

Intendenza di Finanza in Potenza

AVVISO D'ASTA *per l'appalto dello spacciò all'ingrosso di Avigliano.*

In esecuzione dell'art. 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita di sali e tabacchi lavorati, approvato con R decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col Regio decreto 22 luglio 1880, num. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Avigliano, nel circondario di Potenza, nella provincia di Potenza.

A tale effetto nel giorno 16 del mese di febbraio, anno 1885, alle ore dodici meridiane sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Potenza, l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i genori di privativa dal magazzino di deposito in Potenza.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa, da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Lo spaccio stesso deve provvedere i generi di privativa a tutte quelle rivendite esistenti nei comuni e frazioni di comuni che costituiscono la circoscrizione.

La quantità presuntiva delle rivendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale	Comune . . . . / Raffinato	Quintali 1844 equivalenti a	. L.	93,417 »
	Pastorizio	Id. 6 id.	»	72 »
	In complesso	Quintali 1850 equivalenti a	. L.	98,489 »
b) Tabacchi	Nazionali / Esteri . .	Quint. 63 pel complessivo importo di	L.	53,766 »
	In complesso	Quint. 63 pel complessivo importo di	L.	53,766 »

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni calcolate in ragione di lire 3 385 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lira 1 939 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativo di lire 4377 60.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 3377 60, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000, la quale coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolata in lire 256 73, ammonterebbe in totale a lire 1256 73, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle, e presso l'Intendenza delle finanze in Potenza.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In quintali Sali pel valore di . . .	L.	6,000
In quintali Tabacchi per valore di .	»	4,000
E quindi in totale	L.	10,000

L'appalto sarà tenuto con le norme e le formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'Intendenza delle finanze in Potenza.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere estese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 1000, a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;
4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, semprechè sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con danaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Potenza, addì 22 gennaio 1885.

3876 *L'Intendente*: GIOVANNI CORSINI.

(3ª *pubblicazione*)

BANCA DI CREDITO VENETO

SOCIETÀ ANONIMA — Sede in Venezia

Capitale interamente versato lire 2,300,000.

Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Veneto, a termini dell'art. 26 dello statuto sociale, convoca i suoi azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno 1° marzo p. v., ad un'ora pom., nella sede della Banca stessa, Santa Maria Formosa, palazzo Papadopoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto del Consiglio di amministrazione sull'esercizio sociale al 31 dicembre 1884;
2. Relazione dei sindaci (art. 25 dello statuto sociale);
3. Approvazione del bilancio;
4. Approvazione della quota di dividendo sulle azioni sociali proposta dal Consiglio di amministrazione;
5. Nomina di cinque amministratori (art. 14 statuto sociale);
6. Nomina di tre sindaci e due supplenti a termini dell'articolo 183 del Codice di commercio.

Venezia, 20 gennaio 1885.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
NICOLO' PAPADOPOLI.

In conformità dell'articolo 179 del Codice di commercio, il bilancio suddetto colla relazione dei sindaci si troverà depositato negli uffici della Società 15 giorni prima dell'assemblea.

Il deposito delle azioni dovrà esser fatto non più tardi del giorno 19 febbraio presso la sede della Banca di Credito Veneto in Venezia. 3811

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

La Regia Corte d'appello in Venezia, sezione prima civile, adunatasi in camera di consiglio, costituita di S. E. il comm. Pietro Agnelli, primo presidente, e degli ill.mi signori Meneghini Antonio, Pisenti Pietro, Dei Bei Luigi e Valsecchi Paolino Luigi, consiglieri e cavalieri;

Visto l'atto 17 novembre 1884 assunto davanti il primo presidente di questa Corte, ricevuto dal vicecancelliere Gio. Battista Lucchesi, e presentato in forma autentica nel 25 stesso, col quale la signora Adelaide Ferrari delli furono Domenico e Catterina Locatelli, di Verona, vedova di Pietro Negrelli, comparsa in persona, dichiarò di adottare Tonolina Catterina delli furono Paolo e Rosa Tonarelli, nubile, di Pozzolengo, residente in Verona, che comparsa in persona accettava;

Udita la relazione del consigliere delegato cav. Pisenti;

Sentito in camera di consiglio il sostituto procuratore generale commendatore Leicht nel suo voto adesivo,

Pronuncia:

Si fa luogo all'adozione, di cui il suddetto atto 17 novembre 1884.

Il presente sarà letto in udienza pubblica di questa 1ª sezione, affisso per una volta all'albo della Corte del Tribunale e municipio di Verona, nonchè del municipio di Pozzolengo, ed inserito per tre volte nel Foglio degli annunzi giudiziari di Venezia e nel Giornale ufficiale del Regno.

Venezia, 26 dicembre 1884.

3896 Il primo presidente AGNELLI.

(1ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. **di Frosinone.**

BANDO.

Il cancelliere del Tribunale civile di Frosinone rende noto che il giorno sei marzo prossimo futuro 1885, avrà luogo, innanzi il lodato Tribunale, la vendita della casa qui appiè descritta, esecutata con verbale di precetto in data 12 ottobre 1878; ad istanza di Masi Francesco, di Ceccano, rappresentato dal sig. Pomponio avv. Protani, contro Tomasso Tomevivi fu Pietro, di Piperno.

Casa posta in Piperno, via Santa Lucia, ad uso di abitazione, composta di un vano a pian terreno, ed un'altro vano al piano superiore, coll'accertamento del complessivo reddito di lire 36 50, confinante coi beni Zaccaleoni, Sacchetti, strada, salvi ecc.

3878 G. BARTOLI vicecanc.

REGIA PRETURA

DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA.

Si rende noto che con atto in data d'oggi, la signora Montecchi Giulia ha dichiarato di accettare l'eredità, col beneficio dell'inventario, lasciata da suo marito Francini cav. Luigi, morto in Roma nel 14 gennaio corrente, con testamento pubblicato per atti del notaio Bacchetti.

Roma, dalla cancelleria della suddetta Pretura, li 26 gennaio 1885.

3893 Il vicecanc. MONETA.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'Asta *per incanto definitivo.*

Sul prezzo di aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori e delle provviste necessarie per la costruzione della strada (tronco n. 1), dal ponte di Ceccano al termine del paese al di fuori dell'abitato, dalla sezione 1ª alla sezione 41ª, è stata in tempo utile presentata un'offerta di ribasso percentuale di lire 5 25.

E perciò si fa noto che alle ore 11 antimeridiane, del giorno 13 di febbraio prossimo venturo, presso la Prefettura di Roma, avanti l'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, e col metodo di scheda segreta, a norma del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, si procederà all'incanto definitivo per l'appalto di cui sopra è parola, prendendo per base l'ammontare della spesa in lire 20,160, diminuito dei due ribassi ottenuti per ogni cento lire, l'uno di lire 2 05 nel provvisorio deliberamento, e l'altro di lire 5 25 avutosi in grado di ventesimo.

L'impresa di cui si tratta sarà vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel vigente capitolato generale ed in quello speciale datato 18 agosto 1884, nonchè del relativo progetto, che continueranno ad essere visibili presso la detta Prefettura (Sezione contratti), nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti alla gara dovranno giustificare la propria moralità ed idoneità, ed inoltre depositare a titolo di cauzione provvisoria a garanzia dell'asta, lire mille in una Cassa di Tesoreria provinciale.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto il deliberatario dovrà poi prestare una cauzione definitiva di lire 2000.

Roma, 27 gennaio 1885.

3900 *Il Segretario delegato ai contratti*: ROSSI A. LUIGI.

INTENDENZA DI FINANZA DI CASERTA

AVVISO D'ASTA *per la vendita di beni del Demanio in conformità della legge 21 agosto 1862, n. 793.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 ant. del giorno 27 febbraio 1885 in una delle sale di questa Intendenza, alla presenza del capo di essa o di chi lo rappresenta, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione all'ultimo miglior offerente del fondo infradescritto.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara con il metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato le somme infraindicate nelle colonne 7 e 8.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o in biglietti di Banca in ragione del 10 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico a corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della provincia* anteriormente al giorno del deposito.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9 dell'infradescritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura o per persona da dichiarare, sotto le condizioni dell'art. 9 del capitolato.

6. Le spese di stampa, di affissione, e di inserzione nei giornali del presente avviso saranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche analoghe quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti; dovendo inoltre l'aggiudicatario stesso sopportare tutte le altre spese per tassa di registro, bollo e notarile.

7. La vendita inoltre è vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, non che gli elenchi di stima, quando ve ne fossero, e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom. nell'ufficio di Teano.

8. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenze. — Si procederà, ai termini dell'articolo 104 della lettera F del Codice penale toscano e degli articoli 102, 103, 104 e 105 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

N. progressivo dei lotti	Num. del lotto nello elenco o nella tabella	DESCRIZIONE DEI BENI DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO da servire di base all'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lotto 9 Elenco 145 D.°	Nel comune di Castelvolturno — Provenienza dal Demanio antico — *a)* Terreno aratorio formante parte dello Sfrattato Martinez, e propriamente la zona racchiusa nell'incontro dei lagni Salvatore e Maria Vergine	0,71,50	2,03,23	3734 50	374 »	150 »	25 »
		b) Terreno aratorio fenile formante parte dei parchi fra i lagni Salvatore e Maria Vergine o Marino, e propriamente la parte a sinistra della strada del Casino Reale	3,55,50	10,26,20				
2	Lotto 10 idem	Nel comune di Castelvolturno — Provenienza come sopra — *a)* Terreno aratorio e fienile formante parte dei parchi fra il lagno Maria Vergine o Marino, e la strada di Vico	5,61,20	17,05,20	6023 13	603 »	300 »	150 »
		b) Terreno pantanoso formante parte della Pagliosa di Vanco Storto a sud del lagno Salvatore	1,76,80	5,12,13				
3	Lotto 11 idem	Nel comune di Castelvolturno — Provenienza come sopra — *a)* Terreno aratorio e fienile formante parte di parchi fra i lagni Salvatore e Maria Vergine o Marino, e propriamente la parte a destra della strada del Casino Reale	11,77,33	36,01,23	18632 57	1864 »	1000 »	100 »
		b) Terreno pantanoso formante parte della Pagliosa di Vanco Storto a sud del lagno Salvatore	28,95,76	88,20,22				
4	Lotto 12 idem	Nel comune di Castelvolturno — Provenienza come sopra — *a)* Terreno fenile detto Parco Mandria Reale	4,40,00	13,14,09	13348 »	1335 »	800 »	100 »
		b) Terreno pantanoso detto Pagliosa di Vanco Storto al nord del lagno Salvatore	41,03,09	125,20,05				
5	Lotto 13 idem	Nel comune di Castelvolturno — Provenienza come sopra — Terreno aratorio e fienile detto Isolotto di Lagni o Scafella	1,50,20	4,18,00	705 »	71 »	50 »	10 »
6	Lotto 14 idem	Nel comune di Castelvolturno — Provenienza come sopra — *a)* Terreno aratorio e fienile formante parte dei parchi fra la strada di Vico e la Marchesa lungo la Pagliosa Martinez, e propriamente dalla zona a sinistra della strada vicinale che dalla rotabile di Vico conduce e termina al Bosco Marchese	11,79,31	36,03,18	21595 85	2160 »	1200 »	100 »
		b) Terreno pantanoso formante parte della Pagliosella Martinez ad oriente dei parchi succitati	9,17,50	28,03,01				
7	Lotto 15 idem	Nel comune di Castelvolturno — Provenienza come sopra — *a)* Terreno aratorio e fienile formante parte di parchi fra la strada di Vico e la Marchesa lungo la Pagliosa Martinez	7,50,95	22,29,29	10310 14	1032 »	800 »	100 »
		b) Terreno pantanoso formante parte della Pagliosella Martinez	10,44,50	31,29,20				

Caserta, addì 18 gennaio 1885. 3813 *L'Intendente di Finanza*: DE CESARE.

Ruolo n. 318 a 84.

AVVISO.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia,

La R. Corte d'appello di Venezia, sezione 1ª civile, in sede di rinvio per decisione 1° febbraio 1884 della Regia Corte di cassazione di Firenze, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa commerciale sommaria in grado d'appello dalla sentenza 28 dicembre 1880 del R. Tribunale civile di Firenze;

I. Fra

Bigatti Carlo, Vimercati Luigi, Terruggia Annibale (*rectius* Amabile), Cusani Luigi, possidenti, domiciliati a Milano, ed elettivamente a Venezia, nello studio dell'avvocato Marco Diena, loro procuratore e difensore anche in qualità di avvocato in concorso degli avvocati Francesco Crispi e Francesco Morghen, appellanti principali,

e

Koenigswarter Giulio, possidente, domiciliato a Parigi, ed elettivamente a Venezia presso l'avvocato Pietro Radaelli, suo procuratore, assistito dagli avvocati Achille Pucci, Oreste Ciampi, Eugenio Brunetti e Domenico Giuriati, appellato;

II. Fra

Manetti Omero di Firenze, elettivamente domiciliato in Venezia presso l'avvocato Adriano Diena, suo procuratore, assistito dai predetti avvocati Crispi e Morghen, intervenuto in causa in questa sede di rinvio e aderente all'appello principale dei detti Bigatti e LL. CC.,

e

il prenominato Koenigswarter;

III. Fra

il medesimo Koenigswarter, appellante incidentale,

ed

i predetti Bigatti, Vimercati e Terruggia, appellati incidentali.

Non che le seguenti persone non comparse, cioè: Teofilo Levi e Comp., cav. Giorgio Valensin e Leone Pacifico, possidenti, domiciliati a Firenze; Francesco Ricci-Oddi, possidente, domiciliato a Piacenza, e Francesco Bisognini, possidente, domiciliato a Venezia, aderenti all'appello principale dei detti Bigatti e LL. CC.

Aronne Lattis ed Isacco Sacerdoti, possidenti, domiciliati a Venezia, appellanti principali e aderenti all'appello incidentale di Benzoni Angelo e Andreoli Gaetano.

Ulrico Geisser e Comp., banchiere, domiciliato a Torino, appellante incidentale.

Vittorio De Veroli, direttore della Banca di Livorno, ivi domiciliato, intervenuto in appello e aderente allo appello incidentale di Koenigswarter.

Giuseppe Francesco Gassin, conduttore di lavori idraulici, domiciliato a Tolone, ed Enrico Nicolas, come rappresentante la Banca Neuchâtelloise, domiciliato a Neuchâtel, appellanti incidentali.

Più tutti gli altri noti ed ignoti possessori delle tre categorie di azioni ordinarie (comuni) e privilegiate (senesi e trentennarie della Società anonima delle Strade Ferrate Romane) chiamati in causa.

Ed infine il comm. senatore avvocato Edoardo Deodati, nella sua qualità di presidente della Commissione liquidatrice della Società predetta, domiciliato in Firenze per ragione della carica, con domicilio eletto in Venezia nella casa di propria abitazione, comparso col ministero dell'avv. Edoardo Trombini, suo procuratore e difensore anche in qualità di avvocato, pure chiamato in causa;

IV. Fra

Prévost Ernesto, proprietario, Mac-Swiney Valentino, banchiere, e Durand Carlo, proprietario, domiciliati a Parigi, ed elettivamente a Venezia, presso l'avv. Pietro Radaelli, loro procuratore, appellanti incidentali,

ed

i prenominati Bigatti, Vimercati, Terruggia, Levi e Comp., Valenzin, Pacifici, Ricci-Oddi, Bisognini, Lattis, Sacerdoti, Geisser e Comp., De Veroli, Gassin, Nicolas, e tutti gli altri noti ed ignoti possessori delle summentovate tre categorie di azioni, ed infine il prefato comm. Deodati, nella sua qualità come sopra.

V. Fra

Bosler Luciano, dimorante a Parigi, elettivamente domiciliato in Venezia, presso l'avv. Rodolfo Saggiotti, suo procuratore, assistito questi dagli avvocati Giacinto Cibrario e G. O. Corazzini, intervenuto in appello, ed aderente all'appello incidentale del Koenigswarter,

ed

i prenominati Bigatti, Vimercati, Terruggia e Cusani, e tutti gli altri noti ed ignoti portatori di azioni comuni, nonchè il prefato comm. Deodati, nella detta sua qualità.

VI. Finalmente fra

la Ditta Bancaria fratelli Soria fu R., e per essa Dario Soria, banchiere, residente in Livorno, ed elettivamente in Venezia, presso l'avvocato Prospero Ascoli, suo procuratore, intervenuta in appello, e del pari aderente all'appello incidentale del Koenigswarter,

e

il ripetuto Bigatti Carlo, e tutti gli altri noti ed ignoti possessori delle surricordate tre categorie d'azioni, nonchè il prefato comm. Deodati, nella preindicata sua qualità.

Essendo inoltre state citate, a cura di Koenigswarter Giulio, nella riassunzione della causa avanti a questa Corte, anche le seguenti persone, non comparse, cioè:

Lattis Giuseppe, domiciliato a Livorno, appellato;

Benzoni Angelo e Andreoli Gaetano, benestanti, domiciliati a Milano - Dè Cintrè Enrico, possidente, domiciliato a Nantes - De Rudematten Antonio, prefetto, domiciliato a Sion Valois in Svizzera, Humbert Eugenio, De Pury Edoardo e Nicolas Alberto, banchieri, domiciliati a Neuchâtel, Giannotti, avvocato Orlando, domiciliato a Firenze, nella qualità di curatore dell'eredità beneficiata del fu Pavoli Carlo - Inghilesi Tito, domiciliato à Firenze, appellati incidentali;

De Texeira Enrico e Cameroni Giovanni, domiciliati a Trieste, aderenti all'appello incidentale dei predetti Benzoni e Andreoli;

Hamsohn Giulio fu Vincenzo, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohn, negoziante, domiciliato a Vienna, appellante principale e incidentale;

Papadopoli conte Nicolò, possidente, domiciliato a Venezia, aderente all'appello principale del detto Hamsohn;

Le Gras Carlo, banchiere, domiciliato a Locle (cantone di Neuchâtel), Errera Giacomo e Ditta Rodecanacchi e C., possidenti, domiciliati a Livorno, intervenuti in appello e aderenti all'appello incidentale del Koenigswarter;

Sentite alle pubbliche udienze dei giorni 13, 14 e 15 novembre 1884 le discussioni in fatto e le deduzioni in diritto svolte dai rispettivi procuratori delle parti,

L'avvocato Marco Diena, pei suoi clienti Bigatti, Vimercati, Terruggia e Cusani, conchiuse:

Che, reietta ogni contraria conclusione, istanza e deduzione avversaria, piaccia alla R. Corte, in parziale riforma e conferma della sentenza 28-31 dicembre 1880 del R. Tribunale civile e correzionale di Firenze giudicare e decidere:

a) Sull'appellazione principale dei signori Bigatti, Vimercati e LL. CC., proposta con citazioni 17, 18, 19 e 20 gennaio 1881, usciere Lucchesi:

Non competere ai possessori delle azioni trentennali alcun diritto a conseguire sul prezzo del riscatto dovuto dal Governo alla Società delle Ferrovie Romane, giusta la convenzione 17 novembre 1873 e la legge 29 gennaio 1880 il rimborso nè in tutto nè in parte del capitale rappresentato dalle loro azioni in preferenza delle azioni comuni; ma doversi ripartire il detto prezzo di riscatto in proporzione alla totalità delle azioni trentennali e comuni, fermo solo il diritto per le trentennali alla prelazione, dal prezzo medesimo, della somma corrispondente agli interessi in ragione di lire 30 per ciascuna di quelle azioni e ciò per le rate scadute dal 1° ottobre 1866 a tutto dicembre 1873, e fermo pure quanto fu aggiudicato allo stesso titolo anche a favore delle azioni senesi, colla sentenza della R. Corte d'appello di Firenze 13-23 luglio 1881;

b) Conseguentemente respingersi l'appello incidentale, proposto dall'appellato principale signor Giulio Koenigswarter, con atto 16 aprile 1881, e dichiararsi non competere ai possessori delle azioni trentennali alcun diritto a pagamento di interessi sull'ammontare di quelle azioni oltre 31 dicembre 1873. Rifuse le spese.

L'avvocato Adriano Diena, pel suo cliente Manetti, conchiuse:

Piaccia all'Ecc.ma Corte accogliere l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Firenze, ff. di Tribunale di commercio, del dì 28-31 dicembre 1880, dei signori Carlo Bigatti, Annibale Terruggia e LL. CC., e respingere l'appello incidente del signor Giulio Koenigswarter e perciò dichiarare che le azioni trentennali delle Società delle Strade Ferrate Romane sono vere e proprie azioni sociali, alle quali non è dovuto nel riparto della rendita del riscatto il rimborso del capitale nominale, sia perchè nella dichiarazione del 28 febbraio 1882 non si privilegiò il rimborso del capitale nominale sopra il capitale azionario, o sia perchè non si privilegiò il rimborso del capitale stesso nel caso di liquidazione con perdita, e non sono dovuti interessi ulteriori dopo il 31 dicembre 1874.

Subordinatamente e in caso di non accoglienza della tesi

I. Ritenere e dichiarare:

Che dopo il 14 maggio 1865 esistevano due Società, l'una col titolo di *Società Generale delle Strade Ferrate Romane*, con sede in Roma, per l'esercizio delle strade ferrate site nel territorio pontificio, e l'altra col titolo di *Società dalle Ferrovie Romane*, avente sede in Firenze, per l'esercizio delle ferrovie comprese nello statuto del 19 ottobre 1868;

Che la Società generale delle Strade Ferrate Romane suddetta aveva il suo patrimonio, le sue azioni ed obbligazioni distinte da quella dell'altra Società italiana, e che alla prima faceva carico l'ammortamento delle azioni trentennali;

Che la Società delle Strade Ferrate Romane sedente in Firenze era creditrice dalla Società generale delle Strade Ferrate Romane sedente in Roma, siccome risulta dall'atto addizionale del 7 luglio 1870, allegato alla legge 28 agosto 1870, n. 5850.

Che per la posizione speciale della Società generale delle Ferrovie Romane, dovendo dedursi dal prezzo delle azioni sue attribuitole con la convenzione 17 novembre 1873, la somma della quale è debitrice verso la Società delle Strade Ferrate Romane, vada questa somma a peso delle azioni trentennali in proporzione di quanto esse possono essere creditrici sul patrimonio della Società generale delle Strade Ferrate Romane;

Che a far codesta liquidazione sia delegata la Commissione liquidatrice di cui all'art. 6 della convenzione del 17 novembre 1873.

II. Dichiarare che non può far carico alle azioni attribuite ai portatori delle azioni comuni create nel 1884 per essere cedute agli azionisti della Società delle Strade Ferrate Livornesi, Maremmana e Centrale Toscana, il privilegio dell'ammortamento e degli interessi che si ritenesse concesso alle azioni trentennali in base alle deliberazioni del 1862.

a) perchè queste Società non potevano essere tenute ad obblighi contratti anteriormente alla fusione del 22 giugno 1864;

b) Perchè questa Società, per la convenzione del 30 settembre 1868 e gli atti addizionali del 1° luglio 1870, approvata con legge 28 agosto 1870 supplirono con il loro patrimonio al pagamento delle scadenze semestrali delle obbligazioni della Società generale delle Ferrovie Romane e degli impegni assunti con i costruttori ed altri fornitori delle linee pontificie per l'ammontare complessivo di oltre 60 milioni.

c) Quindi dichiarare che sulla somma totale del prezzo del riscatto, sieno dedotte le somme date a pagamento dei debiti suddetti da tenerne conto nella definitiva distribuzione del prezzo medesimo proporzionale diminuzione di quanto fosse dovuto ai portatori delle azioni trentennali.

Subordinatamente e in quanto il patto dovesse avere una diversa interpretazione da quella che gli attribuiscono gli azionisti comuni dichiarare: in ipotesi che gli azionisti comuni hanno il diritto di conseguire sul prezzo del riscatto, dopo che sul medesimo gli azionisti trentennali abbiano prelevati gli interessi dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873 e il capitale rappresentante l'ammortamento di numero 3281 azioni in lire 1,640,500, e le azioni senesi abbiano prelevato gli interessi dal 1° ottobre 1866 al 1873, l'importare degli interessi al 5 per cento dovuti e non soluti dal 1° aprile 1866 al 31 dicembre 1873.

Più subordinatamente dichiarare in ipotesi nullo ed inefficace il patto che il rimborso del capitale nominale delle azioni trentennali fosse dovuto anche nel caso di liquidazione con perdita e, fermo in ogni resto il contratto sociale, doversi procedere al reparto come se quel patto non fosse scritto.

In ipotesi più subordinata dichiarare che alle azioni trentennali non compete che il rimborso del capitale versato in lire 410 con gli interessi mercantili corrispondenti dal 1862 al 1884 con obbligo di impufare quello e quanto abbiano conseguito dalla Società.

In ipotesi ancor più subordinata, e ove non sia accolta alcuna delle precedenti domande, dichiarare dover essere loro rimborsato il capitale sborsato in lire 410 e un indennità di lire 25 per il pagamento anticipato del premio di lire 90.

Con vittoria di spese.

L'avv. Pietro Radaelli pel suo cliente Koenigswarter, conchiuse:

1. Che questa R. Corte d'appello in sede di rinvio, previo il rigetto di ogni altra eccezione e istanza in contrario, voglia rigettare in ogni parte l'appello degli azionisti comuni proposto contro la sentenza del Tribunale civile di Firenze ff. di Tribunale di commercio in data del 28-31 dicembre 1880;

2. Che accogliendo l'appello incidente dei comparenti, voglia a schiarimento ed in quanto possa occorrere in parziale riforma della sentenza suddetta, dichiarare il diritto dei possessori delle azioni trentennali privilegiate alla soddisfazione intera degli interessi al 6 per cento fino al giorno del pagamento effettivo ed integrale del capitale.

Il tutto colla condanna degli avversari nelle spese del presente e dei passati giudizi

e per postilla

Voglia l'ecc. Corte respingere in base all'articolo 490 del Codice di procedura civile, e *quatenus* come ingiuste, le istanze avanzate dalla Commissione liquidatrice. E con la sua condanna nelle spese.

Lo stesso avvocato Pietro Radaelli pei suoi clienti Prevost, Mac-Swiney e Durand conchiuse.

Di aderire alla citazione riassuntiva innanzi codesta Corte Eccel. 23, 26, 28 ecc. aprile anno corrente di esso Koenigswarter contro gli appellanti suddetti sig. Bigatti e LL. CC. e di associarsi ai motivi da esso dedotti, e alle conclusioni prese, e cioè:

1. Che questa R. Corte d'appello in sede di rinvio, previo il rigetto di ogni altra eccezione ed istanza in contrario voglia rigettare in ogni sua parte l'appello degli azionisti comuni proposto contro la sentenza del Tribunale di Firenze ff. di Tribunale di commercio in data del 28-31 dicembre 1880.

2. Che, accogliendo l'appello incidentale dei comparenti, voglia, a schiarimento ed in quanto possa occorrere, in parziale riforma della sentenza suddetta dichiarare il diritto dei possessori delle azioni trentennali privilegiate alla soddisfazione intera degli interessi al 6 per cento fino al giorno del pagamento effettivo ed integrale del capitale.

Il tutto colla condanna degli avversari nelle spese del presente e dei passati giudizi

e per postilla

Voglia la Ecc. Corte respingere in base all'art. 490 del Codice procedura civile e *quatenus* come ingiuste le istanze avanzate dalla Commissione liquidatrice e con la condanna nelle spese.

L'avvocato Rodolfo Saggiotti pel suo cliente Bosler, conchiuse.

Pel pieno rigetto d'ogni contraria eccezione ed istanza e dell'appello de signori Bigatti, Vimercati e consorti di lite, e di tutti gli azionisti comuni e per la conferma dell'appellata sentenza del Tribunale civile di Firenze del 28-30 dicembre 1880, con più la dichiarazione chiesta dal signor Koenigswarter e dagli attori principali, per appello incidentale del diritto de possessori delle azioni trentennali privilegiate della soddisfazione intera degli interessi al 6 per cento fino al giorno del pagamento effettivo ed integrale del capitale, ed in ogni peggiore ipotesi con la dichiarazione del diritto di ottenere quella parte della rendita consolidata che loro possa spettare coi tagliandi (o *coupons*) relativi con godimento dal 1° gennaio 1874 in poi.

E tutto ciò con la condanna degli avversari in tutte le spese del presente giudizio e dei precedenti avanti le RR. Corti di Lucca e di Firenze,

e per postilla

Voglia la Ecc. Corte respingere in base all'art. 490 del Codice procedura civile e *quatenus* come ingiuste le istanze avanzate dalla Commissione liquidatrice. E con la sua condanna nelle spese.

L'avvocato Prospero Ascoli, pella sua cliente Ditta bancaria fratelli Soria fu R. conchiuse.

Di aderire siccome aderisce alle deduzioni spiegate in atti dal consorte di lite sig. cav. Giulio Koenigswarter, e contenute nella sua comparsa conclusionale di questo stesso giorno, le quali si debbono considerare come qui riportate di parola in parola. Laonde conclude perchè piaccia alla Corte Ecc. in sede di rinvio.

1. Previo il rigetto di ogni altra eccezione od istanza in contrario rigettare in ogni parte l'appello degli azionisti comuni proposta contro la sentenza del Tribunale civile di Firenze ff. di Tribunale di commercio dei 28-30 dicembre 1880, e respingere come inammissibile in base all'art. 490 del Codice procedura civile, e *quatenus* come ingiuste le istanze avvanzate della Commissione liquidatrice.

2. Accogliere l'appello incidente che la detta Commissione stessa propone contro la sentenza succitata ed in parziale riforma della medesima dichiarare il diritto dei possessori delle azioni trentennali privilegiate alla soddisfazione degli interessi al 6 per cento fino al giorno dell'effettivo ed integrale pagamento del capitale ad essi dovuto.

Il tutto con la condanna degli avversari nelle spese tutte del presente e dei passati giudizi.

Infine l'avv. Edoardo Trombini pel suo cliente comm. Deodati, nella sua qualità antedetta, previa dichiarazione di rimettersi alla giustizia della Corte Ecc.ma per la risoluzione sui punti di merito fra i possessori delle singole tre categorie di azioni, conchiuse perchè, rimossa ogni contraria ragione, eccezione e domanda, piaccia alla Ecc.ma Corte di accogliere le seguenti domande e conclusioni:

1. Dichiararsi che le spese del giudizio davanti questa R. Corte d'appello di Venezia e quelle dei giudizi eventuali successivi sono a rimborsarsi dalla Commissione liquidatrice, giusta l'articolo 6 delle norme deliberate nell'assemblea generale della Società il 27 ottobre 1881, soltanto a riguardo di una sola difesa rispettiva dei possessori delle azioni comuni, dei possessori delle azioni trentennarie e dei possessori delle azioni privilegiate Senesi.

2. Dichiararsi dalla Corte quale fra le varie difese costituite nel presente giudizio per ogni categoria abbia diritto al rimborso, il cui importo sarà liquidarsi in separata sede, se non intervenga accordo sullo stesso.

3. Dichiararsi che anche nella ipotesi che i possessori delle azioni trentennali ottengano giudizio, il quale accolga la loro domanda di rimborso de pagamento del capitale nominale delle azioni stesse in lire 500, ed il pagamento di tutti gli interessi al 6 per cento sul capitale dal 1° ottobre 1866 a tutto il dì del pagamento debbano sottostare alla compartecipazione delle spese della liquidazione della Società proporzionatamente agli importi che saranno nell'ipotesi stessa a prelevarsi per soddisfarli.

4. Condannarsi quelle fra le parti che si facciano opponenti alle premesse conclusioni alla rifusione alla Commissione delle spese del giudizio.

In fatto.

L'assemblea generale degli azionisti della Società anonima generale delle Strade Ferrate Romane, retta dallo statuto approvato dal governo pontificio il 16 agosto 1856, creò con deliberazione presa in Parigi il 28 febbraio 1862, 22,000 azioni privilegiate del capitale di franchi 500, portante interesse del 6 per cento, con ammortizzazione in 30 anni, stabilendo che l'interesse e l'ammortizzazione fossero prelevati per preferenza e privilegio in confronto delle azioni ordinarie sui prodotti netti dell'esercizio e sui fondi provenienti dalla garanzia degli Stati italiani, dopo essere assicurato il servizio delle obbligazioni, e dichiarando inoltre che dette azioni privilegiate non sarebbero venute in divisione colle azioni ordinarie, e non avrebbero avuto diritto ad alcun dividendo oltre l'interesse e l'ammortizzazione sopramenzionati.

Fra detta Società ed altre tre Società ferroviarie anonime chiamate una Livornese, altra Centrale Toscana e Maremmana la terza, venne nel 22 giugno 1864 conchiuso un trattato di fusione. E nel giorno stesso fu tra esse quattro Società ed il Governo italiano firmata una convenzione per la quale il Governo approvava la fusione e faceva alla nuova Società, nata dalla fusione stessa, che assunse il nome di Società delle Strade Ferrate Romane, la concessione di altre linee ferroviarie. Questa convenzione col relativo capitolato d'oneri, col trattato di fusione e con altri due contratti modificativi della convenzione e del trattato in data, tali due contratti, uno del 23 novembre 1864 e l'altro del 6 febbraio 1865, venne approvata colla legge 14 maggio 1865, n. 2279.

Il Governo italiano fece alla nuova Società cospicue sovvenzioni in danaro, come risulta dalla convenzione 11 ottobre 1866, approvata con Reale decreto dello stesso giorno fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze da un lato e la Commissione mista della Società dall'altro.

In seguito la Società per convenzione conchiusa col Governo italiano il 30 settembre 1868 retrocedette a queste due linee di strada ferrata, cioè quella del litorale ligure da Massa alla frontiera francese che le era stata conceduta colla convenzione 22 giugno 1864 e quella da Firenze a Massa per Pistoia e Lucca. Detta convenzione del 30 settembre 1868, insieme ad una transazione fra la Società ed il Governo in data 26 aprile 1869, in ordine allo eseguimento della medesima convenzione, nonchè insieme ad un atto addizionale 7 luglio 1870, comprendente due allegati, venne, con alcune modificazioni, approvata con legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Nel frattempo la nuova Società aveva sanzionato il suo statuto organico che fu votato nel 19 ottobre 1868, ed approvato con decreto Reale 11 novembre successivo, n. MMLXXVII.

Finalmente, poichè andavano sempre più declinando gli affari sociali, il Governo italiano riscattò con convenzione 17 novembre 1873 le reti ferroviarie della Società con tutti i relativi accessori, gli stabili, il materiale, i capitali, ed ogni altra cosa di spettanza di essa, assumendosi tutte le passività e promettendo di dare in correspettivo, per ogni azione comune, lire 7 50 di rendita consolidata 5 per cento dello Stato per ciascuna delle azioni privilegiate, ossia di quelle date in cambio alla già centrale toscana e di quelle trentennarie emesse dalla già Società generale delle Ferrovie Romane, lire 10 della stessa rendita, e per ciascuna delle azioni garantite (già livornesi) lire 23 10 di essa rendita.

Fra il Governo e la Società fu nel 21 novembre 1877 firmato un atto addizionale per chiarire alcune disposizioni della convenzione di riscatto. E nel 26 aprile 1879 altro atto fra le dette parti fu segnato per dichiarare sospesi fino al 31 dicembre 1881 gli effetti della convenzione di riscatto.

Questa convenzione insieme coll'atto addizionale 21 novembre 1877 e coll'altro atto 26 aprile 1879, venne, mediante però alcune modificazioni di quest'ultimo atto, approvata con legge 29 gennaio 1880, n. 5249.

Fra le varie categorie d'azionisti nacque controversia sul modo del riparto fra esse del prezzo del riscatto.

I portatori delle azioni privilegiate trentennali pretendevano che spettasse loro il diritto di conseguire con prelazione e preferenza alle azioni comuni tanta parte della rendita consolidata promessa dal Governo, quanta corrispondesse al capitale di lire 500, più all'importare dei cuponi in ragione di lire 30 annue per cadauna azione dal 1° ottobre 1866 sino al rimborso del capitale.

Alcuni portatori delle azioni privilegiate della già centrale toscana (dette azioni senesi) pretendevano aver diritto a conseguire, anche essi con prelazione e preferenza alle azioni comuni, oltre le lire 10 di rendita offerte dal Governo, altrettanta parte della rendita consolidata quanta corrispondesse all'importare dei cuponi in ragione di lire 25 annue per ciascuna azione scaduti e non soluti fino al 31 dicembre 1873. Altri portatori delle medesime azioni privilegiate senesi pretendevano l'intera soddisfazione di tutti gli interessi con privilegio garantito al 5 per cento all'anno sul loro capitale di lire 500 per ciascuna, scaduti e non pagati, e che fossero per scadere fino al definitivo reparto del prezzo di riscatto, e doversi loro assegnare oltre una parte eguale a quella delle azioni comuni, il vincolo di altrettanta parte di capitale quanta bastasse a produrre un soprappiù di rendita fino al garantito 5 per cento per tutto il tempo che avrebbe durata la concessione governativa, cioè fino al 14 maggio 1964.

Aditosi dalle parti il Tribunale civile e correzionale di Firenze in figura di Tribunale di commercio, e discusse davanti ad esso le rispettive ragioni, il Tribunale con sentenza 28-31 dicembre 1880 dichiarò:

Che nel riparto della rendita, che verrà consegnata dal Governo come prezzo del riscatto stabilito dalla convenzione 17 novembre 1873, approvata con legge 29 gennaio 1880, le azioni trentennarie privilegiate hanno diritto di conseguire con prelazione e preferenza alle azioni comuni tanta parte della rendita stessa quanta corrisponde al capitale di lire 500, più all'importare dei cuponi, in ragione di lire 30 annue per cadauna azione, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1873, e

Che alle azioni privilegiate senesi devono essere definitivamente assegnate ed attribuite, con esclusione delle azioni comuni, le lire 10 di rendita pubblica per ciascuna a termini della convenzione precitata 17 novembre 1873.

Condannò i possessori delle azioni comuni comparsi in giudizio alle spese di questo in favore dei possessori delle azioni trentennarie, e condannò quelli delle azioni privilegiate senesi, egualmente comparsi in giudizio, in quattro quinti delle spese a favore dei possessori delle azioni comuni.

Denunziata tal sentenza alla Corte l'appello di Firenze, questa con decisione 13-23 luglio 1881: — Tenne fermo il giudicato di prima istanza nella parte colla quale aveva dichiarato che le azioni trentennarie privilegiate hanno diritto di ottener pagamento, con preferenza alle azioni comuni, sulla massa di rendita consolidata, che verrà dal Governo consegnata come prezzo del riscatto in ordine alla legge 29 gennaio 1880, n. 5249, degli interessi annui di lire 30 per cadauna azione scaduti e non soluti dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873.

E riparando il giudicato medesimo in ogni altra parte,

Rigettò le ulteriori istanze dei portatori di azioni privilegiate trentennarie, dirette a conseguire pagamento sul prezzo del riscatto con privilegio e preferenza alle azioni comuni dello intero capitale corrispondente al valore nominale di ciascuna azione e più degli interessi in ragione di lire 30 per azione dal 1° gennaio 1874 in appresso.

Dichiarò competere ai portatori delle azioni privilegiate senesi, cambiate con quelle della già Centrale Toscana, il diritto di ottenere pagamento, in preferenza a tutte le altre azioni comuni e con special privilegio di fronte alle medesime degli interessi annui, in ragione di lire 25 per ciascuna azione scaduti e non soluti dal 1° ottobre 1866 a tutto 31 dicembre 1873.

Condannò i portatori delle azioni comuni a favore dei portatori delle trentennali in un quinto delle spese del

giudizio di prima istanza, compensando fra dette parti gli altri quattro quinti.

Condannò i medesimi portatori delle azioni comuni a favore dei portatori delle azioni privilegiate senesi in un terzo delle spese del giudizio di prima istanza, compensando fra codeste parti gli altri due terzi.

Dichiarò compensate, nei rapporti fra i portatori delle azioni comuni e i portatori delle azioni trentennarie privilegiate le spese del giudizio d'appello.

Condannò i portatori di azioni comuni in un quarto delle spese del giudizio d'appello a favore dei portatori di azioni privilegiate senesi, dichiarando fra coteste parti compensati gli altri tre quarti.

Dichiarò infine dover le spese della sua decisione e relativa notificazione stare per un terzo a carico dei portatori delle azioni trentennarie, per un altro terzo a carico dei portatori delle azioni privilegiate senesi e per l'ultimo terzo a carico dei portatori delle azioni comuni.

La suprema Corte di cassazione in Firenze, avanti a cui fu portata la causa tanto dai possessori delle azioni comuni quanto da quelli delle azioni trentennarie rigettò con decisione 27 giugno, 10 luglio 1882 il ricorso dei primi prodotto contro la sentenza di appello della Corte di Firenze, condannandoli nella perdita del deposito e nelle spese del giudizio in lire 400, ed accogliendo il ricorso dei secondi cassò la medesima sentenza d'appello, ordinò la restituzione del deposito e rinviò la causa alla Corte di Lucca acciò vi fosse trattata e decisa in tal parte a norma di legge, e condannò gli intimati nelle spese liquidate in lire 500.

Riassunta la causa avanti la Corte d'appello di Lucca, questa, con sentenza 10-22 maggio 1883, previo rigetto delle istanze dei signori Carlo Bigatti e LL. CC. dirette a far dichiarare mancare di diritto Luigi Bosler ed altri ad intervenire in quel giudizio, e previo rigetto pure delle istanze dei detti signori Bigatti e LL. CC., comm. Edoardo Deodati qual presidente della Commissione liquidatrice della Società delle Strade Ferrate Romane, ed altri interessati dirette a far dichiarare che la detta decisione della Corte Suprema giovava soltanto al signor Giulio Koenigswarter, e che per tutti gli altri azionisti trentennali faceva stato di cosa giudicata la sentenza della Corte d'appello di Firenze 13-23 luglio 1881 accolse l'appello interposto dai ripetuti Bigatti e LL. CC. contro la sentenza del Tribunale di Firenze 28-31 dicembre 1880 e riformando parzialmente questa sentenza, dichiarò non essere i possessori di azioni trentennali nel diritto di conseguire pagamento sul prezzo del riscatto con preferenza alle azioni comuni del capitale corrispondente al valor nominale di ciascuna azione — rigettò l'appello incidentale del signor Koenigswarter insieme ad ogni istanza in tesi ed in ipotesi dal medesimo proposta dichiarando non avere i possessori di azioni trentennali diritto ad ottener pagamento con preferenza alle azioni comuni, sul prezzo del riscatto degli interessi da 1° gennaio 1874 in poi, compensò fra le parti le spese tanto di primo che di secondo grado.

Anche contro questa sentenza fuvvi ricorso da parte sì dei portatori di azioni comuni, che dei portatori di azioni trentennali, alla Suprema Corte di Firenze: la quale con decisione 1-11 febbraio 1884 rigettò il ricorso dei primi, condannandoli nella perdita del deposito salvo agli intimati le ragioni al risarcimento dei danni, ed accogliendo il ricorso dei secondi cassò la sentenza denunciata nelle parti che li guardavano, rinviò la causa a questa Corte d'appello di Venezia perchè vi fosse nuovamente discussa e decisa in tali parti a norma di legge, ordinò la restituzione del deposito a favore dei ricorrenti, e condannò gli intimati portatori di azioni comuni in tutte le spese del giudicio, che liquidò in lire 600.

Volendo il signor Giulio Koenigswarter, portatore di azioni trentennali riassumere la causa avanti a questa Corte fece nel 2 aprile 1884 istanza ad essa di essere autorizzato a far citare per mezzo di pubblici proclami gli altri interessati, designando alcuni fra gli azionisti comparsi delle tre suindicate categorie, ai quali dovesse notificarsi la citazione nei modi ordinari.

La Corte, dietro conclusioni del Pubblico Ministero, autorizzò, con decreto 8 detto aprile, il Koenigswarter alla citazione per pubblici proclami delle persone indicate nella sua istanza mediante inserzione nel giornale degli annunci giudiciari di questa provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ordinando però che la citazione venisse nei modi ordinari notificata ad alcune persone e ditte nel decreto specificato.

Il Koenigswarter fece eseguire le citazioni a comparire avanti a questa Corte all'udienza del 12 giugno 1884 come appresso, cioè:

Nel 26 aprile stesso anno, col mezzo dell'usciere Kotzek, al signor Giuseppe Francesco Gassin ed Enrico Nicolas, affiggendo le relative copie dell'atto alla porta esterna di questa Corte facendo inserire nell'atto stesso nel giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia, e consegnando altre copie dell'atto al Ministero Pubblico presso questo Tribunale civile;

Nel detto giorno 26 aprile 1884, col ministero del medesimo usciere Kotzek ai signori Aronne Lattis personalmente, Isacco Sacerdoti in persona domestica, e Francesco Bisognini pure in persona domestica.

Nell'8 maggio successivo, col mezzo dell'usciere Meschia ai signori Carlo Bigatti in persona domestica, Luigi Vimercati in persona propria, ed Annibale (*rectius* Amabile) Terruggia pure in persona propria;

Nel 28 suddetto aprile, coll'opera dell'usciere Brunetti, al signor Francesco Ricci-Oddi in persona domestica;

Nel 20 stesso aprile col ministero dell'usciere Galletti al signor Ulrico Geisser in persona domestica;

Nel 27 ripetuto aprile col mezzo dell'usciere Lucchesi ai signori Teofilo Levi e C. in persona domestica, Giorgio Valensin pure in persona domestica, al comm. avv. Edoardo Deodati nella sua qualità come sopra del pari in persona domestica e Leone Pacifici egualmente in persona domestica;

Nel 28 medesimo aprile coll'opera dell'usciere Orsi, a Vittorio De Veroli in persona propria;

A tutti gli altri per pubblici proclami mediante inserzione dell'atto firmato dell'usciere Kotzek nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il 28 ridetto aprile, e nel foglio d'annunzi della provincia di Venezia il 1° maggio seguente;

Nel giorno fissato non essendo comparsi all'udienza della Corte tutti i citati, il Koenigswarter fece reiterare la citazione a comparire all'udienza del 12 agosto 1884 sotto comminatoria di proseguire la causa in loro contumacia, a quelli fra i non comparsi, che non erano stati citati la prima volta in persona propria, e cioè:

Nel 25 giugno 1884 col ministero dell'usciere Kotzek al Gassin ed al Nicolas affiggendo le copie dell'atto alla porta esterna di questa Corte facendo inserire l'atto stesso nel Giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia, e consegnando altre copie di esso atto al Pubblico Ministero presso questo Tribunale civile;

Nel detto giorno 25 giugno pure col mezzo dell'usciere Kotzek al Bisognini ed al Sacerdoti in persona loro propria;

Nel 5 luglio successivo, coll'opera dell'usciere Riccio al Geisser in persona domestica;

Nel 4 stesso luglio col mezzo dell'usciere Meschia al Bigatti in persona domestica, ed al Terruggia in persona propria (sebbene quest'ultimo fosse stato citato anche la prima volta in persona propria);

Nel 3 ridetto luglio, mediante l'usciere Lucchesi al Levi e C. in persona propria al Valensin in persona domestica, al Pacifici in persona propria ed al Deodati in persona domestica;

Nel medesimo giorno per opera dell'usciere Galli, al Ricci, Oddi in persona propria e a tutti gli altri per pubblici proclami, mediante inserzione dell'atto firmato dall'usciere Kotzek nel Foglio degli annunzi giudiziari della provincia di Venezia del 26 giugno 1884 e nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 27 stesso mese.

Dopo qualche rinvio la causa fu discussa avanti a questa Corte nelle udienze 14, 14 e 15 novembre corrente anno, nelle quali dai procuratori dei comparsi menzionati in fronte della presente sentenza vennero prese le conclusioni ivi trascritte, e venne accusata la contumacia delle altre persone ivi pure indicate come non comparse.

In diritto

I.

Attesochè tutti coloro che nella intestazione della presente sentenza vengono indicati come non comparsi, furono regolarmente citati, e fu praticata una seconda pure regolare citazione con comminatoria di procedersi in loro contumacia a quelli di essi ai quali la prima citazione non potè seguire in persona propria.

Per cui deve essere assecondata la domanda di dichiarazione di loro contumacia fatta all'udienza dai procuratori dei contendenti comparsi.

II.

Attesochè la questione proposta dalle parti in via principale, a decidersi è:

Se le azioni trentennarie, create dall'assemblea generale della Società anonima generale delle Strade Ferrate Romane colla deliberazione di Parigi 28 febbraio 1862 abbiano diritto di ottenere, prelativamente alle azioni comuni della Società anonima delle Strade Ferrate Romane nella quale detta Società generale con altre tre Società si fuse col contratto 22 giugno 1864 pagamento degli interessi annui di lire 30 per ogni azione dal 1° gennaio 1874 in poi e del capitale nominale di lire 500 per azione sopra il prezzo mediante il quale lo stato colla convenzione 17 novembre 1874, approvata con legge 29 gennaio 1880 riscattò dalla detta Società sorta dalla fusione, le reti ferroviarie e relativi accessori ed ogni altra cosa alla medesima appartenente;

Attesochè la detta deliberazione del 28 febbraio 1862 così suona:

« Il est crée 22,000 actions privile-
« giées au porteur au capital de 500
« francs, portant intérêt à 6 0[0 soit
« 30 francs par actions avec amortis-
« sement en 30 ans.

« L'intérêt et l'amortissement du
« capital de 500 francs sont prélévés
« par preference et privilège sur les
« actions ordinaires, sur les produits
« nets de l'exploitation ou sur les
« fonds provenants des garanties des
« Etats italiens, après avoir assuré,
« toutefois le service des obligations.
« Les actions privilegiées ne viendront
« pas en portage avec les actions or-
« dinaires, et n'auront droit à aucun
« dividende en sus de l'interet à 6 0[0
« et de l'amortissement du capital de
« 500 francs.

« L'assemblée decide que ces titres
« seront mis à la disposition des
« actionnaires dans un delai fixé par
« le Conseil d'administration, au prix
« de 410 francs par actions avec jouis-
« sance de l'avril 1862. »

Attesochè non può negarsi che a favore delle summentovate 22,000 azioni trentennarie un privilegio sia stato accordato in confronto delle azioni comuni od ordinarie. Le parole della dichiarazione lo dicono chiaramente, e le parti contendenti sono in ciò d'accordo.

La controversia nasce sulla estensione di questo privilegio, relativamente agli oggetti sui quali si possa esercitare e relativamente ai casi in cui deve applicarsi.

Si dice da parte degli appellanti principali portatori di azioni comuni che l'esercizio del privilegio fu accordato soltanto sopra i prodotti netti della ferrovia, ovvero sui fondi provenienti dalle garanzie degli stati italiani, che col riscatto il quale si retrotrae all'epoca della convenzione 1873 cessarono e prodotti e sovvenzioni governative e quindi mancarono gli oggetti dal privilegio colpiti, che la deliberazione del 1862 non contemplò il caso che la Società venisse a sciogliersi con perdita anche parziale del capitale versato caso verificatosi nelle condizioni del riscatto, che in conseguenza le azioni trentennarie non hanno diritto di conseguire a preferenza delle azioni comuni sul prezzo del riscatto nè gli interessi posteriori al 1873, nè il pagamento del capitale.

All'incontro da parte dei portatori delle azioni trentennali, appellanti ed appellati incidentali, si dice: esistere già la cosa giudicata colla sentenza 13 luglio 1881 dalla Corte d'appello di Firenze sulla interpretazione della deliberazione surriferita, che fu data nel senso opposto a quello preteso dagli avversari il quale senso fu da essi appellati sostenuto anche nel presente giudizio in via subordinata;

Attesochè la sentenza 13 luglio 1881 passò in giudicato (perchè in tal parte non cassata colla sentenza della Corte Suprema di Firenze 27 giugno 1882) unicamente sul punto, che le azioni trentennali hanno diritto di ottenere il pagamento con preferenza alle azioni comuni sul prezzo del riscatto, degli annui interessi di lire 30 per ogni azione dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873. Ma non passò in giudicato sulla interpretazione in disputa nel modo voluto dagli azionisti trentennali.

Se quella decisione della Corte d'appello di Firenze per attribuire alle trentennali gl'interessi dal 1° ottobre 1866 a tutto il 1873 si fosse appoggiata al solo motivo, che la deliberazione del 1862 attribuì alle trentennali il privilegio anche sul capitale sociale potrebbe sostenersi che, trattandosi di motivo oggettivo determinante il rapporto di diritto, non ristretto ai detti interessi ma estensibile per sua natura agli interessi posteriori ed al capitale delle trentennali, il motivo medesimo, siccome incluso implicitamente e di necessità nel dispositivo della decisione, faccia stato di cosa giudicata nel senso degli appellati ed appellanti incidentali.

Ma la detta decisione fece poscia l'ipotesi che quel motivo non potesse tenere, e soggiunse che gl'interessi dal 1° ottobre 1866 a tutto il 1873 son dovuti alle trentennali con preferenza alle azioni comuni, anche perchè in quel periodo di tempo furonvi prodotti netti della ferrovia e sovvenzioni governative.

Ciò stante, non può considerarsi necessariamente incluso nel dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Firenze il suindicato primo motivo per-

chè la decisione sugli interessi dal 1866 al 1873 si reggeva altresì sull'altro.

Sebbene gli azionisti delle comuni non avessero denunciata in Cassazione questa sentenza sul punto dei detti interessi, non potrebbe dirsi che l'avessero accettata riguardo al primo motivo perchè è possibile che l'avessero accettata pel secondo.

Le cose rimangono nel medesimo stato anche dopo la sentenza 27 giugno 1882 della Corte Suprema che dichiarò incensurabili ambedue i motivi siccome scaturienti da un apprezzamento di fatto.

Si ha inoltre, che opposta dai trentennari davanti alla Corte d'appello di Lucca questa medesima eccezione della cosa giudicata la Corte rigettolla colla sentenza 10 maggio 1883 e di questo rigetto i trentennari non mossero lamento, allorchè ricorsero alla Suprema Corte regolatrice contro la sentenza medesima.

Attesochè dovendo interpretare la deliberazione del 1862 questa Corte non può a meno di convenire colla interpretazione datale dalla sentenza appellata 28 dicembre 1880 del Tribunale civile di Firenze in sede di commercio nel senso che il privilegio delle trentennarie cada anche sul capitale sociale, sul qual punto convennero pure le due sentenze cassate delle Corti d'appello di Firenze e di Lucca 13 luglio 1881 e 10 maggio 1883.

La Società Generale delle Strade ferrate Romane in causa del fallimento scoppiato in Parigi della casa Mires aveva subita una perdita nel suo fondo sociale (categoria azioni) di circa nove milioni di franchi.

Questo disastro aveva compromesse le sorti della Società ed aveva gettato nelle di lei intraprese una perturbazione tanto maggiore in quanto che era avvenuto in un momento in cui i lavori si trovavano ovunque in corso di esecuzione. Se la Società non avesse potuto riorganizzarsi e ristabilire il suo credito nel pubblico e in faccia ai governi non solo sarebbero svanite tutte le speranze del futuro ma sarebbero andati perduti anche tutti i frutti del passato e sarebbero stati sacrificati per intiero il materiale ed i lavori compiuti nonchè il capitale sborsato dagli azionisti.

Essendo rimasta vuota la cassa della Società pei sopraggiunti avvenimenti l'Amministrazione aveva dovuto ricorrere a prestiti provvisori per far fronte alle esigenze della situazione.

Malgrado le altre risorse sulle quali il Consiglio d'amministrazione aveva fatto assegnamento vi era una necessità la quale primeggiava tutte le altre cioè quella di ricuperare la posizione legale e di rientrare nei termini dello Statuto da cui dipendeva l'esistenza della Società.

Nel Consiglio d'amministrazione era sorta l'idea di emettere obbligazioni sociali fino alla concorrenza di quanto era stato scoperto il capitale azioni, lasciando così diminuito il capitale stesso. Ma non gli fu possibile effettuare cotesto divisamento; perchè i due governi, pontificio che aveva autorizzata nel suo territorio la costituzione della Società, e francese, a cui questa aveva demandata la facoltà di stare in giudizio in Francia e di continuare ivi l'emissione delle sue obbligazioni avevano espresso il loro fermo proposito che fosse data piena ed intiera esecuzione allo statuto sociale approvato dal governo pontificio il 16 agosto 1856 e che venisse quindi ricuperato il capitale - azioni.

In tali circostanze fu proposta alla assemblea generale della Società la deliberazione sovra trascritta.

Tutto questo risulta dal rapporto presentato a detta assemblea il 28 febbraio 1862 dal Consiglio d'amministrazione, di cui un esemplare esiste nel fascicolo dei documenti tanto degli appellanti, quanto degli appellati.

Poste a confronto dette circostanze col tenore della deliberazione, sorge la prova che intenzione della Società fu quella di concedere alle 22,000 azioni trentennarie la prevalenza rispetto alle azioni comuni, sopra tutto l'attivo sociale ed in ogni evento.

Non essendosi potuto, come si era prima pensato, far accorrere in aiuto della Società i capitali mediante l'emissione di obbligazioni accordando ai sovventori tutte le prerogative proprie dei creditori si invitarono i sovventori a presentarsi in quella qualità di soci che era necessaria per salvare la impresa senza di che sarebbe questa rovinata dalle fondamenta.

Ma per conseguire l'intento si cercò di attribuire ai nuovi soci una forma speciale che salvo il carattere sostanziale di soci si avvicinasse il più possibile a quella di creditori.

Tali sono gli azionisti privilegiati quando il loro diritto di prevalenza e pegli interessi e pel capitale si estenda a tutto l'attivo sociale; perchè in tal caso differiscono dai portatori delle obbligazioni soltanto nel dover cedere a costoro il posto, e nell'essere considerati soci in riflesso specialmente alla loro esposizione (in secondo grado, dopo cioè gli azionisti comuni) di perdere in tutto o in parte quanto hanno conferito nella Società.

La deliberazione del 1862 accordò alle privilegiate non solo l'interesse del 6 per cento all'anno, ma anche l'ammortizzazione del capitale in 30 anni per estrazione a sorte. Con che i portatori di queste azioni avrebbero cessato di far parte della Società molti anni prima del tempo in cui questa avrebbe dovuto sciogliersi a tenore del suo statuto.

La stessa deliberazione, mentre stabilì che per l'interesse e per l'ammortizzazione del capitale le azioni privilegiate dovessero essere preferite alle azioni comuni, interdisse loro di partecipare colle azioni comuni ad alcun dividendo sociale al di sopra del suddetto interesse e della suddetta ammortizzazione. Ma per conservare ad esse il carattere di azioni prescrisse la deliberazione che non potessero pagarsi i loro interessi e non si addivenisse alla loro ammortizzazione se non dopo che fosse assicurato il servizio delle obbligazioni.

E' rimarchevole, sempre sotto il punto di vista delle somiglianze fra le trentennarie e le obbligazioni, che, mentre giusta lo statuto del 1856 era, durante la costruzione della ferrovia, facoltativo soltanto il pagamento degli interessi a favore delle azioni comuni con prelievo sul capitale e non si poteva incominciare l'ammortizzazione delle medesime azioni comuni se non dal 1° gennaio 1880 (art. 43, 47) era invece doveroso anche durante il detto periodo di costruzione il pagamento degli interessi delle obbligazioni, come era doverosa la loro ammortizzazione con prelievo sul capitale (art. 7-43) al pari di quanto si praticò rispetto alle azioni trentennarie per le quali negli anni immediatamente successivi alla loro creazione non solo si fece luogo al pagamento degli annui interessi ma si procedette anche all'ammortizzazione di parecchie fra loro mediante estrazione a sorte, siccome è pacifico fra i contendenti; locchè è in relazione colla clausola, che l'ammortizzazione dovesse seguire in 30 anni, motivo per cui a tergo delle cartelle che lo rappresentano (come risulta dalle 6 cartelle originali versate in atti) fu stesa la tabella d'ammortizzazione, specificante il numero di azioni che in ogni anno, principiando dal 1863 e terminando col 1892, si sarebbero estratte a sorte.

Questa tabella anzi in cotal guisa composta, stampata sopra le stesse cartelle delle azioni trentennarie messe in circolazione dalla Società costituisce un nuovo argomento d'interpretazione della deliberazione del 1862 nel senso di sopra espresso, perchè dimostra che eziandio in quei primi anni in cui la ferrovia era ancora in costruzione s'intendeva di pagare tanto gli interessi delle trentennarie giusta i cuponi annessi alle cartelle medesime, quanto il capitale di quelle di esse azioni che fossero favorite dalla sorte, con ogni mezzo, fosse pur quello di attingere al capitale sociale.

Era del resto ragionevole che i deliberanti del 1862 avessero inteso di garantire alle trentennarie il pagamento integrale degli interessi e del capitale anche fino al totale esaurimento, ove fosse occorso, del fondo sociale, se venivano chiamate a salvare la Società dall'estremo danno. Conciossiachè si deve credere che quando taluno è per perire e chiama in aiuto chi trovasi al sicuro, intenda da un lato di assumere per sè il pericolo maggiore ed intenda dall'altro lato di esporre chi gli prestò l'aiuto ai minori rischi possibili.

Nè a questo concetto si oppone il tenore letterale della deliberazione del 1862. Essa quale è stesa nel rapporto del Consiglio d'amministrazione, e nelle cartelle pegli azionisti si presenta formulata in paragrafi distinti con capoversi ed alinee. E' il primo paragrafo che stabilisce la creazione delle azioni privilegiate, mentre solo nel secondo si fa parola di oggetti sottoposti al privilegio. Nel primo paragrafo e specialmente nelle espressioni — azioni privilegiate — si riscontra l'idea fondamentale della creazione in discorso, perchè la parola « azioni » dinota il carattere sociale di questa specie di capitali e la parola « privilegiate » indica il carattere differenziale di queste azioni in confronto delle comuni.

Senza offendere il principio di diritto che la materia dei privilegi essendo di sua natura odiosa non può essere estesa per interpretazione da un caso all'altro nella fattispecie è lecito di attribuire all'aggettivo « privilegiate » usato nel primo paragrafo, il suo significato naturale, cioè di una qualifica data a quelle determinate azioni della loro preferenza illimitata in confronto delle comuni, abbracciante ogni oggetto ed ogni caso, significato che come si è detto, corrisponde alla intenzione dei deliberanti.

E non può dirsi che vi faccia restrizione il secondo paragrafo. Sebbene ivi si esprima che il prelievo per preferenza e privilegio si fa sui prodotti netti dell'esercizio delle ferrovie e sulle sovvenzioni governative, non si esclude che si faccia sul capitale sociale e sul fondo sociale rimasto quando fossero per cessare i prodotti e le sovvenzioni. Imperocchè non si può dubitare che essendo al tempo della deliberazione la strada ferrata ancora nello stadio di costruzione, gli annui interessi, le annue ammortizzazioni si dovessero prelevare sul capitale sociale dal quale si potevano prelevare, nel medesimo stadio anche gli interessi delle azioni comuni pel disposto dell'articolo 43 dello statuto.

Di più, siccome, a termini della concessione del Governo pontificio di cui l'atto 21 maggio 1856 richiamato nell'art. 6 dello Statuto 16 agosto successivo, la Società concessionaria era obbligata di restituire al detto Governo quanto questo avesse pagato a titolo di garanzia, e siccome tale restituzione doveva eseguirsi o durante il tempo della concessione quando si fossero verificate le condizioni in esso atto contemplate, o allo spirare della concessione stessa mediante compensazione fino alla concorrenza sulla somma dovuta alla Società per la ricompra del materiale mobile, e siccome finalmente la deliberazione del 1862 stabilì, giusta quanto si disso, che gli interessi e l'ammortizzazione delle azioni trentennarie dovessero prelevarsi anche sulle garanzie dei Governi italiani ne segue, eziandio per questa combinazione, che i deliberanti dovevano necessariamente intendere fosse il privilegio delle trentennarie esercitabile perfino sul fondo sociale se dovevano essere soddisfatte sulle garanzie che in sostanza erano un capitale ricevuto a mutuo dalla Società, la restituzione del quale doveva farsi, occorrendo, coll'importo del materiale mobile.

Due argomenti fortissimi quindi si hanno, che le espressioni « prodotti netti e sovvenzioni governative » comprendevano anche il capitale. Se così è, i deliberanti colle medesime espressioni abbracciarono tutto l'attivo della Società.

Quando poi la deliberazione soggiunge che le trentennali non avrebbero diritto di partecipare alla divisione (partage) contemplò altresì il caso della liquidazione della Società, avvegnachè nelle Società non si procede alla divisione se non nell'occasione della liquidazione.

Ma la esclusione delle trentennali dalla divisione nonchè dal godimento dei dividendi pure accennati nella deliberazione non è assoluta perchè la deliberazione dice che esse azioni non avranno diritto ad alcun dividendo « al di là dell'interesse e dell'ammortizzazione del capitale. »

Ora questo inciso autorizza a ritenere che la deliberazione non abbia inteso di escludere le trentennali dai dividendi se non a condizione che esse fossero state soddisfatte dell'interesse e del capitale.

Quello poi che è stabilito relativamente ai dividendi, devesi ritenere stabilito anche relativamente al riparto del fondo sociale formando detto inciso la parte finale del periodo che abbraccia entrambi gli oggetti e valendo pel riparto del fondo sociale le stesse ragioni che militano pei dividendi.

Gli azionisti comuni, onde escludere che la deliberazione abbia contemplata la divisione del fondo sociale, osservano che la voce « partage » adoperata nella deliberazione, non poteva riferirsi che alla ripartizione del sopravanzo dei prodotti netti annuali (della quale ripartizione è cenno nell'art. 44 dello Statuto) e non già alla divisione del fondo sociale, adducendone per motivo che allo spirare della concessione la strada nella quale il capitale sociale si sarebbe immobilizzato avrebbe dovuto cedere al Governo, mentre gli azionisti non altro percepiscono che gl'interessi delle azioni, il rimborso del capitale per estrazione a sorte e i dividendi annui però sempre in corso di società.

Ma in questo ragionamento si dimentica che allo sciogliersi della Società oltre la strada che coi suoi accessori passa allo Stato senz'altro corrispettivo, havvi il materiale mobile che lo Stato ricompra e paga alla Società, come è detto nell'atto di concessione 21 maggio 1856, e vi possono essere altri enti di spettanza della Società quali sarebbero fra il resto gli edifici che la Società avesse eretti od acquistato ad uso dei suoi uffici generali, le officine, i magazzini, i crediti, ecc.

La stessa convenzione di riscatto delle Ferrovie Romane 17 novembre 1873 offre di ciò un saggio. D'altronde eziandio lo Statuto del 1856 nell'art. 50 accenna alla liquidazione nell'occasione dello scioglimento della Società anche omesso di osservare che dell'attivo netto della Società all'epoca della cessazione di essa da ripartirsi fra chi

spetta parla pure l'art. 72 dello Statuto sociale del 1868.

Rimossa questa obbiezione ed accertato che collo scioglimento delle Società ferroviarie havvi d'ordinario un fondo sociale da dividersi fra gli azionisti, la conseguenza è che la voce *partage* usata nella deliberazione deve riferirsi anche alla ripartizione di esso.

Ciò posto, se la deliberazione prescrisse che le trentennali non dovessero partecipare nemmeno alla divisione di tal fondo in concorso colle azioni comuni, devesi necessariamente ritenere che la deliberazione abbia inteso di escluderle alla sola condizione sopraddetta, che cioè i portatori di esse fossero stati soddisfatti degli interessi e del capitale, ed abbia, in caso contrario, inteso che dovessero pagarsi sul fondo sociale inerentemente al loro privilegio prima delle azioni comuni. — Altrimenti si arriverebbe all'assurdo che i trentennari a cui gli azionisti comuni concessero la prelazione in proprio confronto si troverebbero a peggiore partito dei medesimi azionisti comuni: inquantochè tolta quella condizione, il divieto ai trentennari di concorrere al riparto del fondo sociale sarebbe assoluto, ed allora il fondo medesimo resterebbe totalmente a disposizione degli azionisti comuni, benchè i trentennari, per essere mancati i prodotti netti e le sovvenzioni governative, nulla avessero conseguito del loro capitale e fossero persino in credito degli interessi in tutto od in parte.

A tale enormità condurrebbe un'interpretazione diversa da quella che la Corte adotta, enormità che porterebbe un grave colpo alla pubblica fede, dappoichè gli acquirenti delle trentennali non possono essere accorsi ad accettare il patto offerto dai portatori delle azioni comuni, se non nella fiducia di godere realmente il privilegio loro promesso; mentre invece per la sola circostanza che tutto si risolse in una somma fissa, nel prezzo cioè del riscatto, ne resterebbero interamente delusi.

Cotale apprezzamento della deliberazione del 1862 in se stessa e nei suoi termini, nonchè delle varie circostanze che la precedettero ed accompagnarono, convince la Corte che l'interpretazione da essa come sopra data sia la vera e la giusta.

Attesochè gli azionisti comuni sostengono che l'assemblea generale del 1862 non poteva avere un'intenzione diversa da quella che eglino le attribuiscono, giacchè, deducendosi la volontà della potestà, l'assemblea non aveva il potere di creare le azioni privilegiate che nel senso da loro inteso.

Essi in proposito osservano che la assemblea generale non aveva facoltà di adottare un partito col quale in sostanza venisse in breve falcidiato il fondo sociale, mentre ciò era contrario allo statuto della Società ed all'espressa volontà del governo pontificio, e siccome lo scopo della deliberazione era di provvedere alla integrazione del detto capitale, così la deliberazione stessa non poteva che essere conforme a tale scopo.

Soggiungono che l'assemblea generale non poteva creare delle azioni la cui natura fosse in opposizione cogli elementi costitutivi del contratto di Società, colla legge, cogli usi e colla giurisprudenza.

Attesochè non è vero che colla creazione delle trentennali venisse in breve tempo falcidiato il fondo sociale. — Imperocchè, ritenuto, come si è dimostrato che le trentennali erano azioni e non obbligazioni; ritenuto che le azioni diversificano dalle obbligazioni in ciò che quelle rappresentano gli enti associati e queste i creditori di tali enti; ritenuto che i portatori delle azioni trentennarie non potevano essere pagati prima dei portatori delle obbligazioni; ritenuto che quelli erano esposti a perdere il danaro da loro esborsato nello stesso modo che i portatori delle azioni comuni erano esposti a perdere il proprio, col solo divario dell'ordine successivo stabilito a favore dei primi, non puossi dubitare che le somme ricavate colla emissione delle trentennali andavano effettivamente a riempiere il vuoto lasciato nel capitale azioni dal precipizio della Casa Mires.

Che se il pagamento degli interessi delle trentennali e la loro graduale ammortizzazione dovevano, al bisogno, e durante il corso della Società effettuarsi anche col capitale sociale, ciò non sarebbe in opposizione collo statuto, se per questo anche gl'interessi delle azioni comuni potevano pagarsi col capitale in determinate circostanze. Ad ogni modo, l'ammortizzazione del capitale in 30 anni non sarebbe stato un breve periodo di tempo, e, protraendosi fino al 1892, sarebbe andato anche al di là dell'epoca in cui doveva incominciare l'ammortizzazione delle azioni comuni (1° gennaio 1880), quando cioè si riteneva che dovesse essere compiuta la costruzione della ferrovia. Inoltre il servizio delle trentennali eziandio sul capitale starebbe non solo colla interpretazione che i portatori di esse dànno alla deliberazione, ma eziandio con quella che le dànno gli azionisti comuni, i quali in sostanza non altro sostengono senonchè le trentennali non possono essere preferite alle comuni in caso di scioglimento della Società con perdita.

Poichè in Francia, dove fu convocata e doveva per lo statuto convocarsi l'assemblea generale degli azionisti (la maggioranza dei quali ben doveva essere di quella nazione) non erano affatto ignote le azioni privilegiate del genere di quelle in disputa, trovandosene traccia nei trattatisti e nelle sentenze dei Tribunali e delle Corti francesi, e poichè il Consiglio d'amministrazione, con perfetta cognizione dell'oggetto, ha proposta la creazione di questa forma d'azioni alla detta assemblea, e questa l'ha approvata, non occorrono maggiori indagini per rilevare quanta estensione avesse in quel paese l'uso delle dette azioni.

Nè la natura degli enti creati dalla assemblea stava in opposizione coi caratteri essenziali del contratto di Società e colle disposizioni delle leggi sulla materia. Imperocchè, come si è di sopra toccato e come si dimostrerà più avanti, il privilegio delle trentennarie, anche esteso al rimborso del loro capitale persino nel caso di scioglimento della Società con perdita, non cambia la loro indole di enti sociali e non incontra la nullità del patto o della convenzione, della qual nullità tanto il Codice civile francese all'articolo 1855, quanto il diritto allora vigente nel territorio del Governo pontificio, colpivano le Società così dette leonine.

Attesochè nemmanco i fatti posteriori alla deliberazione del 1862, ai quali ricorrono i portatori delle azioni comuni per confortare la loro interpretazione, valgono all'uopo.

Anzitutto gli azionisti delle trentennarie non hanno mai espressamente rinunciato ai diritti che essi derivano dalla ripetuta deliberazione.

L'esame — sia del trattato e della convenzione 22 giugno 1864 di fusione delle quattro Società ferroviarie, sia dello statuto 19 ottobre 1868 della nuova Società sorta dalla fusione, sia della convenzione 17 novembre 1873 del riscatto della ferrovia per parte del Governo italiano — e sia finalmente delle proposte fatte nel 1877 dai portatori delle trentennarie, onde ottenere un riparto della rendita del consolidato, pattuita qual prezzo del riscatto, non offre argomenti per indurre una rinuncia tacita per parte dei trentennari, ai mentovati loro diritti, e nemmeno porta a ritenere che i sopracitati atti, ovvero i medesimi trentennali, abbiano data alla deliberazione del 1862 la interpretazione dagli appellanti vagheggiata.

Il trattato di fusione nell'articolo nono e lo statuto nel 1868 nell'art. 4, nel classificare le varie specie d'azioni della nuova Società componenti il suo capitale, hanno collocate in secondo luogo le 22,000 azioni privilegiate, fruttifere ciascuna lire 30 all'anno, rimborsabili alla pari, già state emesse dalla Società generale delle Strade Ferrate Romane, ed hanno spiegato che queste azioni privilegiate, in nessun caso, e neppure quando le azioni comuni godessero un maggior dividendo, potranno avere una rendita maggiore di lire 30, interesse loro attribuito.

Di più le medesime azioni trentennarie furono lasciate quali erano in commercio non essendo stata prescritta la loro conversione in azioni della nuova Società come invece fu prescritta per tutte le altre delle quattro Società che si fusero insieme eccezione fatta per le azioni delle Ferrovie livornesi.

Ciò dimostra che nessun cambiamento si volle fare intorno alle dette azioni privilegiate.

E se si tacque in detti articoli, nono del trattato di fusione, e 4 dello statuto intorno agli oggetti, sui quali il privilegio era esercitabile e intorno all'ammortizzamento di codeste azioni nessun pregiudicio potè venirne ai diritti alle medesime attribuiti, valendo il detto di Modestino: — *expressa nocent, non expressa non nocent* (leg. 195 ff. de reg. juris). D'altronde, poichè si vollero conservare sì e come erano quelle azioni trentennarie, che giravano nel pubblico commercio è evidente che si vollero con tutte le loro prerogative d'origine portando le cartelle di esse come altra fiata si avvisò, trascritta in fronte la deliberazione del 1862 e specificati a tergo gli anni in cui gradatamente la loro ammortizzazione doveva seguire.

Se l'articolo 12 dello statuto del 1868 dispone che l'annuale ammortizzazione delle azioni tutte indistintamente avrebbe potuto incominciare in quella quantità e con quelle norme che fossero per stabilirsi dall'adunanza generale degli azionisti dopo estinti tutti i debiti della Società verso il Governo e gli altri suoi debiti dipendenti dall'alienazione delle obbligazioni e fermo quanto concerneva l'ammortizzazione delle azioni livornesi — degli articoli 70 ed 81 poi del medesimo statuto, messi anche in relazione coll'art. 14 della convenzione 11 ottobre 1866 fra il Governo e la Società delle Ferrovie romane, approvata con R. decreto della stessa data nonchè coll'art. 11 dell'altra convenzione 30 settembre 1868 fra le stesse parti, approvata con legge 28 agosto 1870, n. 5858, si rileva con sufficiente chiarezza come siansi voluti mantenere integri i diritti delle azioni trentennarie dopo (come doveva bene intendersi) il pagamento dei debiti della Società, ma in precedenza ai diritti spettanti alle azioni comuni.

E valga il vero. Nell'articolo 14 della convenzione 11 ottobre 1866 è detto: che la Società dopo pagati gli interessi semestrali dei titoli garantiti direttamente dallo Stato ed altre somme speciali a favore del Governo si varrebbe del residuo dei suoi redditi ed introiti per soddisfare agl'impegni da lei presi in dipendenza del di lei debito galleggiante e per fare il servizio degli altri suoi titoli che fossero stati debitamente prima garantiti. E ciò armonizzerebbe col disposto del terzo comma dell'articolo 26 della convenzione 22 giugno 1864 fra il Governo e le quattro Società che in quel giorno si erano fuse, approvata con legge 14 maggio 1865, n. 2279.

Nell'articolo 11 della convenzione 30 settembre 1868 era stabilito fra il Governo e la Società che: il residuo attivo di questa il quale rimanesse disponibile dopo pagati gl'interessi del credito del Governo e soddisfatti gli interessi e l'ammortizzazione dei titoli garantiti dallo Stato e delle obbligazioni e degli altri titoli che hanno diritto a preferenza od a privilegio, dovesse spettare per una metà al Governo in conto del suo credito fino alla totale estinzione del medesimo, e l'altra metà alla Società. Con questo patto la Società ed il Governo riconoscevano che vi erano titoli aventi diritto a preferenza od a privilegio, e convenìamo che sarebbero stati pagati prima del credito del Governo. Questo riconoscimento non vien meno per aver poi la legge 23 agosto 1870 che approvò la detta convenzione ordinata la cancellazione delle soprariferite espressioni relative ai detti titoli privilegiati, arguendosi facilmente che la cancellazione non può essere stata motivata se non che da ciò che il potere legislativo avrà creduto meglio conforme all'indole dei mentovati titoli privilegiati, siccome rappresentanti la posta sociale che dovessero esser soddisfatti dopo i debiti della Società.

Gli articoli 70 ed 81 dello statuto del 1868 mantennero fermi i patti e le condizioni delle sopracitate convenzioni 11 ottobre 1866 e 30 settembre 1868, e quindi mantennero fermo anche l'art. 11 di quest'ultima convenzione quale fu in origine redatto, giacchè nel giorno in cui fu dall'assemblea generale degli azionisti 19 ottobre 1868 votato esso statuto e nel giorno 11 novembre 1868 in cui fu con R. decreto n. MMLXXVII approvato, non era ancora stata ordinata la cancellazione dell'inciso suindicato concernente i titoli privilegiati.

Nel ridetto articolo 70 dello statuto si dichiarò: — che la rendita risultante dalle entrate di qualsiasi natura della Società, dovesse essere erogata nel modo espresso nel medesimo articolo con riserva, in quanto ai pagamenti di cui alla lettera *b*) e seguenti di esso, di quel diverso *collocamento* di *precedenza* che fosse per essere riconosciuto di diritto. Ora alla lettera *b*) si accenna al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle obbligazioni non direttamente garantite dal Governo; alla lettera *c*) si discorre del servizio delle azioni privilegiate; alla lettera *d*) si contempla il rimborso delle anticipazioni fatte dal Governo a forma della convenzione 30 settembre 1868; alla lettera *e*) si parla del pagamento degli interessi al 5 per cento sul valor nominale delle azioni comuni; ed alla lettera *f*) si viene alla costituzione di un fondo di riserva, e si tratta dell'ammortizzazione delle azioni comuni nel modo che fosse per essere stabilito dall'adunanza generale.

Ecco pertanto che lo statuto (salvo il diverso collocamento che fosse di ritto) ordinò il servizio delle azioni privilegiate, nella qual voce *servizio* entrano naturalmente il pagamento degl'interessi e l'ammortizzazione annua graduale) prima del pagamento degli interessi delle azioni comuni, e pose l'ammortizzazione di queste azioni in ultimo luogo e nello stesso grado della formazione del fondo di riserva.

Non monta che le suesposte disposizioni abbiano contemplati solo i redditi e le entrate della Società, come fonti dalle quali si dovessero raccogliere le somme necessarie a fare i pagamenti.

Con ciò non è da ritenere che siasi voluto escludere l'attivo che fosse ri-

masto allo sciogliersi della Società. Gli atti sovra analizzati partirono dalla supposizione che nella lunga durata della Società i suoi introiti avessero potuto esser tanti da poter supplire al pagamento di tutti i debiti ed all'ammortizzazione di pressochè tutte le azioni. Certamente poi dovevano aver supposta l'ammortizzazione delle trentennali, la quale avrebbe dovuto terminare ben prima dell'espiro delle concessioni governative.

L'articolo 72 dello statuto prevedendo il caso della cessazione della Società, dichiara che i soci portatori delle cartelle di godimento (cioè di quelle date in cambio delle azioni comuni ammortizzate) concorrevano al finale riparto dell'attivo netto della Società unitamente ai possessori delle azioni non ancora ammortizzate.

Ora non havvi *attivo netto* se prima non sono pagati i debiti. Per cui è indubitato che quantunque negli atti surriferiti siasi detto che anche i debiti dovessero pagarsi colle rendite ed altri introiti, avrebbero dovuto pagarsi al cessar della Società col fondo sociale ove non avessero potuto essere saziati prima colle rendite e cogli introiti.

Lo stesso deve essersi inteso rispetto al capitale delle azioni privilegiate dal momento, che a queste, per carattere loro impresso nell'atto della loro creazione fu attribuito il diritto di essere pagate, con privilegio in confronto delle altre, anche sul fondo sociale, e dal momento che di tal carattere e di tal privilegio non furono spogliate nè dallo statuto del 1868 nè dagli altri atti.

Credono gli appellanti Bigatti, Vimercati, Terruggia e Cusani che le 53,000 azioni comuni nuovamente create col Trattato di fusione 22 giugno 1864 debbano essere pareggiate alle altre 170,000 azioni comuni create collo statuto del 1856. Ma da questo pareggiamento eglino vogliono arguire che, siccome non può supporsi siasi voluto assoggettare il capitale delle 53,000 azioni comuni nuove al pagamento del capitale delle trentennarie, così siasi dai contraenti inteso che a questo aggravio non erano sottoposte neanco le 170,000 azioni comuni antiche.

Prescindendo dalla considerazione non essere fuori di dubbio che le azioni comuni nuove siano esenti dall'onere di dover cedere il posto alle trentennarie al pari delle azioni comuni vecchie anche relativamente al pagamento del capitale mentre anzi da tal onere esenti non sono, come si proverà più abbasso, l'argomento delli Bigatti e Compagni non è accettabile; perchè con esso si vorrebbe in sostanza, mediante semplici presunzioni attribuire agli azionisti trentennali un'intenzione, stando la quale essi avrebbero rinunziato al proprio privilegio. Ma è noto il principio che le rinuncie ai diritti non possono inferirsi da semplici presunzioni.

La Società delle Ferrovie Romane trovavasi nell'anno 1873 in assai dure condizioni economiche e finanziarie, standole innanzi la minaccia de' suoi creditori di far dichiarare il di lei fallimento. Di ciò fanno fede — la relazione del Consiglio d'amministrazione all'assemblea generale degli azionisti dell'11 marzo 1873 — il foglio 12 precedente febbraio del Direttore generale della Società al Presidente del Consiglio dei Ministri, il rapporto della speciale Commissione nominata dalla detta assemblea del 30 aprile successivo — il processo verbale dell'adunanza di essa — il discorso all'assemblea generale del 18 settembre 1873 tenutole dal suo presidente — il rapporto di altra speciale commissione fatto all'assemblea stessa — e la protesta 13 settembre 1873 dei portatori delle obbligazioni.

Il Governo italiano, sia per impedire il grave disastro del fallimento della Società, sia per vista di pubblico interesse, propose di riscattare la rete ferroviaria ed ogni altro bene spettante alla Società medesima, dietro il corrispettivo di accollarsi egli stesso tutte le di lei passività, oneri ed obbligazioni, e di pagarle inoltre un'annua rendita sul debito pubblico consolidato 5 per cento da commisurarsi in ragione di lire 7 50 di rendita per ogni azione comune, di lire 10 per ogni azione privilegiata trentennaria, e per ogni azione della Società già Centrale Toscana, e di lire 23 10 per ogni azione della Società già livornese.

Ciò è constatato — dai dispacci 9 marzo e 25 aprile 1873 del Presidente del Consiglio dei Ministri — e dai processi verbali dell'assemblea generale degli azionisti 30 giugno e 18 settembre 1873.

Mentre le assemblee generali degli azionisti stavano deliberando sull'accettazione o meno del proprio riscatto, non mancarono le proteste dei portatori delle trentennali dirette a salvare i loro privilegi. Ciò risulta dai processi verbali delle assemblee generali degli azionisti 11 marzo, 30 aprile e 18 settembre 1873.

Tutte queste circostanze tolgono qualunque forza all'altro argomento degli appellanti, desunto da che i portatori delle azioni comuni non avrebbero aderito al riscatto se avessero ritenuto il privilegio delle trentennali giusta la interpretazione datagli dai portatori di queste, perchè al dire dei medesimi appellanti, ove quel privilegio fosse tale, gli azionisti comuni avrebbero dato il voto ad un partito, che non gli avrebbe vantaggiati punto, e che avrebbe mirato solo a recare un'inaspettata fortuna agli azionisti trentennali.

Il voto pel riscatto fu dato a termini dello statuto sociale. Tra il Governo e la Società era stato pattuito che questa avesse a regolare il riparto del prezzo del riscatto, come meglio ella avesse creduto ed in ragione degli impegni da lei assunti, fra le diverse specie d'azioni, fossero o no queste privilegiate (art. 8 della convenzione di riscatto).

Ed a dilucidare un tal punto, venne nell'assemblea generale 10 maggio 1875 approvata analoga proposta la quale servì poi di base alla dichiarazione dell'art. 1 dell'atto 21 novembre 1877 addizionale alla detta convenzione: — Come i trentennarii così i portatori delle azioni comuni erano sufficientemente edotti dello stato delle cose. Se i trentennarii avevano accettato il riscatto, perchè ritenuto a loro utile, per lo stesso motivo l'hanno accettato gli azionisti comuni, sebbene l'utilità, che a questi ne sarebbe derivata, avesse potuto esser minore di quella dei trentennali per dover lasciare che questi ultimi fossero sul prezzo del riscatto soddisfatti con prevalenza e privilegio interamente degli interessi e del capitale.

Si trattava, o di subire il fallimento e quindi molto probabilmente perdere tutta la sostanza, o di acconsentire al riscatto come proposto, salvandone così almeno una parte.

Vi poteva essere anche la prospettiva che in seguito la rendita del consolidato 5 per cento offerta dal Governo qual prezzo del riscatto aumentasse di valore nel frattempo e prima della finale liquidazione; come in fatto aumentò, giacchè al presente la rendita suddetta segna un punto assai più alto di quello che segnava nell'anno 1873.

Nè osta, che nel 1873 gli azionisti comuni (in appoggio delle sentenze 20 ottobre 1871 della Corte d'appello di Firenze e 24 maggio 1872 della Corte di cassazione pur di Firenze pronunciate nella causa Levi e LL. CC. contro la Società delle Ferrovie Romane) potessero credere che i trentennali non avessero diritto di far valere il loro privilegio sul fondo sociale in caso di scioglimento della Società con perdita.

Imperocchè qualunque sia la portata di coteste sentenze mentre gli azionisti comuni saper doveano che esse non formavano stato di cosa giudicata sopra l'accennato punto ogni loro lusinga in proposito doveva rimanere scossa e vacillante di fronte alle ripetute proteste dei portatori delle trentennali.

Nemmeno vale finalmente che sulla proposta dei trentennari, siasi deliberato dall'assemblea generale degli azionisti nelle adunanze del 26 marzo e del 28 giugno 1877 di erogare a beneficio delle azioni trentennarie e delle antiche centrali toscane, a saldo e stralcio di ogni loro pretesa la somma di lire 5,107,485 60 derivante dai semestri scaduti dal 1° gennaio 1874 a 31 dicembre 1877, della rendita sul Debito Pubblico spettante alle azioni comuni pella convenzione di riscatto, nella proporzione della somma di 3/4 a favore delle trentennarie e 1/4 a favore delle antiche azioni toscane.

Non deve pretermettersi che quella deliberazione, sulla istanza di alcuni portatori di azioni comuni venne con sentenza 21 novembre 1877 della Corte d'appello di Firenze dichiarata inefficace e nulla, per cui la medesima deliberazione, e la proposta, che la precedette non hanno più che l'importanza di fatti storici.

Ma anche sotto questo aspetto considerate, non possono servire di amminicolo d'interpretazione della deliberazione del 1862 a favore degli appellanti, come se i trentennari abbiano con la detta loro proposta, intravveduto se non riconosciuto, che non potevano spingere le loro pretese sino a sperare di ottenere l'integrale rimborso del capitale e degli interessi delle loro azioni, eziandio col totale assorbimento delle azioni comuni.

La cosa in sostanza andava a ridurs ad un espediente, onde risolvere prontamente, anche con qualche reciproco sacrificio, le pretese dei portatori di tre categorie d'azioni fra loro in antagonismo. Come risulta da un brano del discorso tenuto dal presidente dell'assemblea del 26 marzo 1877, riferito tal brano nella succitata sentenza 21 novembre di quell'anno, lo scopo a cui miravano i proponenti e gli accettanti della detta deliberazione era quello di poter impegnare di fatto le quote, liberate e rese disponibili dal prezzo di riscatto nelle nuove combinazioni di esercizio della ferrovia, che la stessa Società sperava di ottenere dal Governo, dopo approvato per legge il riscatto medesimo. Sotto questo impulso non è meraviglia che i trentennali premurosi di liberare le loro azioni, si accontentassero allora di ricevere meno di quanto nelle precorse proteste avevano manifestato di pretendere.

Attesochè in un parere legale del signor Du Saint, che trovasi annesso al fascicolo degli atti dell'intervenuto in causa Omero Manetti, si svolgono alcune ragioni per dimostrare che la deliberazione del 28 febbraio 1862 avrebbe dovuto essere presa a voti unanimi di tutti i soci affinchè essa potesse avere la portata voluta dagli azionisti trentennali.

Della questione ivi trattata non è fatto cenno alcuno nelle comparse conclusionali degli azionisti comuni firmate dai loro procuratori, cioè nè in quella del Manetti, nè in quella del Bigatti e LL. CC. Epperciò la Corte è dispensata dall'occuparsene.

Indipendentemente da ciò la questione dovrebbe risolversi contro gli azionisti comuni:

1. Perchè manca la prova che la deliberazione del 1862 non sia stata presa all'unanimità di voti di tutti i soci, non essendosi curati gli azionisti comuni di produrre il verbale della relativa adunanza dell'assemblea, o non potendosi far appunto agli azionisti trentennari di non averlo essi prodotto dal momento che l'eccezione non sarebbe stata elevata regolarmente;

2. Perchè pel disposto degli articoli 7, 32, 33 dello statuto del 1856 si può fondatamente ritenere che la pretesa unanimità di voti di tutti i soci non fosse nella fattispecie necessaria se il fondo sociale poteva venire accresciuto a mezzo della creazione di nuove azioni ed obbligazioni (e trattavasi nel caso concreto di creare azioni che avevano molta somiglianza colle obbligazioni), e se l'assemblea generale, in una prima convocazione, rappresentando almeno il quindicesimo del fondo sociale e colla maggioranza di tre quarti dei membri presenti, e, in una seconda convocazione, rappresentando il ventesimo del fondo sociale, e colla maggioranza pure dei tre quarti dei presenti, era facoltizzata di determinare gli aumenti del fondo sociale, le epoche, il quoto e le condizioni delle emissioni; e

3. Finalmente perchè alla deliberazione in discorso fu data esecuzione dalla Società colla emissione delle azioni trentennali coll'incasso del prezzo pel quale furono rilasciate, e col pagamento nei primi anni dell'interesse a tutte e del capitale per quelle azioni che furono estratte a sorte, e tale esecuzione sotto le condizioni scritte nelle relative cartelle i cui acquirenti versavano quindi in piena buona fede, dovendo credere che la deliberazione stessa fosse stata presa in modo regolare ed efficace, e quindi non può essere lecito agli azionisti comuni di venire ora ad impugnare il fatto proprio tanto nella deliberazione come nella sua esecuzione.

Attesochè la preferenza che deve accordarsi alle trentennarie in confronto delle comuni pel pagamento del capitale sul residuo attivo sociale deve pure esser loro acconsentita anche pegli interessi dal 1° gennaio 1874 fino al saldo. Avvegnachè le stesse ragioni che sorreggono la domanda pel pagamento del capitale stanno per la domanda degli interessi, ed anzi per questi la forza di quelle ragioni sarebbe maggiore.

La deliberazione del 1862 spiega chiaramente che il privilegio alle azioni trentennarie è concesso tanto pegli interessi quanto per l'ammortizzazione del capitale.

Non importa che dopo il 1873 sieno cessati i prodotti netti dell'esercizio e le sovvenzioni governative. Si è già dimostrato che la detta deliberazione contemplava in sostanza l'attivo sociale e questo attivo sociale è ora rappresentato dal prezzo del riscatto.

Attesochè pertanto devono essere respinti l'appello principale delli Bigatti e LL. CC. e la conclusione principale del Manetti e deve essere accolto l'appello incidente del Koenigswarter e LL. CC.

III.

Attesochè l'intervento in causa Omero Manetti siccome portatore di una delle azioni comuni create di seguito al trattato di fusione 22 giugno 1864 ed alla legge 14 maggio 1865 sostiene, in via subordinata in primo luogo: che il carico del servizio delle trentennali, se può gravare le 170,000 azioni comuni create in base allo statuto del 1856 non deve gravare le altre azioni comuni create in base alla detta legge del 1865.

Attesochè le quattro Società delle ferrovie: Centrale Toscana, Livornese, Maremmana e Generale Romana col detto trattato 22 giugno 1864 vennero nella determinazione di fondersi in-

sieme nell'intendimento di realizzare una misura conforme tanto all'interesse pubblico quanto a quello degli azionisti ed interessati delle stesse Società e di formare coll'insieme delle concessioni e dei diritti già ad esse spettanti, nonchè di quelli che potessero essere aggiunti in seguito per via di fusioni, compere, assunzioni d'esercizio, o nuove concessioni un solo tutto omogeneo, una sola rete, una sola Società da distinguersi e chiamarsi col nome di Società delle Strade ferrate Romane.

Tanto risulta dal proemio e dall'articolo quarto del trattato.

Nell'articolo settimo poi è detto: che la nuova Società subentrerà puramente e semplicemente alle quattro Società, tanto attivamente, che passivamente, e che quindi assumerà in proprio tutti gli impegni ed obblighi contratti per qualsivoglia titolo dalle dette quattro Società.

Coll'articolo nono venne provveduto alla formazione del capitale sociale mediante 325,000 azioni, distinte in varie categorie.

Nella convenzione seguìta il medesimo giorno 22 giugno 1864 fra le ripetute quattro Società ed il Governo italiano coll'articolo 1, si approva il trattato di fusione, e si dichiara: che in conseguenza di esso le strade ferrate comprese nelle concessioni rispettivamente accordate alle quattro Società rimangono riunite in una sola e medesima concessione.

Lo Statuto del 1868 all'articolo 3 dichiara; che il fondo sociale è costituito da tutte le linee delle strade ferrate costruite, assunte, usufruite, possedute o da costruirsi, assumersi, usufruirsi, possedersi dalla Società, come altresì da tutti i fabbricati, officine e stabilimenti della medesima, da tutto il materiale fisso e mobile, dai crediti e da quant'altro essa comunque possegga.

All'art. 4 spiega che il capitale della Società è rappresentato dalle 325,000 sopra indicate. Nell-art. 13 si dichiarano debito sociale le obbligazioni emesse od assunte dalle dette quattro Società nonchè le obbligazioni emesse dalla Società nuova sorta dalla fusione e le altre da emettersi per soddisfare agli impegni tutti di quest'ultima.

Attesochè le varie categorie d'azioni menzionate tanto nel trattato di fusione, quanto nello Statuto del 1868 vennero così distinte, cioè:

80,000 della Società Livornese, del valore nominale di lire 420 ciascuna, con interesse e con ammortizzazione del capitale garantiti dal Governo;

22,000 trentennarie privilegiate, già emesse dalla Società generale delle Strade Ferrate Romane;

223,000 azioni comuni, del capitale ciascuna di lire 500, così ripartite:

16,800 sostituite alle 10,000 azioni di it. lire 840 ciascuna di cui componevasi il capitale della Società della Strada Ferrata Centrale Toscana, con diritto ad esse 16,800 azioni di godere in preferenza e per speciale privilegio un'annua rendita di lire 25 ciascuna;

13,440 ai possessori delle azioni 80,000 livornesi, oltre il rilascio in loro mani delle medesime 80,000 azioni;

12,700 da cambiarsi con le 89,100 azioni di godimento della Società della Strada Ferrata Maremmana;

170,000 da cambiarsi contro egual numero di azioni, componenti il capitale sociale delle Strade Ferrate Romane, e

10,060 azioni da emettersi eventualmente per la costruzione di nuove linee e la finale sistemazione della nuova Società.

Attesochè da tutto ciò è indubbiamente provato che, salvo il privilegio delle dette 16,800 azioni comuni sostituite alle 10,000 della Centrale Toscana, tutte le altre azioni comuni o accordate ai portatori delle Livornesi o sostituite alle Maremmane o da emettersi eventualmente, furono pareggiate alle 170,000 azioni comuni romane.

Stante tale pareggiamento, anch'esse devono sottostare al privilegio delle 22,000 azioni trentennarie, come sottostanno ai privilegi accordati alle 80,000 azioni livornesi ed alle 16,800 della Centrale Toscana.

Lo stesso trattato di fusione coll'articolo nono e lo statuto cogli articoli 4, 12 e 70, hanno determinato il modo secondo il quale dovevano distribuirsi fra le azioni i proventi e gli utili della Società medesima, e in sostanza stabilirono un trattamento eguale per tutte le azioni comuni, salvi sempre i privilegi concessi alle altre. Era libero ai soci di determinare la parte di ciascuno di essi nei guadagni e nelle perdite, e tale determinazione dev'essere osservata costituendo la legge dei contraenti (§ 1 *Instit. Justin. de Societate*).

E' inconcludente che le sole vecchie azioni comuni romane abbiano fatta la deliberazione del 1862 a favore delle trentennarie, e che l'obbligo da loro contratto sia stato anteriore all'atto di fusione delle quattro Società, se con quest'atto alle azioni comuni venne esteso in modo implicito e necessario l'onere già assunto dalle vecchie azioni.

Se i portatori delle nuove azioni comuni potessero rigettare da sè questo onere dovrebbero logicamente rigettare anche tutti gli altri pesi che prima gravitavano sulle altre Società, come ad esempio quello delle obbligazioni da queste emesse, e non avrebbero potuto nè potrebbero godere dei beneficii loro derivanti dalle fusioni eguali a quelli goduti dai portatori delle vecchie azioni comuni perchè i pesi e i vantaggi in un contratto commutativo, quale è il contratto di Società, sono correlativi. In tal caso il contratto di fusione diverrebbe per loro lettera morta.

I vantaggi che la Società Generale Romana aveva per sè stipulati col governo pontificio, e quelli che la nuova Società stipulò sia per la concessione di altre strade ferrate, sia per le sovvenzioni governative, sia per la vendita delle linee Ancona-Bologna, Ravenna-Castelbolognese, Firenze-Massa e Massa al confine francese pel litorale ligure, ed altri dovevano andare a beneficio di tutti gli azionisti di essa nuova Società.

Se vi potevano essere e vi furono in realtà delle perdite, tanto che derivassero dalle reti ferroviarie della Società Generale Romana, quanto che derivassero dalle altre reti, dovevano pure andare come andarono a carico di tutte le azioni, fossero esse comuni o privilegiate. E dicesi anche delle privilegiate, imperocchè anche queste in casi determinati sono soggette alla perdita del loro capitale in parte od in tutto.

Attesochè il Manetti per dimostrare che le nuove azioni comuni non devono sopportare il privilegio delle trentennali, porta in campo che dopo la legge 14 maggio 1865 con cui furono approvati il trattato e la convenzione di fusione esistevano due Società, una col titolo di Società generale delle Strade ferrate romane, con sede in Roma, per l'esercizio delle ferrovie situate nel territorio pontificio, e l'altra col titolo di Società delle Strade ferrate romane con sede in Firenze, per l'esercizio delle ferrovie contemplate dallo statuto del 1868.

Però non sarebbe stata che apparente la esistenza delle mentovate due Società. In sostanza non vi sarebbe stata che una Società sola quella con sede in Firenze, la quale avrebbe compresi nella sua unità gli azionisti della cessata Società già residente in Roma.

Ed in verità, se il trattato di fusione si deve considerare, come fu, un atto serio di cui si voleva imprescindibilmente la esecuzione la quale fu anche, per quanto fu possibile, realizzata; l'esistenza di essa Società già residente in Roma, sarebbe scomparsa come scomparve quella delle altre tre, che insieme ad essa si erano fuse in un solo tutto omogeneo.

Non può mettersi in dubbio la necessità dell'approvazione, per parte del governo pontificio del cambiamento avvenuto nell'Amministrazione sociale relativamente alle linee ferroviarie poste nel territorio del Governo stesso (art. 49 dello statuto 1856).

Ma fino a che tale approvazione si fosse ottenuta, si adottarono nel trattato di fusione parecchi espedienti.

Posto per fermo che la sede, la direzione e l'amministrazione della nuova Società dovessero sempre in qualsiasi tempo e non ostante qualunque contingenza rimanere fisse e stabilite in Firenze (articolo 3° del trattato) e fermo pure che il Consiglio d'amministrazione dovesse essere uno solo — si è ordinato che questo fosse formato provvisoriamente, cioè per cinque anni, di tutti i componenti l'allora Consiglio d'amministrazione delle strade ferrate Romane, più di tutti i componenti del Consiglio dirigente delle Livornesi, ed infine di altri quattro consiglieri da nominarsi due dal Consiglio d'amministrazione della Centrale Toscana, uno dal Consiglio di direzione della Maremmana e il quarto di comune accordo dai Consigli delle predette Società, — si prescrisse che l'unico accennato Consiglio fosse diviso in due sezioni, delle quali una per amministrare le Ferrovie Romane e quelle al di là della linea da Roma ad Ancona e l'altra per amministrare le restanti linee quest'ultima sezione con sede in Firenze, e si stabilì che durante il periodo provvisorio dei cinque anni, le due sezioni del Consiglio amministrassero ciascuna secondo le regole rispettivamente degli statuti della Società Livornese e Romana. Tale in sostanza è il disposto dell'articolo medesimo del trattato.

Giusta poi l'articolo duodecimo, l'adunanza generale degli azionisti doveva tenersi simultaneamente a Firenze ed a Parigi, e ciò fino a tanto che lo statuto della Società delle Ferrovie Romane lo rendesse necessario.

Coll'articolo 14 venne durante l'esistenza del Consiglio d'amministrazione provvisorio costituita una Commissione mista, con sede in Firenze, sia per risolvere, come spiega il quindicesimo articolo, tutte le questioni d'interesse generale della Società che le dovevano essere sottoposte dall'una o dall'altra delle sezioni del Consiglio e sia per disimpegnare altre attribuzioni.

Coll'articolo 17 fu provveduto che allo spirare dei detti cinque anni, la nuova Società dovesse essere amministrata da un Consiglio composto di 29 membri, residenti 5 a Roma, 13 in Toscana e 11 in Francia, che il Consiglio avesse a radunarsi in Firenze, che però la parte della rete della Società situata nel territorio pontificio dovesse continuare ad essere amministrata secondo le disposizioni dello statuto della Società delle Strade Ferrate Romane, sino a che questo statuto non fosse modificato, ed infine che dovesse esservi a Parigi un Comitato speciale, incaricato di rappresentare la Società per tutti gli affari che essa avesse in Francia.

Coll'articolo 23 della convenzione 11 ottobre 1866 fra il Governo italiano e la nuova Società, portante la sovvenzione da quello a questa di parecchi milioni di lire, fu pattuito che pel 1° gennaio 1867 dovesse cessare l'amministrazione provvisoria, di cui il trattato di fusione, e dovesse entrare in funzioni un Consiglio definitivo ed unico, vale a dire non più diviso in sezioni, organizzato in modo da produrre un'amministrazione semplice ed uniforme.

Lo statuto 19 ottobre 1868 non si discostò dal trattato di fusione per quanto riguarda la unità e la indivisibilità della nuova Società, anzi meglio assicurolle.

Per esso la sede della Società doveva essere in Firenze (art. 2); ivi doveva tenersi l'adunanza generale degli azionisti (art. 14); l'amministrazione della Società spettava ad un Consiglio d'amministrazione composto di 16 consiglieri, di cui 10 dovevano essere italiani, con domicilio attuale nel Regno, e gli altri 6 potevano essere azionisti esteri, però con domicilio eletto nel Regno (art. 41); le sedute di questo Consiglio dovevano tenersi in Firenze, e solo per eccezione potevano tenersi altrove (art. 50); i 6 membri del Consiglio residenti all'estero avrebbero formato un Comitato speciale in Parigi, con sola facoltà di ricevere le notizie degli affari sociali e di trasmettere al Consiglio il loro parere (art. 55); il direttore generale, nominato dal Consiglio doveva avere la rappresentanza della Società (articoli 59, 60); al momento della costituzione del nuovo Consiglio gli statuti particolari delle nuove Società, che erano concorsi alla formazione della nuova, dovevano cessare di aver vigore (art. 76); ma la parte della rete ferroviaria situata sul territorio pontificio avrebbe dovuto continuare ad essere amministrata secondo le disposizioni dello statuto della Società generale delle Strade Ferrate Romane, fino a che questo statuto non fosse modificato anche relativamente a questa parte della rete (art. 77), e finalmente la Società dovea trasmettere al Governo per tutte indistintamente le linee della sua rete, gli stati mensili del movimento e del prodotto (art. 80).

All'assemblea generale degli azionisti tenuta in Firenze il 30 giugno 1869 il nuovo Consiglio d'amministrazione ha esposto i criteri per stabilire le basi organiche e del servizio uniformi per tutta la rete, con unica ragioneria, unico controllo, unica cassa, ha rammemorati gli accordi anteriormente presi col governo pontificio, in forza dei quali venne fissato l'arretrato delle somme da questo dovute alla Società per sovvenzioni in lire 3,144,941 25, e la garanzia fissa del prodotto netto durante cinque anni in lire 2,500,000 annue, ed ha fatto conoscere che il medesimo Governo pontificio, con Rescritto 28 dicembre 1868, aveva dichiarati nulli ed irriti nel suo territorio gli atti della Società, in quanto credette che dal nuovo statuto in questa fosse stato violato quello del 1856, per cui abrogava le sue concessioni e gli accordi precitati, se nel termine di tre mesi la Società non ripristinasse nello Stato pontificio la piena ed intera esecuzione dello statuto del 1856.

Laonde, a proposta del Consiglio di amministrazione e di taluno degli azionisti, l'assemblea generale ha dichiarato, per rimuovere ogni dubbio ed evitare ogni contraria intelligenza, che lo statuto del 1868 non era applicabile alle ferrovie situate nel territorio pontificio, per le quali avrebbe dovuto continuare ad essere in pieno vigore lo statuto del 1856, e che perciò non potrebbe aver luogo il cambiamento delle 170,000 azioni costituenti il capitale della Società generale delle Strade Ferrate Romane, autorizzato il Consiglio a provvedere in proposito nel modo che fosse per riconoscere più opportuno onde tutelare tutti gli interessi sociali.

Apparisce dall'atto 7 luglio 1870, addizionale alla convenzione 30 settem-

bre 1868 fra il Governo italiano e la Società delle Ferrovie Romane per la retrocessione da questa a quello delle linee da Firenze al confine francese, che fosse mancata la sovvenzione alla detta Società promessa dal governo pontificio.

Siccome pel contegno di questo governo erano compromessi gli interessi della nuova Società, specialmente nel caso che fosse stata per cadere in altre mani la rete posta nel di lui territorio, così venne progettato di stipulare in Roma, per atto pubblico apposito contratto fra il rappresentante della Società generale delle Strade Ferrate Romane ed il rappresentante della nuova Società delle Strade Ferrate Romane sorta dal trattato di fusione del 1864.

La minuta di questo contratto firmata il 25 giugno 1870 dai detti rappresentanti, esiste fra i documenti allegati al processo verbale dell'adunanza di quel giorno del Consiglio d'amministrazione delle Società delle Strade Ferrate Romane sedente in Firenze, e da quella minuta che in copia vedesi annessa alla legge 28 agosto 1870, n. 5858, come altro degli allegati della succitata convenzione 30 settembre 1868 stata con essa legge approvata, si raccoglie quanto segue:

Da prima ivi si accenna alla fusione delle quattro Società seguita col trattato del 1864, si mette in rilievo essere stato proposto ed accettato nel 1868 lo statuto della nuova Società come una condizione essenziale della convenzione 30 settembre dello stesso anno, stipulata all'oggetto di togliere la Società medesima dagli imbarazzi prodotti dall'ingente debito galleggiante ond' era gravata.

Si prosegue facendo menzione delle difficoltà sollevate e delle minaccie fatte dal governo pontificio nonchè della deliberazione dell'assemblea generale 30 giugno 1869 per porvi riparo.

Indi si dichiara: essersi riconosciuta la necessità di prendere un provvedimento valevole a determinare gli effetti della suddetta deliberazione in modo da rimuovere ogni possibilità che dalla stessa avessero, quando che fosse a prendere pretesto atti in qualsivoglia modo pregiudicievoli all' unità finanziaria irrevocabilmente convenuta nel trattato di fusione del 1864 o a trarsi conseguenze nocevoli agli interessi sociali.

Si soggiunge: essersi ciò riconosciuto tanto più giusto, inquantochè se la crisi finanziaria ond'era minacciata la Società generale delle Strade Ferrate Romane, si è potuta scongiurare, lo si è dovuto agli sforzi fatti ed ai sacrifizi incontrati dalla intera Società risultata dalla fusione, la quale, oltre avere assunto l'obbligo di provvedere in avvenire al pagamento di tutte le obbligazioni sociali ha poi contratto passività per più di 80 milioni di lire, e si è inoltre obbligata ad alienare porzione delle sue linee non comprese nelle concessioni conferite dalla suddetta Società generale delle Strade Ferrate Romane, per pagare le scadenze semestrali ai portatori delle obbligazioni romane, e per soddisfare agli impegni presi coi costruttori ed altri fornitori delle linee pontificie per l'ammontare complessivo di oltre 60 milioni.

Finalmente si considera che sebbene come conseguenza della volontà e delle deliberazioni legalmente emesse dagli azionisti della Società generale delle Strade Ferrate Romane, l' anzidetta unità finanziaria della medesima colle altre Società delle Ferrovie Livornesi, Maremmana e Centrale Toscana non possa affatto revocarsi in dubbio, pur tuttavia in vista della sussistenza dello statuto del 1856 sul territorio pontificio e per tutti i casi di eventualità in cui il medesimo possa venire da chiunque invocato come costitutivo di una distinta e separata personalità sociale quanto alle linee poste sul territorio pontificio giovava garantire nel miglior modo ed in ogni possibile eventualità, gli effetti tutti della unità finanziaria medesima con un patto ulteriore di sussidiaria cautela fino a tanto che si fosse ottenuto di rimuovere ogni pericolo di possibile pregiudicio o alterazione della ripetuta unità finanziaria stabilita col trattato di fusione del 1864.

Il dispositivo di questo contratto si compone di due articoli.

Nel primo articolo il conte Lemercier contraente in nome del Consiglio d'amministrazione della Società Generale delle Strade ferrate Romane, in virtù dei poteri avuti dal medesimo Consiglio con deliberazione 13 giugno 1870, si è obbligato in ogni miglior modo di non alienare nè in qualsivoglia forma obbligare ad altri, in tutto o in parte, nè l'esercizio, nè l'uso, nè la proprietà delle linee esistenti nel territorio pontificio e di cedere alla Società costituita coll'atto di fusione 1864 tutti gli annui introiti netti, provenienti da qualsivoglia causa a titolo, delle linee suddette, detratte soltanto le spese di manutenzione e di esercizio e quelle occorrenti per l'esatto adempimento degli obblighi assunti verso il Governo pontificio e ciò fino a che si potessero introdurre le opportune modificazioni nello statuto del 1856, le quali assicurassero la esecuzione piena della detta fusione a guarentigia di tutti gli effetti dell'unità finanziaria sopra accennata, ed in corrispettivo altresì dei pagamenti fatti e da farsi dalla Società formatasi coll'atto di fusione per un ammontare di oltre 60 milioni di lire.

Tutto questo venne accettato dal comm. Mangani, contraente in nome della Società nata dalla fusione in virtù dei poteri avuti con deliberazione del suo Consiglio d'amministrazione 25 giugno 1870.

Nel secondo articolo il conte Lemercier, a garantire l'adempimento degli obblighi assunti col primo articolo, assoggettò a speciale ipoteca, a favore della Società sorta dalla fusione, le linee ferroviarie poste sul territorio pontificio.

Segue, come allegato al contratto, uno specchio dei creditori verso la Società delle Ferrovie Romane, non compreso il Governo italiano. Da questo specchio emerge che l'ammontare dei debiti della detta Società era pel 1870 di lire 37,458,420 70 e pegli anni successivi fino a tutto il 1678 di lire 29,919,781 53, in totale lire 67,378,202 23.

Si rileva facilmente che il sopra analizzato contratto, o progetto di contratto, ebbe luogo principalmente per ottenere dal potere legislativo l'approvazione della convenzione 30 settembre 1868 di retrocessione allo Stato delle linee da Firenze al Confine francese perchè coll'atto 7 luglio 1870 addizionale a tale convenzione (al quale atto venne allegato detto progetto di contratto) si è fra il Governo italiano e la Società delle ferrovie Romane stipulato il seguente patto in sostituzione dell'articolo 14 della detta convenzione 30 settembre 1868, e cioè: che la convenzione stessa non dovesse avere il suo effetto se non alla condizione che salvi e rispettati i rapporti giuridici della Società per quella parte delle linee compresa nel territorio pontificio, non avesse a rimanere giammai alterata nè compromessa, onde garantire i crediti del Governo e degli altri sovventori della Società l'unità finanziaria della medesima a norma del detto progetto di contratto affinchè il patrimonio sociale e le rendite ed i prodotti di qualsiasi natura non fossero sino a totale estinzione del credito del Governo in qualunque modo e forma ad altri ceduti ed impegnati;

Attesochè cotesta parte storica dimostra che l'unità della Società creata colla fusione non fu menomamente alterata nè per le pretensioni del Governo pontificio nè pel progetto di contratto 25 giugno 1870.

Non è nuovo che una Società come un individuo possegga beni od abbia interessi in territori appartenenti in governi diversi come non è nuovo od illogico che una Società possa reggersi massime in via provvisoria, con più statuti, applicabile ciascuno alle differenti località, e con distinte amministrazioni, secondo le località stesse.

Ne porge esempio la Società in disputa nata dalla fusione, la quale così si resse nei primi anni della sua esistenza.

Ciò può sussistere in ragione ed in legge quando siavi un unico potere supremo della Società, e siano comuni i vantaggi ed i discapiti.

Allora le varie Amministrazioni separate non sono che sezioni di un solo corpo — provincie per così dire di un solo Stato.

Non potrebbe dirsi propriamente che col progetto di contratto 25 giugno 1870 siansi riconosciute due Società. Ad ogni modo con esso si proclamò l'attuale indivisibilità finanziaria delle due sezioni Pontificia ed Italiana. Si provvide ad assicurare gli interessi di una delle sezioni pel caso che in seguito fosse per verificarsi anche indipendentemente dal valore dei soci il distacco dell'altra sezione.

La qual cosa non era fuori del probabile, avuto riguardo all'atteggiamento del governo pontificio.

Questo distacco poi non ebbe più luogo e cessò qualunque pericolo in proposito perchè circa tre mesi dopo il detto progetto di contratto, cadde il governo pontificio, ed in suo luogo sottentrò il Governo italiano, quello stesso che aveva approvata la fusione delle quattro Società, e aveva stipulata la loro indivisibilità finanziaria.

Anche supposto che la Società generale delle Strade Ferrate Romane non avesse perduta la sua personalità giuridica in quantochè il governo pontificio che a lei l'aveva data avesse voluto sempre mantenerla, le conseguenze rispetto alla quistione che si agita sarebbero le stesse. Conciossiachè in tale ipotesi si avrebbero più persone morali unite in Società fra loro, le quali in dipendenza del vincolo sociale contratto, avrebbero assunti obblighi reciproci a cui non potrebbero sottrarsi.

Se si dicesse che in origine fosse mancata per la Società della rete ferroviaria esistente nel territorio pontificio, l'autorizzazione governativa a contrarre, tale difetto sarebbe omai sanato, giacchè può ritenersi che il Governo italiano, successo al pontificio avesse in modo implicito data la sua autorizzazione preventivamente e nella manifesta previsione che, in epoca non molto lontana le provincie ancora soggette al dominio pontificio si fossero riunite alla comune patria italiana.

Non potrebbero ora gli azionisti comuni delle tre Società Ferroviarie, Livornese, Maremmana e Centrale Toscana invocare a loro favore la mancanza di autorizzazione governativa a contrarre per parte degli azionisti della Società Ferroviaria Romana, sia per la ragione ora esposta, e sia perchè per regola di diritto il contraente capace non può, all'oggetto di far annullare la convenzione, invocare la incapacità dell'altro contraente (*leg. 6 ff. de verb. oblig. Just. Justin. de auctorit. tut. — leg. 6 Cod. de legibus* Pothier — Obbligazioni n. 52).

Attesochè pertanto non può accogliersi quella parte della conclusione subordinata prima del Manetti, per cui vorrebbe fosse dichiarato non far carico alle azioni comuni creato nel 1864 il privilegio delle trentennali.

Attesochè nemmeno può farsi buon viso all'altra parte della medesima conclusione, con cui egli vorrebbe che sulla somma totale del prezzo di riscatto fossero da dedursi le somme date dalle Società Ferroviarie Livornese Maremmana, e Centrale Toscana, a pagamento di debiti ed impegni della Società generale Romana per un importo di oltre 60 milioni di lire onde tenersi conto di tale deduzione nella definitiva distribuzione del prezzo medesimo a proporzionale diminuzione di quanto fosse dovuto ai portatori delle trentennali.

Imperocchè senza indagare se ed in quanto sussistessero le dichiarazioni di rispettivo debito e credito apparenti dal surriferito progetto di contratto 25 giugno 1870 è certo che quelle dichiarazioni furono fatte solo pel caso che potesse effettuarsi il distacco degli interessi sociali delle ferrovie esistenti sul territorio pontificio e che questo caso non si è verificato e non può più verificarsi, per cui è cessata l'efficacia di quelle dichiarazioni.

I debiti di cui si tratta, sarebbero stati in sostanza o sarebbero divenuti debiti della nuova Società Se adunque fossero stati da questa pagati, o totalmente o parzialmente, non potrebbe una parte degli azionisti chiederne il rimborso all'altra parte. Che se poi al tempo del riscatto del 1873 una porzione dei pretesi debiti fosse stata ancora da pagarsi questa porzione sarebbe stata assunta, a favore indistintamente di tutti gli azionisti di qualunque categoria sieno, dal Governo italiano, giusta l'articolo 4 della relativa convenzione.

IV.

Attesochè il Manetti colla sua seconda conclusione subordinata pretende che gli azionisti comuni hanno diritto di conseguire sul prezzo del riscatto l'importare degli interessi 5 per 100 dal 1° aprile 1866 al 31 dicembre 1873 dopochè però sul medesimo prezzo abbiano i trentennari prelevati i loro interessi pure dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873 e il capitale dell'ammortizzazione graduale delle azioni e degli azionisti della Centrale Toscana abbiano prelevati i loro interessi per lo stesso periodo di tempo.

Attesochè se il diritto dei portatori delle azioni trentennali e di quelle della Centrale Toscana (Senesi) ad avere il pagamento dei loro interessi scaduti e non soluti dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873 è posto fuori di contestazione in forza delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Firenze 28 dicembre 1880 e 13 luglio 1881; non può dirsi altrettanto riguardo ai portatori delle azioni comuni.

Era bensì stabilito nell'articolo decimo del trattato di fusione 1864 (modificato tale articolo colla convenzione 23 novembre stesso anno) che durante la costruzione delle antiche reti e delle nuove linee concesse gli interessi delle 223,000 azioni comuni sarebbero pagate ad un limite non maggiore del 5 per cento da ridursi anche al 4 per cento giusta l'alinea del medesimo articolo, ma ciò doveva intendersi sempre, non solo dopo gl'interessi e l'ammortizzazione delle obbligazioni ma anche dopo il servizio delle azioni trentennarie, perchè quanto alle obbligazioni *non est lucrum nisi deducto aere alieno* — e perchè quanto alle trentennarie il loro privilegio era stato assicurato col medesimo trattato di fusione.

Successivamente la Commissione mista nel 18 settembre 1866 deliberò: — che siccome le condizioni della Società non avevano permesso di pagare gl'interessi delle obbligazioni scaduti nel 1° luglio allora ultimo passato così non sarebbero nell'allora prossima scadenza del 1° ottobre pagati gl'interessi delle azioni sì comuni che privilegiate.

A tenore dell'articolo 70 dello statuto 1868 la rendita della Società di qualunque natura detratte le spese di amministrazione doveva essere erogata in pagamenti diversi in via subordinata gli uni agli altri.

Fra questi pagamenti eravi il servizio delle azioni privilegiate da farsi però prima degli interessi delle azioni comuni.

Per potersi dire appurato, e quindi noto il diritto dei portatori delle azioni comuni agli interessi dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873 converrebbe almeno che il Manetti avesse provato che in quel periodo di tempo vi fossero state rendite della Società dopo servite le obbligazioni e le azioni privilegiate o stando allo Statuto del 1868 anche dopo soddisfatte le anticipazioni del Governo di cui la convenzione 30 settembre stesso anno le quali pure avevano una prevalenza sugli interessi delle azioni comuni

Se non che il Manetti nè manco tal cosa provò. Anzi stante la deliberazione succitata 18 settembre 1866 della Commissione mista, la quale constata, che non si poterono pagare nemmeno gl'interessi delle obbligazioni, e stante il successivo peggioramento economico della Società è da ritenere, che, in quel periodo di tempo le rendite non fossero tante da giungere a pagare gli interessi delle azioni comuni.

Nè varrebbe l'obbietto che la detta sentenza della Corte d'appello di Firenze 13 luglio 1881 dichiarò non essere mai mancate alla Società, a tutto l'anno 1873, nè le sovvenzioni governative nè fortissime somme provenienti dai prodotti netti delle molte sue linee. motivo questo che essa Corte ha pure trovato giusto, per ordinare a favore delle trentennarie il pagamento degli interessi fino al 1873 inclusivo.

Imperocchè a parte le altre considerazioni sopra esposte — basta osservare non aver la Corte di Firenze dichiarato che quelle sovvenzioni governative e quei prodotti netti avrebbero potuto saziare anche gl'interessi delle azioni comuni, nemmeno in parte.

Nè a diversa conseguenza si arriverebbe seppure a favore delle azioni comuni si volesse applicare l'articolo 43 dello statuto approvato dal governo pontificio il 16 agosto 1856 in vigore anteriormente allo statuto del 1868, ovvero se si volesse applicare l'articolo 141 del Codice di commercio italiano del 1865 vigente al tempo dell'attivazione del medesimo statuto del 1868.

Quei due articoli 43 e 141 ammettevano, che durante il tempo necessario per costituire l'oggetto sociale (nel caso concreto per la costruzione delle diverse linee ferroviarie) si potessero prelevare ogni anno sul capitale gl'interessi delle azioni. — Ma non attribuivano perciò un corrispondente diritto agli azionisti.

Siccome il capitale doveva essere impiegato negli scopi della Società, così poteva venire che per qualche combinazione e specialmente in dipendenza d'infortuni di maggiori opere imprevedute eccetera, fosse il medesimo capitale assorbito interamente o quasi, o dovesse essere guardato per sopperire agli impegni sociali. Ed allora le buone regole d'amministrazione, e sopratutto la ragione del già ricordato assioma — *non est lucrum nisi deducto aere alieno* — avrebbero consigliato di soprassedere al pagamento degli annui interessi agli azionisti.

Si ammette, che se gli interessi previa deliberazione della loro distribuzione fossero stati pagati, gli azionisti non sarebbero tenuti a restituirli come dispone il succitato articolo 141. Ma la illazione da questo secondo caso al primo non corre. Nel secondo caso interverrebbero due fatti che nel primo mancherebbero, cioè: 1° la deliberazione dei poteri sociali di accordare gl'interessi, la qual deliberazione sarebbe stata necessaria per dar vita al diritto di cui anteriormente non si sarebbe avuto che la speranza, e 2° il pagamento il quale fatto per avventura inconsultamente non potrebbe autorizzare senza andare incontro a maggiori inconvenienti, la ripetizione delle somme sborsate, giacchè l'azione lanciata nel mercato, e passando in mani diverse da quelle che avessero esatti gli interessi subirebbe sotto la minaccia di quel rimborso una maggiore oscillazione di prezzo fra le tante, a cui vanno pur troppo soggetti simili valori.

Non è fondato finalmente il Manetti nel dire, che la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti 28 febbraio 1862 ha stabilito che le azioni comuni dovevano per quanto fosse loro dovuto dalla Società, conseguire dopo le trentennali, annualmente il trattamento statutario, cioè gli annui interessi al 5 per cento. Quella deliberazione ciò non dichiara. Essa si è occupata unicamente a creare le azioni trentennarie, e a determinare i privilegi che a queste voleva attribuire. Non è mai stata rivolta a creare a favore delle azioni comuni, diritti che queste prima non avessero.

Atteso, in conseguenza, che anche la seconda conclusione subordinata del Manetti va respinta.

V.

Attesochè nella terza conclusione subordinata il Manetti impugna come nullo ed inefficace perchè leonino il patto sul quale gli azionisti delle trentennali basano la loro pretesa di rimborso del capitale nominale anche nel caso di liquidazione della Società con perdita.

Attesochè è dell'essenza del contratto di società che ogni membro di essa partecipi al guadagno sociale. *Donationis causa societas recte non contrahitur* (leg. 5 § 2 ff. pro socio — art. 1832 Codice civile francese). Per cui non sarebbe contratto di società quello nel quale si fosse pattuito che ad uno solo dei contraenti dovesse spettare tutto il lucro e all'altro tutto il danno. E' questa la specie a cui applicarono gli antichi l'appellativo di società leonina (leg. 29 § 2 ff. pro socio — art. 1855 Cod. civ. francese).

È di essenza del contratto di società eziandio la partecipazione di tutti i contraenti al danno sociale (Voet, ad Pandectas, libro 17, tit. 2, § 1) sebbene il giureconsulto Cassio abbia opinato *ita coiri societatem posse ut nullis portem domni alter sentiat, lucrum vero commune sit* (§ 1 ff. pro socio) tuttavolta specialmente per quanto dichiara il seguito dell'ora citato § 1 della legge 29 deve ritenersi l'applicabilità di tal massima al caso del conferimento per parte di uno dei soci, della sola sua opera, poichè allora la pattuizione di non dover egli andar soggetto al danno del capitale conferito dall'altro socio implica la perdita dal suo canto del frutto delle sue prestazioni (Dionisio Gotofredo noto al ripetuto § 1). Pel codice civile francese e per l'italiano è indubitato esser nulla la convenzione per la quale venissero dichiarati esenti da ogni contribuzione alla perdita di capitali o gli effetti conferiti nella Società da uno o più soci.

Ed è rimarchevole che mentre detti Codici contemplano in tale disposizione il conferimento di capitali od effetti ommettono di parlare del conferimento dell'industria (Cod. civ. francese, art. 1855; Cod. civ. italiano, art. 1719).

Ond'è che ove col patto offerto mediante la deliberazione 28 febbraio 1862 dell'assemblea generale degli azionisti fosse salvato il requisito sostanziale « *de lucri et damni communione* » non potrebbe quel patto considerarsi inefficace e nullo di fronte alla legge vigente al tempo della deliberazione stessa, tanto nello Stato Pontificio quanto nello Stato Francese secondo che si voglia applicare questa o quella legge.

Attesochè in virtù della deliberazione suddetta, messa in rapporto collo statuto sociale del 1856 a cui necessariamente si intendevano soggetti quelli che avessero accettate le azioni trentennali (art. 13) costoro partecipavano insieme cogli azionisti comuni ai lucri della Società perchè le trentennali erano chiamate a percepire un annuo interesse, mentre alle comuni restavano gli altri proventi sociali contemplati dallo statuto.

Non avrebbe importanza l'osservazione che per le trentennali sarebbe stato determinato il lucro in una somma fissa e sicura, mentre per le comuni il lucro sarebbe stato od eventuale o in una misura incerta.

Anzitutto, tra i vantaggi delle trentennali, oltre l'interesse nominale del 6 per cento (reale del 7 30 per essersi smerciata ogni azione dietro l'esborso di sole lire 410) eravi il premio per una volta tanto di lire 90 pagabile per ogni azione nell'atto della sua ammortizzazione per estrazione a sorte entro 30 anni, locchè portava un'incertezza almeno quanto al tempo della conseguzione del premio.

In secondo luogo, poichè le trentennali venivano posposte al servizio delle obbligazioni anche riguardo al pagamento degli interessi non poteva dirsi del tutto sicura la percezione di questo lucro.

Finalmente non è necessario che la quota dei lucri si stabilisca eguale fra tutti i soci, o proporzionale al valore delle cose da loro conferite. Questa eguaglianza e questa proporzione si osservano solo quando i contraenti non abbiano pattuito diversamente (Instit. Justinian. De Societate § 1 - leg. 29 ff. pro socio Vinnius, Quæstiones selectæ, lib. 1, cap. 53, Cod. civ. francese art. 1853).

Molte e svariate possono essere le circostanze e le convenienze per le quali i contraenti si determinino a distribuire fra loro gli utili in modi e misure differenti. Del pari non è vietato di stabilire previamente in una somma fissa gli utili per alcuni soci, abbandonandone agli altri il restante (Leg. 52, § 7 pro socio succitato, articolo 1853 Cod. civ. francese).

La stessa deliberazione del 1862 portava che gli azionisti delle trentennali partecipassero anche ai danni della Società, giacchè con essa si è dichiarato che le trentennali non potessero essere servite se non dopo che lo fossero state le obbligazioni.

Gli infortuni della Società potevano essere tali da assorbire non solo tutto il capitale versato dagli azionisti comuni, ma anche o totalmente o parzialmente quello versato dai trentennari.

Un'altra obbiezione si solleva riguardo a cotesta contingenza, desunta da che se i trentennari avessero diritto di essere rimborsati del loro capitale a spese del residuo fondo sociale prima degli azionisti comuni, anche nel caso che nulla più restasse per questi ultimi si avrebbe la società leonina sopra ricordata perchè i trentennari avrebbero assicurati e frutti e capitale e sarebbero esenti dal contribuire alle perdite della Società,

Ma questa obbiezione svanisce in faccia alle seguenti considerazioni.

Pel contratto di Società basta che ciascuno dei contraenti possa sperare di aver parte ai lucri, e possa temere di sottostare alle perdite. E' dell'essenza di tal contratto che sia stretto il rapporto giuridico pel quale ciascuno dei contraenti abbia diritto ai lucri e sia obbligato alle perdite.

Lo scopo della Società è il guadagno mediante l'unione delle forze: d'onde la speranza. Il pericolo della perdita è insito alle speculazioni umane: d'onde il timore.

L'assicurazione piena di conseguire i lucri e di non contribuire alle perdite cancellerebbe affatto l'idea di Società perchè farebbe cessare nell'assicurato ogni speranza ed ogni timore, e sopprimerebbe in lui ogni spinta all'incremento degli affari sociali ed ogni resistenza al loro deterioramento.

Da ciò segue che ha sempre il carattere di socio quel contraente nel quale sta il timore più o meno forte, più o men vicino però non del tutto infondato, di subire una perdita, sia pure parziale di ciò che ha conferito in comune.

Si possono far dipendere anche da una condizione il diritto di partecipare ai lucri e l'obbligo di soggiacere alle perdite perchè anche in tali circostanze si verifica l'estremo della speranza e del timore (Arg. leg. 44 ff. pro socio arg. art. 1853 Cod. civ. francese).

Sono lecite nel contratto di Società, come in ogni altro, tutte quelle pattuizioni che non sieno contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume, salvi i requisiti essenziali e caratteristici di tale specie di contratto.

La rinuncia ad una parte dei beneficii in cambio di altri vantaggi, l'esenzione da una parte dei rischi acquistata a prezzo di un sacrificio, le condizioni apposte per farne dipendere il diritto al godimento di quelli o l'obbligo di sottostare a questi, sono semplici modalità che trovano la loro ragione d'essere nelle convenienze delle parti e nella reciprocità dei corrispettivi.

Nella fattispecie non è vero che gli azionisti trentennali avessero assicurato assolutamente ed interessi e capitale.

Sia quelli che questo correvano le sorti della Società. Ove fossero state funeste, anche il loro capitale, nonchè gl'interessi, sarebbero stati travolti nella comune rovina.

La Società era anonima, perciò i soci non rispondevano, nemmeno gli uni verso gli altri, oltre i valori conferiti. Esclusa quindi l'idea di assicurazione del capitale dei trentennali nel patrimonio particolare degli altri consoci sussistente fin dal momento del contratto, la previsione e l'obbligo delle perdite.

Dunque impegnati anche i trentennali a prestarsi pel buon andamento della Società e pel felice esito dell'impresa, nonchè a rimuovere i pericoli dell'eventuale perdita del fondo sociale non solo onde ottenere il puntuale pagamento degli interessi, ma anche onde conseguire regolarmente la graduale ammortizzazione delle azioni ed il promesso premio. Il corrispettivo dei vantaggi accordati ai trentennari stava nella loro rinuncia ai maggiori lucri sociali lasciati agli altri azionisti, i quali se venti favorevoli avessero menata l'impresa a buon porto, avrebbero potuto godere i dividendi lauti, ed ammortizzazioni delle loro azioni alla pari, ed azioni di godimento dopo l'ammortizzazione e partecipazione nella divisione del fondo della Società allo sciogliersi di essa, e tutto ciò oltre il bene conseguito coll'aiuto delle trentennali di avere in momenti difficili ricostituita la Società nella sua base legale e di averla salvata dalla dissoluzione ond'era minacciata.

Anche l'assoggettarsi alla perdita in seconda linea, cioè dopo le azioni comuni, è pei trentennali un contributo alle perdite perchè l'ordine successivo non importa quell'esenzione assoluta dalle perdite, che unicamente è contemplato dalla legge per qualificare di leonina la Società (Cod. civ. francese art. 1855). Chi concorre in qualsivoglia

modo o prima o dopo al sacrificio paga il suo contributo alla mala fortuna.

Lo avere stabilito che il danno sarà sopportato solo nel caso che nulla più rimanga di ciò che gli altri soci hanno conferito altro non importa che l'aver fatto dipendere il proprio contributo dal verificarsi di una condizione.

La validità dei patti sociali non si misura dall'esito, ma bensì dalla natura dei vincoli contratti secondo le previsioni delle parti.

Non monta che, per non esservi stati lucri nessuno dei soci ne abbia goduto, o che per non esservi state perdite nessuno dei soci vi abbia contribuito. Bastavano alla validità del contratto la possibilità ed il vincolo giuridico di partecipare ai lucri ed alle perdite.

Nel caso concreto quei trentennari le cui azioni furono già ammortizzate per essere state estratte a sorte certo non sarebbero, nemmeno pel sistema di difesa del Manetti e nemmeno nel caso che nella liquidazione della Società niente restasse del fondo sociale, chiamati a restituire il capitale recuperato, e quindi non soggiacerebbero a veruna perdita, ma anch'essi hanno corso il pericolo di perdere.

L'osservazione che anche i portatori delle obbligazioni corrono pericolo di perdere in caso la Società non tenga più fondi sufficienti per pagarli non può giovare alla tesi del Manetti. Non è d'uopo spiegare di nuovo la differenza grandissima che esiste fra gli azionisti e gli obbligatari. Se questi ultimi perdono ciò deriva unicamente per un infortunio. All'incontro la perdita in ordine successivo prestabilito fra le varie categorie d'azionisti deriva da una causa composta cioè dall'infortunio e dal patto sociale. I creditori della Società potrebbero farsi assicurare da questa i propri diritti con speciale garanzia onde evitare in ogni caso qualunque perdita. Ma niuno degli azionisti può farsi assicurare dagli altri azionisti interamente della perdita di quanto ha conferito; il rischio della perdita deve sempre esistere fra soci l'uno rimpetto all'altro.

Attesochè pertanto deve essere respinta anche la terza conclusione subordinata del Manetti, non riscontrandosi nel patto offerto colla deliberazione 28 febbraio 1862 la nullità da lui pretesa.

E come conseguenza di ciò va rigettata altresì la di lui quarta conclusione subordinata tendente a far dichiarare non competere agli azionisti delle trentennali che il rimborso del capitale realmente versato in lire 410 cogli interessi mercantili corrispondenti dal 1862 al 1884 imputando nel loro credito quanto abbiano conseguito dalla Società, imperocchè questa conclusione in tanto dal Manetti fu presa in quanto la Corte avesse dichiarata nulla per effetto del patto leonino, la Società fra i trentennari e gli azionisti comuni.

VI.

Attesochè colla quinta delle sue subordinate conclusioni il Manetti vuole che, agli azionisti delle trentennali non possa esser pagato l'intero capitale nominale delle loro azioni in lire 500 ma solo la somma da loro esborsata nell'acquisto di esse in lire 410, accordando loro una indennità di lire 25 per cadauna azione così tale indennità da esso Manetti valutata, in compenso del premio loro promesso di lire 90 per ciascuna azione nel giorno della loro estrazione a sorte non per anco venuto;

Attesochè l'ammortizzazione alla pari ossia del capitale nominale da eseguirsi nel tempo determinato dalla sorte, fu stabilita dallo statuto sociale del 1856 anche riguardo alle azioni comuni da incominciare però col primo gennaio 1880 (art. 47).

Colla distribuzione del prezzo del riscatto fra gli azionisti, la Società scompare affatto e non può farsi luogo all'estrazione a sorte per l'ammortizzazione delle azioni. Il riscatto e la liquidazione maturano ogni termine. Per cui al tempo della liquidazione devono essere saziate alla pari coi relativi frutti tutte le azioni, secondo l'ordine prefissato tanto trentennali che comuni.

Se per quelle vi ha un premio stante la differenza in più fra il prezzo di acquisto e il capitale nominale, e se i portatori di alcune di esse percependo il capitale nominale al tempo della liquidazione, in luogo di un tempo a venire secondo la designazione della sorte, venissero anche a risentire un vantaggio, simile vantaggio sarebbe risentito da quelli fra i portatori delle azioni comuni che avessero acquistate le loro azioni ad un prezzo minore del capitale nominale.

I portatori delle trentennarie hanno diritto di avere il loro capitale nominale nel giorno del pagamento senza detrazione alcuna e così senza quella proposta dal Manetti in lire 25. La deliberazione 28 febbraio 1862 accordò alle trentennali l'ammortizzazione alla pari in 30 anni. Però non subordinò il vantaggio dell'ammortizzazione alla pari alla condizione del termine.

Sia che si ritenga che il termine per l'ammortizzazione delle trentennali sia stato stipulato a favore di esse, o sia che lo si ritenga stipulato a favore delle azioni comuni si verrebbe sempre al risultato che i portatori delle trentennarie hanno diritto di non soffrire diminuzione nel loro capitale.

Il diritto dei portatori delle trentennali nel primo caso sarebbe evidente.

Ma non sarebbe meno sussistente nel secondo, perchè in questo non potrebbero eglino impedire che i portatori delle azioni comuni lasciassero o volontariamente o costretti per necessità di cose che essi trentennali fossero soddisfatti dell'importo delle loro azioni prima del termine stabilito nel contratto sociale. D'altronde l'anticipato pagamento del capitale ai trentennali libera il fondo sociale dagli annui interessi, i quali a lire 30 per azione corrispondono già al capitale nominale di lire 500.

Per queste ragioni a prescindere anche dall'arbitrio che si riscontra nella proposta del Manetti di porre allo stesso livello tutte le trentennali anche quelle che avrebbero potuto essere state favorite dalla sorte prima del compimento della liquidazione, le quali, mancando la pretesa anticipazione, avrebbero conseguito l'intero premio di lire 90 per ciascuna, nemmeno la suddetta di lui quinta conclusione subordinata può essere accolta.

VII.

Attesochè le tre domande formulate avanti a questa Corte dalla Commissione liquidatrice si presentano nuove in appello, e devono perciò essere rigettate, a mente dell'art. 490 del Codice procedura civile.

E' certo che in prima istanza, davanti cioè al Tribunale civile di Firenze, non furono fatte, poichè anzi allora non era peranco creata la Commissione liquidatrice. Non furono fatte nè anco davanti alla Corte d'appello di Firenze, o a quella di rinvio, sedente in Lucca.

Quelle domande non possono dirsi di chi, a tenore dell'art. 491 del Codice procedura civile, sia intervenuto in appello, in forza del suo diritto di formare opposizione di terzo alla sentenza dei primi giudici od alla sentenza che pronuncia questa Corte.

Conciossiachè da tali sentenze nessun pregiudizio può venirne ai diritti della Società in sè stessa rappresentata ora, se vuolsi, dalla Commissione liquidatrice, mentre si è giudicato e si giudica, soltanto, dei diritti e degli obblighi delle diverse categorie d'azionisti fra loro, e non dei diritti e degli obblighi degli azionisti verso la Società, tanto meno poi si giudica sull'oggetto proposto colla conclusione terza della Commissione, cioè sul modo con cui debbano ripartirsi fra i soci le spese di liquidazione della Società, le quali spese abbraccierebbero non solo quelle giudiziali necessarie per la determinazione dei rispettivi diritti, ma eziandio le stragiudiciali fatte per la stessa determinazione e per altre operazioni dirette ad ottenere la completa liquidazione. Persino il giudicio sulla competenza passiva delle spese della presente causa, delle quali è cenno nelle conclusioni prima e seconda della Commissione, viene emanato nel solo interesse personale dei contendenti, senza toccare quello della Società.

Non puossi nè manco dire che le domande della Commissione si risolvano in eccezioni contro le domande degli azionisti comuni. Perchè nè quelli nè questi nulla chiesero nel corso della lite alla Società ed alla detta Commissione, e se esse furono chiamate in causa, ciò non può essersi fatto che per ogni buon fine e per notizia di quanto si andava decidendo intorno al fondo sociale, amministrato prima dalla Società ed ora dalla Commissione.

Finalmente, ammesso pure che il presente sia un giudizio cosidetto duplice, perchè di divisione, nel quale tutte le parti sono considerate rispettivamente attrici e convenute la Commissione liquidatrice non avrebbe di che vederci, giacchè la divisione si farebbe soltanto fra gli azionisti, non fra questi e la Società.

Dopo ciò puossi perfino prescindere dall'osservare che le domande della Commissione si fondano sopra un titolo diverso da tutti quelli che hanno formato e formano il soggetto del presente giudicio, tale essendo lo, dalla Commissione invocato, articolo 6 delle norme deliberate nell'assemblea generale della Società il 27 ottobre 1881, dopo cioè che vennero emanate le sentenze di prima istanza e della Corte d'appello di Firenze, col quale articolo fu data alla medesima Commissione facoltà tra il resto di far tutte le spese relative alla liquidazione ed al riparto, nonchè di rimborsare a chi le avesse anticipate quelle occorse nel comune interesse per la conclusione del riscatto e per la determinazione dei diritti circa il riparto del prezzo fra gli azionisti.

VIII.

Attesochè i portatori delle azioni trentennarie riuscirono e riescono vincenti contro i portatori delle azioni comuni nel giudizio agitato tanto davanti al Tribunale di Firenze, quanto davanti a questa Corte, e perciò per ambi tali giudici devesi applicare a loro favore la prima parte dell'articolo 370 del Codice procedura civile.

Però siccome l'interesse dei trentennari nel sostenere le loro ragioni davanti a questa Corte era identico per tutti così, malgrado siansi fatti rappresentare taluni da un procuratore non si possono ammettere in tassazione che le spese di un solo procuratore a tenore del primo alinea dell'art. 376 del succitato Codice; ritenuto a loro favore il diritto al rimborso intero delle spese fatte onde ottenere una completa difesa mediante più avvocati, non ostando a ciò la legge, ed avuto riguardo alla gravità ed alla importanza della causa per cui a maggiore garanzia erano opportuni i lumi e l'esperienza di un Collegio di giureconsulti, anzichè di un solo.

Quanto alle spese fatte dalle parti davanti alle Corti d'appello di Firenze e di Lucca, tenuto conto delle decisioni del magistrato supremo, che cassarono le sentenze di quelle Corti si hanno giusti motivi per applicare il primo alinea del mentovato articolo 370, dichiarandole fra le parti compensate.

Attesochè, riuscente soccombente davanti a questa Corte, la Commissione liquidatrice deve essa pure sopportare le spese alle altre parti cagionate colle sue domande;

Per queste considerazioni,

La Corte,

Reietta ogni contraria diversa e maggior istanza, conclusione, eccezione e deduzione;

Dichiarata la contumacia di tutti coloro che nella intestazione della presente sentenza sono indicati come non comparsi.

Rigettando sia l'appello principale e sia quello per adesione degli azionisti comuni contro la sentenza di prima istanza pronunciata in questa causa dal Tribunale civile e correzionale di Firenze in sede di commercio il 28-31 dicembre 1880, nonchè tutte le domande subordinate dell'intervenuto in causa Manetti Omero.

Conferma la sentenza stessa in quelle parti colle quali:

1. Dichiarò, che nel riparto della rendita, che verrà consegnata dal Regio Governo come prezzo del riscatto stabilito dalla convenzione 17 novembre 1873, approvata con legge 29 gennaio 1880, le azioni trentennarie privilegiate hanno diritto di conseguire, con prelazione e preferenza alle azioni comuni, tanta parte della rendita stessa, quanto corrisponda al capitale di lire 500 (cinquecento).

2. Condannò i possessori delle azioni comuni comparsi davanti a quel Tribunale nelle spese del giudizio di prima istanza a favore dei possessori delle azioni trentennarie quelli, s'intende, pure ivi comparsi.

Accogliendo poi l'appello incidentale degli azionisti trentennali contro la ridetta sentenza di prima istanza.

In parziale riforma di essa.

Dichiara aver diritto essi azionisti trentennali all'importare dei cuponi in ragione di lire 30 annue per cadauna azione, anche dal primo gennaio 1874 (milleottocentosettantaquattro) fino al giorno del pagamento effettivo ed integrale del capitale.

Rigetta, siccome nuove in appello, le domande contenute nei tre primi capi di conclusione della Commissione liquidatrice della Società anonima delle Strade Ferrate Romane.

Dichiara compensate fra le parti le spese dei giudicii agitati davanti alle Corti d'appello di Firenze e di Lucca, e di cui le rispettive sentenze di esse Corti 13-23 luglio 1881 e 10-22 maggio 1883.

Condanna i cinque soccombenti comparsi davanti a questa Corte, signori Bigatti Carlo, Vimercati Luigi, Terruggia Annibale (*rectius Amabile*), Cusani Carlo e Manetti Omero, a dover rimborsare a sei vincitori, pure qui comparsi, signori Koenigswarter Giulio, Prévost Ernesto, Mac-Swiney Valentino, Durand Carlo, Bosner Luciano ditta fratelli Sora, le spese da questi ultimi fatte sul giudicio sostenuto davanti a questa medesima Corte, compresi gli onorari degli avvocati, ammessa però in tassazione la spesa per un solo procuratore.

Pone le spese della presente sentenza, sua spedizione e notificazione a carico dei prenominati cinque soccombenti comparsi.

Condanna la prefata Commissione liquidatrice a dover rimborsare a tutti gli altri undici comparsi davanti a questa Corte sopranominati le spese cagionate dalla proposta delle sue tre domande state come sopra rigettate; ammessa in tassazione, anche rispetto alla medesima Commissione, la spesa di un solo procuratore riguardo agli

azionisti delle trentennarie comparsi;

Pone a carico di essa Commissione le spese della notificazione, che a cura di taluno dei detti undici comparsi di lei avversari le venisse fatta della presente sentenza;

Delega il sottoscritto consigliere estensore a tassare le spese di questo giudicio di secondo grado, sulle note, che gli verranno presentate, previo il parere del Consiglio dell'ordine quanto agli onorarii d'avvocato.

Destina l'usciere addetto a questa Corte Jacopo Vianello, a notificare la presente sentenza ai contumaci noti pei quali fu ordinata la notifica della citazione nel modo ordinario, sieno essi residenti nella giurisdizione del Tribunale di commercio di Venezia, o sieno residenti all'estero, nonchè ai contumaci noti ed ignoti, pei quali fu autorizzata la citazione per proclami pubblici.

Richiede gli illustrissimi signori presidenti dei Tribunali di commercio o funzionanti da Tribunali di commercio del Regno nella cui giurisdizione risiedono gli altri contumaci noti, pei quali pure fu ordinata la notifica della citazione nel modo ordinario a voler per la notificazione ad essi di questa medesima sentenza destinare rispettivamente uno degli uscieri addetti ai Tribunali stessi.

Così deciso in Venezia questo giorno primo dicembre 1884 (milleottocentottantaquattro) dalla R. Corte d'appello suddetta costituita degli illustrissimi signori Agnelli comm. Pietro, primo presidente — Meneghini cav. Antonio, Pisenti cav. Pietro, Dei Bei cav. Luigi e Magarotto cav. Cesare, consiglieri.

Firmato: P. Agnelli.
» Meneghini.
» Pisenti.
» Dei Bei.
» Magarotto estensore.
Firmato: Laita vicecanc.

Pubblicata avanti la Corte, sezione prima nell'udienza pubblica d'oggi, a sensi di legge.

Venezia, 23 dicembre 1884.

Firmato: LAITA V. C.

Rep. 330.

Registrato a Venezia, Atti giudiziari, n. 2128, vol. 60. — Li 12 gennaio 1885,

Esatte lire ottomila settecento tredici e cent. venti — L. 8713 20, n. 206.

Il Controllore
firmato: LIZIER.

Il Ricevitore
firmato: A. DE CARLI.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne sieno richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti,

Spedita la presente copia esecutiva a favore del signor Giulio Koenigswarter e LL. CC., appellati principali ed appellanti incidentali, a richiesta del loro difensore avvocato Pietro Redaelli.

Dalla cancelleria della Corte d'appello di Venezia, addì 18 gennaio 1885.

Pel cancelliere impedito
VITTIERI vicecanc.

Per copia conforme.

PIETRO avv. RADAELLI.

Visto si autentica,

Venezia, 19 gennaio 1885.

Il canc. MALAGUTI.

L'anno milleottocentottantacinque e questo dì ventiquattro del mese di gennaio in Venezia,

A richiesta dei signori Giulio Koenigswarter, domiciliato a Parigi, Prevost Ernesto, Valentino Mac-Swiney, Durand Carlo, pure domiciliati a Parigi, rappresentati in ordine a regolari mandati dal loro procuratore avvocato Pietro Radaelli e presso di lui elettivamente domiciliati in Venezia; Bosler Luciano, dimorante a Parigi ed elettivamente domiciliato in Venezia presso l'avvocato Rodolfo Saggiotti suo procuratore; ditta bancaria fratelli Soria fu R., e per essa Dario Soria, banchiere residente in Livorno ed elettivamente in Venezia presso l'avv. Prospero Ascoli;

Io Jacopo Vianello usciere addetto all'eccellentissima Corte d'appello di Venezia ed ivi domiciliato, do avviso col presente mio atto di avere fatto inserire nel Foglio degli annunzi giudiziari della provincia di Venezia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, la presente copia di sentenza certificata per conforme, della Corte d'Appello di Venezia del 1°-23 dicembre 1884, registrata in Venezia li 12 gennaio 1885, atti giudiziari, n. 2128, vol. 60, esatte lire 8713 20 (ottomilasettecentotredici e centesimi venti) per servire di notificazione ai contumaci noti Giovanni Cameroni, possidente di Trieste; Cav. Enrico Texeira, domiciliato a Trieste; Tito Inghilesi, domiciliato a Firenze; Giulio Hamsohn fu Vincenzo, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohn di Vienna; Angelo Benzoni e Gaetano Andreoli, domiciliati a Milano; avvocato Orlando Giannotti, come curatore della eredità beneficiata del fu Carlo Pavoli, domiciliato in Firenze; Enrico De Cintrè, domiciliato a Nantes; Giuseppe Francesco Gassin, domiciliato a Tolone; Antonio de Rudematten, domiciliato a Sion Valois (Svizzera); Eugenio Humbert, Edoardo De Pury e Alberto Nicolas, domiciliato a Neuchâtel; Enrico Nicolas, come rappresentante la Banca Neuchâtelloise, domiciliato a Neuchâtel; conte Nicolò Papadopoli, domiciliato a Venezia; Giuseppe Lattis, domiciliato a Livorno; Carlo Le Gras, domiciliato a Locle, cantone di Neuchâtel; la ditta Rodecanacchi e C. e Giacomo Errera, domiciliati a Livorno, e a tutti gli altri singoli noti ed ignoti portatori delle tre distinte categorie di azioni della suddetta Società cioè trentennali, privilegiate della già Centrale Toscana, e comuni, formante parte del capitale sociale, pei quali fu autorizzata la citazione per pubblici proclami con decreto 9 aprile 1884 della eccellentissima Corte di appello di Venezia, il tutto a termini di legge e della sopra estesa sentenza e perchè non venga allegata ignoranza.

3828 JACOPO VIANELLO usc.

AVVISO.

Si fa noto che con scrittura privata 15 decorso dicembre i signori Luigi Corsi, Egisto Giannetti e Giotto Corsi hanno tra loro costituito una società in nome collettivo, sotto la denominazione *Corsi Giannetti e C*ⁱ, con sede in Roma, in via dei Mille, n. 27, per la durata di anni tre, decorribili dal predetto giorno 15 dicembre.

Oggetto di tale società è la compra e vendita di terreni e l'esercizio della industria di fabbricare per conto proprio e per conto terzi in questa città e suoi dintorni. Il capitale è stabilito in lire ventiquattromila, da immettersi dai soci in parti uguali. Qualunque titolo che porti peso alla società dev'essere firmato da ciascun socio *in solidum*.

Roma, 12 gennaio 1885.

Rag. GIOVANNI FRANCI.

Presentato addì 12 gennaio 1885, ed inscritto al num. 5 registro ordine, al n. 4 trascrizioni, ed al n. 2 registro Società, vol. n. 1, elenco 4°.

Roma, li 17 gennaio 1885.

Il canc. del Trib. di comm.
3871 CENNI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
dell'Arsenale di Costruzione in Torino

Avviso d'Asta (N. 72).

Si fa noto che nel giorno 13 del mese di febbraio 1884, alle ore 3 pom., si procederà in Torino, nell'ufficio ed avanti il direttore dell'Arsenale di costruzione, in Borgo Dora, a pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto della seguente provvista:

Lotto unico.

Indicazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Importo	Deposito
Tavoloni di noce del n. 1 .	M³	1800	25,200 »	2600 »

Tempo utile per la consegna — Giorni 100,

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle ore 3 alle 5 pomerid.

Gli accorrenti all'asta dovranno fare l'offerta mediante scheda segreta, firmata, suggellata e scritta su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale a quello minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso un'Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sopra, in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di Stabilimenti dell'arma, od agli uffizi staccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dello incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere presentati dalle ore 9 alle 11 antimeridiane del giorno fissato per l'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, addì 23 gennaio 1885.

Per detta Direzione
3852 *Il Segretario*: S. CARRERA.

Direzione del Lotto di Napoli

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 26 febbraio 1885 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 494, nel comune di Pagani, con l'aggio medio annuale di lire 3348.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi alle vedove ed agli orfani d'impiegati defunti senza diritto a pensione, salvo le disposizioni contenute nel Regio decreto 18 novembre 1880, n. 5735.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita dal competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 11 del regolamento sul lotto.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 2760, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare del detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 e 1½ per cento sull'aggio lordo, a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 26 gennaio 1885.

3870 *Il Direttore*: MARINUZZI.

MUNICIPIO DI CALTAGIRONE

Avviso d'Asta.

Nel giorno tredici dell'andante mese si aggiudicava provvisoriamente l'affitto della tenuta Zotti, dipendente dall'ex-feudo Santo Pietro, proprio di questo comune, per l'annua gabella di lire 7781, come si manifestava con avviso del suddetto giorno 13.

Addì ventidue del corrente mese si è fatta offerta d'aumento del ventesimo sulla detta somma, essendosi perciò elevata l'annua gabella a lire 8171, e l'offerente si è obbligato dello adempimento di tutto quanto trovasi convenuto in vigore del relativo provvisorio deliberamento.

Dovendosi perciò procedere alla definitiva aggiudicazione si avvertono coloro che vorranno offerirvi che essa avrà luogo in questa casa comunale ove, dal sindaco, o da chi ne farà le veci, nel giorno quattro del prossimo venturo mese di febbraio, alle ore undici a. m., si procederà all'incanto, col metodo dell'estinzione delle candele, quindi alla predetta definitiva aggiudicazione in persona del migliore ed ultimo offerente.

Ciascun offerente dovrà uniformarsi ai patti ed alle condizioni convenute in vigore del suespresso deliberamento, e descritte nel relativo capitolato di oneri, che con altri documenti saranno ostensibili, in quest'ufficio comunale, a chiunque vorrà consultarli.

Caltagirone, lì 24 gennaio 1885.

Visto — *Il Sindaco:* Comm. MICHELANGELO LIBERTINI.

3873 *Il Segretario comunale:* PASQUALE VACIRCA.

Direzione del Genio Militare di Capua

Avviso d'Asta *per incanto in seguito ad offerta del 20°.*

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 60 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi dell'estimativo ai quali in incanto del 15 gennaio 1885 risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 1° gennaio 1885, per

Lavori di manutenzione e di miglioramenti degl'immobili militari di Capua, Santa Maria Capua Vetere ed Aversa, dal 1° gennaio 1885 al 30 giugno 1888, per la complessiva somma di lire 87,500.

per cui, dedotti li ribassi d'incanto di lire 3 40 per cento del ventesimo e di lire 0 10 per cento offerto, residuasi il suo importare a lire 80,218 45.

Si procederà perciò presso la Direzione suddetta, e nel locale del proprio ufficio, al secondo piano del Padiglione Gesù Grande, piazza Landolfo, al reincanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, alle ore 11 antimeridiane del giorno 5 febbraio 1885, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni di appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

a) Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Presentare un attestato di persona dell'arte, confermato da un direttore del Genio militare, il quale sia di data non anteriore a due mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri lavori di opere pubbliche, sul quale documento dovrà risultare il genere e l'entità dei lavori pei quali si ritiene idoneo il concorrente;

c) Esibire dalle ore 8 alle 10 antimeridiane del giorno 5 febbraio 1885 il documento comprovante di aver fatto in una delle Intendenze di finanza del Regno un deposito di lire 8750 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui venne eseguito il deposito.

La presentazione dei certificati di cui ai comma *a)* e *b)* dovrà aver luogo tre giorni prima dell'incanto.

Gli aspiranti all'appalto non potranno fare il deposito nè presso la Direzione nè presso le Direzioni o gli uffici staccati che ricevono offerte per conto di essa, ma dovranno invece consegnare alle Direzioni ed agli uffici incaricati, in un coll'offerta e cogli attestati di cui ai capoversi *a)* e *b)*, pure il documento comprovante di aver fatto il deposito sopra indicato. Non si terrà però alcun conto di detta offerta se non giungerà alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura di detta incanto.

Le spese d'asta, di bollo, di registro di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

NB. Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Capua, lì 25 gennaio 1885.

3866 Per la Direzione — *Il Segretario:* A. ZAGARIA.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che nell'incanto pubblico tenutosi nella sala sita al pianterreno del palazzo della R. Marina, Corso Cavour, n. 14, in Spezia, il giorno 24 gennaio 1885, secondo l'avviso d'asta in data 3 gennaio 1885, per lo appalto della fornitura alla Regia Marina nel 1° Dipartimento, durante l'anno 1885, e primo semestre 1886, di

Minio in polvere (deutossido di piombo) per la somma presunta complessiva di lire 42,488,

venne lo stesso provvisoriamente aggiudicato mediante l'ottenuto maggior ribasso di lire 4 50 per cento, per cui l'importare suddetto si riduce a lire 40,576 04.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il periodo dei fatali, ossia il tempo utile per presentare offerte di ribasso non minore del ventesimo sui prezzi dell'aggiudicazione provvisoria, scade a mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 14 febbraio 1885, spirato il qual termine non sarà più accettata offerta qualsiasi.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito provvisorio di lire 4250 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore valutate al corso di Borsa, e dai certificati indicati nel succitato avviso d'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle Direzioni delle costruzioni navali del 2° e 3° Dipartimento marittimo, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione prima della scadenza dei fatali.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni predette.

Spezia, 24 gennaio 1885.

3874 *Il Segretario della Direzione:* ODOARDO RAMA.

Direzione del Lotto di Roma

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 24 febbraio 1885 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 35, nel comune di Roma, con l'aggio medio annuale di lire 4730 32.

Il banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori del lotto per promozione o per tramutamento di residenza, salve le disposizioni contenute nel R. decreto 9 agosto 1874, n. 2043.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento sul lotto.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di lire 2530, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare del detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 23 gennaio 1885.

3835 *Il Direttore:* G. MARINUZZI.

GENIO MILITARE

Direzione straordinaria di Spezia pei lavori della Regia Marina

Avviso di deliberamento di appalto (N. 25).

A termine dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta delli 16 gennaio 1885, n. 24, per la

Manutenzione dei fabbricati militari marittimi, non chè delle strade, piazzali, canali, bacini, muri di sponda, scogliere, ed in fine di tutte le opere sia comuni che idrauliche dipendenti dall'Amministrazione della marina e poste nel golfo di Spezia durante il 1° semestre 1885, per la complessiva somma di lire 40,000 (lire quarantamila),

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 20 50 per cento.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade a mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 2 febbraio 1885, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla coi documenti prescritti dal succitato avviso d'asta.

L'offerta deve essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 8 1/2 alle 11 antimerid. e dall'una alle 5 pomeridiane, di ogni giorno eccetto le ore pomeridiane dei giorni festivi.

Spezia, lì 28 gennaio 1885.

Per la Direzione

3911 *Il Segretario:* A. ROSSI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
dell'Arsenale di Costruzione in Torino

Avviso d'Asta (N. 73).

Si fa noto che nel giorno 13 del mese di febbraio 1885, alle ore 3 pomeridiane, si procederà in Torino, nell'ufficio, ed avanti il direttore dell'Arsenale di costruzione, in Borgo Dora, a pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto della seguente provvista:

Lotto unico.

Indicazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Importo	Deposito
Fusti di noce	M³	25	2,750	1400
Tavoloni di noce del n. 1 .	M²	900	10,800	
	Totale . . . L.		13,550	

Tempo utile per la consegna — Giorni 50.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta, e nel locale suddetto dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle ore 3 alle 5 pomeridiane.

Gli accorrenti all'asta dovranno fare l'offerta mediante scheda segreta, firmata, suggellata e scritta su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore, o per lo meno uguale a quello minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sopra in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di stabilimenti dell'arma. od agli uffici staccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima della apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere presentati dalle ore 9 alle 11 antimeridiane del giorno fissato per l'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, addì 23 gennaio 1885.

Per detta Direzione
Il Segretario: S. CARRERA.

3853

R. Prefettura della Provincia di Mantova

Avviso di seguìto deliberamento (n. 656).

Col ribasso di lire 3 05 per ogni cento lire del prezzo peritale, e quindi per l'importo di lire 44,046 68, venne deliberata l'asta che ebbe luogo in relazione all'avviso 4 gennaio corr., n. 23, per lo

Appalto dei lavori di imbancamento dell'argine destro del fiume Mincio fra i segnali 7 e 20 nel comune di Virgilio.

Ora si avverte che il termine utile per presentare a questo ufficio offerte non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione va a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 31 gennaio corrente, osservando che l'offerta di miglioria deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. Certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

2. Attestato di idoneità rilasciato da persona dell'arte (ingegnere) in data non anteriore di sei mesi, ed autenticato dalla autorità amministrativa competente;

3. Ricevuta d'una delle Tesorerie provinciali di eseguito deposito per tale scopo della somma di lire 2250 in contanti, od in rendita pubblica dello Stato calcolata al valore di Borsa, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Le offerte per persona da dichiararsi sono escluse.

La cauzione del contratto definitivo è stabilita nel decimo del prezzo di delibera, e dovrà essere data nei modi indicati dall'articolo 6 del capitolato generale.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di giorni ottanta continui a datare dalla consegna, e la penale pecuniaria è di lire dieci per ogni giorno di ritardo non giustificato, restando sempre la responsabilità delle conseguenze a carico della impresa.

I capitoli d'oneri sono ostensibili, nelle ore di ufficio, presso questa Prefettura.

Mantova, 22 gennaio 1885.

3832 *Il Segretario incaricato*: A. VANNI.

AVVISO.

La Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena, rende noto che nel giorno 12 febbraio p. f., ad ore 8 antim., avranno principio in Siena, nelle stanze d'ufficio di detta Opera pia, poste sotto le volte dello Spedale civile, gli esami per il concorso Gori-Feroni, in meccanica, bandito con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* nei numeri dei dì 21 e 27 agosto prossimo passato.

Siena, li 24 gennaio 1885.

3894 *Il Segretario*: Avv. E. FICALLI.

Società Cooperativa di consumo in Casciavola

I signori soci sono invitati all'adunanza generale ordinaria che avrà luogo domenica prossima 15 febbraio, ad ore 2 pom., nella casa d'abitazione del signor Francesco Geri, gentilmente concessa.

Ordine del giorno:

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1884;

Nomina di tre sindaci e due supplenti;

Rinnovazione della metà del Consiglio di amministrazione, cioè di un vicepresidente in sostituzione del signor Gaetano Del Punta che esce d'ufficio perchè nominato dal Consiglio d'amministrazione; di sei consiglieri in sostituzione dei signori Guainai Giovanni, Terri Riccardo, Trivella Giovanni, Moriani Tommaso, Di Lupo Flaminio e Garzella Ranieri, dei quali il primo scade d'ufficio perchè nominato dal Consiglio; il secondo perchè dimissionario; gli ultimi quattro perchè designati dalla sorte, a forma dell'art. 124 del Codice di commercio;

Nomina del portabandiera.

Tanto il bilancio, quanto la relazione dei sindaci sul medesimo, sono depositati in copia nella dispensa della Società a disposizione dei signori soci.

Per ulteriori informazioni, come per l'esame dei libri d'amministrazione, i soci possono rivolgersi al segretario.

NB. Se per difetto di numero legale l'adunanza non potrà aver luogo nel giorno sopra stabilito, s'intenderà rimessa in seconda convocazione alla domenica successiva, senza ulteriore avviso.

Casciavola, li 27 gennaio 1885.

Il Presidente: EGISTO TERRY.

3888 *Il Segretario*: FLAMINIO DI LUPO.

Banca Popolare Cooperativa Garibaldi

AVVISO.

Gli azionisti della Banca Popolare Cooperativa Garibaldi di S. Maria Capua Vetere sono convocati in assemblea generale nel locale del casamento scolastico, sito al Corso Garibaldi, il 12 febbraio corrente anno, alle ore 10 ant., per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione dei conti dell'esercizio 1884;
2. Nomina di sei consiglieri d'Amministrazione in sostituzione dei signori Teti, Peluso, Matarazzi, Papa, Mesolella, Pugliese;
3. Nomina di tre sindaci ordinari in sostituzione dei signori Gagliardi, Merola e Zincone ed un supplente in luogo del sig. Ciccarelli;
4. Approvazione del bilancio presuntivo del 1885, e proposta dell'emissione di una terza serie di azioni;
5. Esposizione delle condizioni della Società e provvedimenti analoghi;
6. Modifica ad alcuni articoli dello statuto.

Non trovandosi in numero l'assemblea in detto giorno la riunione s'intenderà senza ulteriore avviso differita al 22 febbraio, e non trovandosi neanche in numero in detta seconda convocazione s'intenderà anche di dritto differita al 1° marzo successivo, nel qual giorno le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi dello statuto sociale.

S. Maria Capua Vetere, 25 gennaio 1885.

3891 *Il Presidente*: GIROLAMO DELLA VALLE.

BANCA NAZIONALE TOSCANA

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale nominale lire 30,000,000 — Capitale versato lire 21,000,000

Direzione Generale

Avviso.

Il Consiglio superiore,

Visto gli articoli 67, 68, 69, 70, 71 e 171 dello statuto ha deliberato:

Gli azionisti i quali posseggono almeno 10 azioni il 28 febbraio prossimo, e siano inscritti come tali dal dì 28 agosto 1884, sono convocati in assemblea generale pel detto giorno 28 febbraio anno corrente, a ore 12 1/2 pomeridiane in Firenze, nel locale della Borsa, in via dei Saponai, numero 3, allo oggetto:

1. Di deliberare intorno al bilancio per l'esercizio 1884 ed alla relazione del direttore generale;

2. Di eleggere quattro membri per completare il Consiglio superiore pel corrente anno 1885, in rinnovazione dei signori Lorenzini comm. Paolo, Emetaz Enrico e De Rossi cav. avv. Vittorio che scadono di ufficio per anzianità, e del signor marchese senatore Giuseppe Garzoni, nominato dal Consiglio superiore il 20 marzo 1884, in ordine all'articolo 76 dello statuto;

3. Di eleggere due sindaci e due supplenti per la revisione del bilancio 1885.

A forma dello statuto i funzionari scaduti sono rieleggibili.

Nel caso che in questa prima convocazione mancasse il numero legale di 30 azionisti, a mente dell'articolo 73 dello statuto, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione nell'istesso luogo e all'istessa ora il 21 marzo successivo, e avranno diritto d'intervenirvi gli azionisti possessori di 10 azioni almeno inscritti come tali dal 21 settembre 1884 al 21 marzo 1885.

Il modulo secondo il quale potranno farsi le procure, ai termini dell'articolo 72 dello statuto, sarà depositato alle Sedi e Succursali della Banca a disposizione dei signori azionisti.

Firenze, 22 gennaio 1885.

3904 *Il Direttore Generale*: A. DUCHOQUÉ.

Intendenza di Finanza della provincia di Cagliari

AVVISO.

L'incanto tenutosi presso questa Intendenza nel giorno 19 gennaio per la rinnovazione dello appalto della Quarta Regia sulla pesca e caccia che si opera nello stagno di Santa Gilla, situato a ponente di questa città, e delle nove Peschiere in esso stagno esistenti lungo l'Istmo della Plaja, in base al canone annuo di lire 30,000, essendo rimasto deserto per difetto di concorrenti, si fa noto che nell'Intendenza predetta, alle ore 12 e mezzo meridiane del giorno 16 febbraio 1885, sarà tenuto un nuovo incanto ad estinzione di candela vergine per l'appalto anzidetto, in base a lire 25,000, alle condizioni già pubblicate sull'avviso d'asta in data 14 ottobre u. s., che qui in appresso si trascrivono:

Condizioni

Ogni attendente, per essere ammesso all'asta, dovrà depositare a garanzia delle sue offerte, presso l'ufficio procedente, il decimo del prezzo d'incanto in cartelle al portatore, numerario o biglietti della Banca Nazionale, quale deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, che non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate d'affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia questioni pendenti.

Le offerte non potranno essere minori di lire 100.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro cinque giorni da questo, che andranno a scadere nel giorno 23 febbraio 1885, alle ore 12 e mezzo meridiane, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia guarentita col deposito del decimo del prezzo offerto nel modo sovra detto. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto.

In mancanza di offerta d'aumento, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

Il corrispettivo d'appalto sarà pagato nella Ricevitoria demaniale di Cagliari a rate trimestrali scadute.

Sono a carico del deliberatario le spese dell'asta e del contratto, non che quelle dell'immissione in possesso, e degli incanti rimasti deserti.

Il capitolato delle condizioni che regolano l'appalto trovasi visibile presso questa Intendenza, dalle ore 12 ant. alle ore 3 pom.

Cagliari, 26 gennaio 1885.

3903 *L'Intendente*: SIMEONE.

Consiglio Principale d'Amministrazione DEL CORPO REALE EQUIPAGGI

Avviso d'Asta per secondo incanto.

Si notifica che in tempo utile furono presentate le offerte di ribasso no[n] minori del ventesimo sui prezzi d'aggiudicazione provvisoria dei sottonotat[i] lotti della fornitura generale vestiario per questo Corpo, anni 1885-86-87-8[8] di cui nell'avviso di nuovo incanto del 6 dicembre 1884, come nella seguent[e] tabella è specificato:

		PREZZI d'asta	PRIMO RIBASSO per ogni 100 lire d'importo	Secondo ribasso su 100 lire d'importo non mi[nore del ventesimo]
Quarto Lotto.				
Corpetti di lana a maglia unita bianchi per caporali e comuni	ognuno L.	5 »	5 20	5 (
Ottavo Lotto.				
Fazzoletti di seta per caporali e comuni	ognuno L.	4 50	34 85	5 (
Pettini d'osso	id. »	0 20		
Cordoni per coltelli	id. »	0 25		

E pertanto a mezzodì del giorno nove febbraio p. v. sarà tenuto press[o] questo principale Consiglio e quelli secondari di Napoli e di Venezia un s[e]condo incanto a partito segreto per il definitivo deliberamento dei soprascri[tti] lotti a favore dell'ultimo miglior offerente, avvertendo che l'incanto sarà v[a]lido anche nel caso di un'unica offerta.

Le offerte dovranno essere fatte su carta da bollo da lira una, chiuse [in] buste suggellate a ceralacca ed accompagnate dal prescritto deposito di li[re] 4000 per il 4° lotto e di lire 1000 per l'8°, e da certificato della Camera [di] commercio sotto la cui giurisdizione esercita la sua industria il concorrent[e] che faccia constare della qualità di fabbricante di maglierie per il lotto 4° [o] di negoziante o commerciante per il lotto 8°.

I depositi succitati possono consistere in numerario oppure in cartelle d[el] debito pubblico al portatore valutate al corso di Borsa.

Le condizioni di appalto sono visibili tutti i giorni, i festivi esclusi, da[lle] 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane, presso il Consiglio principale, e que[lli] secondari suddetti ove esistono i campioni. Dette condizioni e detti campio[ni] sono pure visibili presso il Ministero di Marina in Roma.

Spezia, li 23 gennaio 1885.

3823 *Il Direttore dei conti*: G. INVERNIZIO.

SERVIZIO FORESTALE DELLO STATO

RIPARTIMENTO DI FIRENZE

Avviso di secondo incanto.

L'incanto tenutosi il giorno 26 gennaio 1885 nell'ufficio della R. Intenden[za] di finanza di Arezzo, per la vendita di piante n. 1219 in 4 lotti di abete bia[nco] della foresta demaniale inalienabile di Camaldoli essendo andato deserto,

Si fa noto:

Che nell'ufficio predetto ed alle ore 11 ant. del giorno di venerdì 13 f[eb]braio 1885, avrà luogo un secondo pubblico incanto, ad estinzione di cand[ela] vergine, alle medesime condizioni del relativo quaderno d'oneri di cui il p[re]cedente avviso 8 gennaio 1885, n. 31, ed in base ai prezzi specificati qui so[tto] con avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche veni[sse] presentata una sola offerta.

Prospetto.

N. d'ordine	Ubicazione e descrizione dei lotti			Specie legnosa	Numero delle piante	Massa — Metri cubici	Valore di stima	Deposito a cauzione
	Distretto forestale	N. dei lotti	Presa o sezione					
1	Camaldoli	I	Fornacia di Battilocchio	Abete bianco	307	530 167	8,524 03	8
2	Id.	II	Fosso del Diavolo	Id.	312	609 513	9,794 49	9
3	Id.	III	Id.	Id.	300	663 109	11,808 85	11
4	Id.	IV	Id.	Id.	300	726 657	12 877 57	12
			Totali . . .		1219	2529 446	43,004 94	43

Nessuno sarà ammesso a fare offerte se non previo il prescritto deposi[to].

Il quaderno d'oneri e la stima relativi sono ostensibili presso l'ufficio d[ella] suddetta R. Intendenza di finanza nelle ore d'ufficio.

Dalla R. ispezione forestale, Firenze, addì 26 gennaio 1885.

3889 *L'Ispettore reggente*: L. CONCIN

N. 29.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 14 febbraio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche e presso la R. Prefettura di Grosseto, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo ncanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla definitiva inalveazione del fiume Bruna, dall'argine delle Pietre Bianche alla Botte di Raspollino, e del torrente Sovata, dal ponte delle Pietre Bianche sino alla sua confluenza in Bruna, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 206,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli ndicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte. esclusе quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 30 giugno 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Grosseto.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di mesi 14, salvo il secondo periodo dell'articolo 25 del suddetto capitolato speciale.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dal l'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

c) Un certificato speciale, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ingegnere capo del Genio civile, col quale si attesti che il concorrente ha già eseguito lodevolmente e senza liti o contestazioni altri lavori d'importanza analoga a quelli di cui il presente avviso, sia rispetto all'importo delle opere, che alla natura e difficoltà delle medesime.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 10,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 gennaio 1885.

3841 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Amministrazione Provinciale di Roma

Appalto della manutenzione della strada provinciale maremmana inferiore, tronco II, dalla Tiburtina presso Ponte Lucano alla Casilina presso S. Cesareo, per sette anni dal 1° gennaio 1885 al 31 dicembre 1891.

Avviso d'Asta — Secondo esperimento.

Rimasto deserto il primo esperimento d'asta che doveva aver luogo oggi per l'appalto suindicato si rende noto che:

Innanzi l'ill.mo signor prefetto, presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, il giorno 7 del prossimo mese di febbraio, alle ore 12 meridiane, nella segreteria della Deputazione, situata nel palazzo della Provincia, in piazza dei Ss. Apostoli, si procederà al secondo esperimento di asta, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto della manutenzione settennale di detta strada sul canone annuo di lire 11,525 50, come al capitolato dell'ufficio tecnico, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lira una e debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo suindicato.

Per essere ammesso all'esperimento d'asta ciascun concorrente dovrà presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale di Roma, o del R. Corpo del Genio civile, di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà ciascuno dei concorrenti depositare, contemporaneamente alla scheda, lire 800 in moneta avente corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà l'aggiudicatario depositare all'atto della stipulazione in moneta come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa del giorno antecedente a quello in cui avrà luogo la stipulazione, una somma corrispondente al decimo del canone annuo pel quale sarà definitivamente aggiudicato l'appalto.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

A termini dell'articolo 88 del citato regolamento si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il capitolato è visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Roma, li 23 gennaio 1885.

3848 *Il Segretario generale:* A. BOMPIANI.

BANCA DI SCONTO DI CARRARA

SOCIETÀ ANONIMA — Sede in Carrara

Capitale versato lire 500,000.

A termini degli articoli 24, 25 e 26 dello statuto sociale, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 23 febbraio p. v., a ore 10 ant., nel locale della Banca, e pel giorno successivo alla stessa ora, quando nella prima convocazione non venisse raggiunto il numero legale, per discutere e deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni sull'esercizio 1884, ed approvazione del relativo bilancio;
2. Elezione di 5 consiglieri di amministrazione in surrogazione dei signori cav. Vincenzo Bonanni, Francesco Salvini, Filippo Pellini, Giovanni Copello, scaduti per anzianità, e del defunto cav. dott. Giuseppe Tenderini;
3. Elezione di 3 sindaci in surrogazione dei signori Carlo Fiaschi, Ulisse Boccacci e Giuseppe Triscornia, e di due supplenti in surrogazione dei signori Camillo Triscornia e Achille Garibaldi, a termini dell'articolo 183 del Codice di commercio.

Avvertenze.

Il bilancio, insieme alla relazione dei sindaci, sarà depositato presso la Direzione della Banca a datare dal giorno 8 febbraio p. v., ed ogni socio avrà il diritto di esaminarlo.

Ogni cinque azioni depositate nella Cassa della Società prima dell'apertura dell'assemblea, dànno diritto alla emissione di un voto. Niuno però potrà avere più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede e dei soci che rappresenta (art. 21 dello statuto sociale).

I soci possono farsi rappresentare da mandatari soci o non soci; gli amministratori non possono essere mandatari.

Carrara, 20 gennaio 1885.

3890 *Il Presidente:* CARLO POLLINA.

BANCA DI NOVI LIGURE

SOCIETÀ ANONIMA — Sede in Novi Ligure

Capitale nominale lire 750,000 — Capitale versato lire 375,000.

Il Consiglio d'amministrazione, in seduta 21 corrente, ha stabilito la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti pel giorno primo marzo p. v. alle ore dodici meridiane, nel locale della Banca per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione dei bilanci al 30 giugno e 31 dicembre 1884;
3. Nomina di sei consiglieri effettivi e due supplenti in surrogazione di quelli uscenti d'ufficio;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti — Determinazione di loro retribuzione.
5. Facoltà di concorrere all'appalto di esattorie consorziali.

Novi Ligure, 23 gennaio 1885.

LA DIREZIONE.

Art. 17 dello statuto. Ogni azionista che tre giorni almeno prima di quello stabilito per l'adunanza abbia depositato nella cassa della Società, od in quella della Banca provinciale in Genova, dieci azioni, potrà intervenire quale membro dell'assemblea generale. 389[illegible]

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.